DISCORSI

IN

MATERIA CRIMINALE

PRONUNZIATI

DA STEFANO PUCCI

SALERNO
TIPOGRAFIA DI RAFFAELLO MIGLIACCIO
1857

Magnum quoddam est onus atque munus, suscipere ac profiteri, se esse, omnibus silentibus, unum maximis de rebus, magno in conventu hominum, audiendum. Adest enim fere nemo, quin acutius atque acrius vitia in dicente, quam recta, videat. Ita, quidquid est, in quo offenditur, id etiam illa, quae laudanda sunt, obruit.

Cic. de Oratore.

Quanto è desiderabile all'ordine sociale quell'accordo, in cui il Reo nell'atto di subire la pena dice a se stesso: *io me la sono meritata*, e lo spettatore pronunzia ch'ella è giusta!

Romagnosi. Genesi del Dritto Penale.

AL CHIARISSIMO GIURECONSULTO

Signor D. Agazio Ciancio

Presidente di Gran Corte Criminale

Egregio Signore,

Parmi esatta l'opinione di quei saggi, che dicono la vita morale dell'uomo consistere più nel passato che negli altri tempi. Sente ciascuno in sè medesimo questo vero, e si attacca, con più forza, alle memorie di sua vita trascorsa. Cotal sentimento mi ha fatto volgere uno sguar-

do affettuoso a molti miei lavori giovanili di circa sei anni di professìon legale, in che dovetti vergare qualche parola di difesa per coloro che sono spinti a delinquere o per malizia, o per isventura.

Desideroso di lasciare a' miei figli una memoria di quei primi carissimi studi, ho creduto raccorre e pubblicare alcune poche aringhe pronunziate innanzi alle Corti di Salerno e di Napoli; e ciò col solo scopo succennato di appagare un tenero desio paterno, e senza niun' altra qualsiasi pretensione al mondo, co-

noscendo appieno la povertà, e direi quasi, la inutilità del lavoro.

Sento però il dovere, anzi il bisogno prepotente di pregarla, signor Presidente, a voler concedere a queste carte disadorne l'unico fregio di che potranno vestirsi: il fregio dell'onorevol suo nome.

Vorrei poter offerire al principe della scienza penale opera degna del suo merito distintissimo, (e non è tale certamente una debolissima raccolta di discorsi legali d'un giovane in sul primo esordire nella via del foro); ma

Ella che, già tempo, mi fu maestra e duce in così nobil palestra, vorrà compatire la tenuità dell' umil profferta, in grazia soltanto dell' intenzione e del rispetto profondo che nutre per Lei.

Di Cava li 7 maggio 1857

Il suo devotis.° servo obblig.°
STEFANO PUCCI

Signor Giudice pregevolissimo

Nissun maggior piacere per me, nell'attuale tramutamento della mia vita pubblica, che la lettura dei Discorsi in materia criminale, da Lei pronunziati avanti la Suprema Corte di giustizia e le Giurisdizioni ordinaria e militare, a difesa de' miseri o condannati nel capo o semplicemente accusati di misfatti diversi; imperciocchè quella lettura ad ogni periodo mi balestrava col pensiere ne' ranghi dilettosamente affacendati dell' avvocheria che tenni durante nove lustri nella Curia napoletana.

E come no, se in quei discorsi mi accadeva trovare i pregi quà del metodo *inteso o ad analizzare le pruove a carico o a stabilire le discolpe; là l'*ordine *che sovente conduce l'animo e talvolta lo trae alla convinzione favorevole; ogniddove espresse con precisione filosofica le funzioni tenebrose della* imputabilità, *desunta dalla natura de'* fatti, *dalle* circostanze *che li accompagnano, e dalla* causa *a delinquere, ch' io nell' estimazione delle pruove ebbi costume d'intitolare ingenere-morale.*

Nella ricerca poi della sussistenza del fatto *giudiziario ho scorto con soddisfacimento ch' Ella siasi attenuto alle regole della* probabilità *dal minimo al massimo grado, ossia dal sospetto alla certezza morale; ed invero, lo stesso rodiese Panezio, fra gli stoici il più austero e sapiente, nel trattato de' doveri, (che sebbene perduto, Cicerone superbiva a rifonderlo nel suo), permetteva all' oratore l' uso delle* probabilità *d' ogni grado pur nella difesa de' colpevoli manifesti.*

Non parlo de' tre arresti di rigetto de' ricorsi da Lei vigorosamente sostenuti. Ognun sa che l' eminenti funzioni del Collegio Supremo ammutano al riflesso dell' art. 292 LL. p: p., somigliante ad una tomba che chiude inesoratamente corpi vivi lagrimosi o corpi morti, intendo dire innocenti vittime dell' errore non censurabile del giudice di fatto, e colpevoli veri. Ed è pur conto a tutti come d' ordinario vengono sottilmente sillogizzate l' evasioni delle due nullità sancite col seguente art. 293 a tutela della certezza *storico-giudiziaria, preservandola dai traviamenti discernibili del criterio morale espressi nei due commi dell' articolo citato.*

Da ultimo lodo il paterno divisamento di pubblicare colla stampa i menzionati discorsi, nello scopo di tramandare alla memoria de' suoi figliuoli i lavori onde esordiva nell' avvocheria criminale.

Li educhi però alla costanza laddove si mostrassero inchinevoli a sì nobile sacerdozio; e per vieppiù rifermarneli, ne apprendano la dignità dalle parole di

un Imperatore, che circa tredici secoli fa regnava in Costantinopoli, e sono quest' esse: — « Advocati, qui « dirimunt ambigua fata causarum, suaeque defensio- « nis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa « erigunt, fatigata reparant, non minus provident « humano generi quam si praeliis atque vulneribus « patriam parentesque salvarent. Nec enim solos no- « stro imperio militare credimus illos; qui gladiis « clypeis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: « militant namque causarum patroni, qui gloriosae « vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam, « et posteros defendunt ». L. 14. Cod. De adv. divers. judicior.

Per tutto questo Le so grado della dedica a me fatta dei suoi discorsi, per aver essa dato la occasione al mio ritorno ideale ne' gloriosi campi dell' avvocheria.

Accolga i sentimenti della mia distinta stima.

Napoli 16 maggio 1857.

Il suo aff.° amico
AGAZIO CIANCIO

Al Signor D. Stefano Pucci
Giudice del Circondario di Cava

Per Vito Polisciano

Impulato di furto qualificato.

> Le vol est pèut-être le plus infamant des délits.
> *Pellegrino Rossi*

Signor Presidente, Signori,

La causa, che officioso io difendo, di nessuna grandezza, di nessuno splendore può vestirsi, tra per la pochezza dell' assunto, e per la povertà dell'ingegno mio.

Ben diceva il principe de'romani oratori: l'eloquenza essere fecondata, allor quando le potenze intellettuali vengono fortemente concitate dalla imponenza di difficil tema. Epperò gli antichi favoleggiarono, che la Dea della sapienza ebbe suo nascimento, fra gli spasimi del cervello immortale di Giove. Accogliete, quindi, qualunque elle siansi, due brevi quistioni ch'io verrovvi esponendo, ed accordate benigno il vostro compatimento, a chi questa mane, per la prima volta, stampa un'orma giovanile (1), nell'arduo sentiero della criminale avvocheria.

1.ª È veramente autor del furto colui, che siede su lo sgabello dei rei?

2.ª E non essendolo, di qual grado fia la colpa e la pena? Vediamolo.

Era il mezzodì del 21 ottobre 1840, quando la sagrestana della chiesa di S. Agostino, in Salerno, Te-

(1) Nell'anno vigesimosecondo dell'età mia.

resa Esposito, chiusa la porta di essa, ritirossi in casa per cibarsi. Ritornata, dopo mezz'ora, alle sacre cure del tempio, andò difilata a riporre la suindicata chiave in un solito sito della Sagrestia. Riuscita in Chiesa, s'imbattè nella testimonia Serafina Palladino, dalla quale fu garrulamente rimprocciata, perchè il simulacro venerando della Vergine di Costantinopoli non era illuminato dalle consuete lampade. Entrambe si avvicinano all'Altare, e danno subito alimento alle sacre fiamme. La Palladino, più accorta dell'altra, vide infrante le lastre del quadro della Vergine: vide involati i preziosi votivi oggetti, che testè la fregiavano, a testimonianza di sue glorie divine. Inorridisce: ne avverte la Esposito: entrambe concepiscono il sospetto, che una mano sacrilega, nel breve tempo dell'assenza della Esposito, furati avesse e i ciondoli, e le anella, e le mostre, e i monili. Precipitano fuori della Chiesa: ne informano il vicinato: chiassano: appagano l'innato femminil talento di sempre garrire. Intanto giugne il Parroco, a cui si ragguaglia minutamente l'accaduto, del quale ei fa rapporto al RegioGiudice, pregando, in caso fosse scoperto, impunità al ladro. Mentre la ragunaticcia femminil brigata sperava e pregava punizione al sacrilego rubatore, ecco un messaggiero, tutto ansante, venir precipitoso ad annunziar l'arresto di un giovane. Allegramente, ei dice, il ladro è stato scoperto, il ladro sta sulle prigioni: egli ha indosso gli oggetti. Molti della brigata andarono curiosi sulle prigioni di Salerno, a contemplare le forme di quel tale, che si reputava aver osato di profanare il tempio del Signore. L'imputato Polisciano servì di spettacolo a quel gentame: ed indi passò, dalle carceri,

innanzi al cospetto delle autorità indagatrici delle cose penali, sempre seguito da popolar codazzo.

Ecco il fatto semplice emergente dal processo. Parliamo delle pruove a carico.

Dalla confusione degli atti: dal turbamento del volto, quando il Polisciano fu sorpreso sulle prigioni: dall'essersi veduto ne' dì precedenti, e nel mattino dell'avvenimento, un giovane a lui simigliante: dall'avergli trovato in dosso gli oggetti furtivi: dalle sue contraddittorie risposte, ognuno inferì dover egli e non altri essere il reo. A tutto questo si aggiugne il deposto da Raffaele Porpora, e Carmine Ventre, de'quali, il primo, poco pria dell'avvenimento, vide un giovane uscir della Chiesa col capo inchinato, come persona, che vada in cerca di cose perdute; e l'altro il vide starsi a sedere vicino alla sacra fonte, vestito con maglia di lana bianca, giustacuore, calzone color cece, e le scarpe: parvegli forestiere, ed infine, in legale atto d'affronto, riconosce l'imputato per quel desso, che vide nella Chiesa. Il Parroco signor Turco e la sorella D.ª Carmela, riconoscono anche il Polisciano, per quel giovane, che nella sera precedente al reato, dovettero scacciar di Chiesa, per essersi quivi addormentato. Allora vestiva come ne'dì precedenti, di sola camicia e calzone di color cece.

Sono queste le pruove del carico, le quali non mi paiono valide e sufficienti per condannar francamente Polisciano come autore del furto.

Ed in vero, o Signori, chi condannerebbe un uomo, nel quale si scorgessero solamente segni di smarrimento, dubbiezza di parole, somiglianza remota e d'abiti, e di forme?

È tale questa umana argilla, che ad ogni menoma impressione si commove e turba: e spesso i moti più

innocenti di essa, vengono mal compresi, da chi è poco avvezzo a scrutarne le origini, a conoscerne la natura. Fallace sarebbe quel giudizio che solamente si attenesse a questa specie d'indizî per base d'una sentenza di condanna. Dessi allora son gravi e ritenibili, quando si collegano ad altre pruove inconcusse, indubitate. Se l'imputato mostrossi smarrito, non era d'uopo maravigliarne. Convinto forse d'essere detentore di cose furtive, quel turbamento era in lui necessario, ma non appalesava però altro più forte argomento di reità. Insomma dal turbamento del volto non deriva la certezza d'essere stato egli e non altri il ladro.

La somiglianza approssimativa degli abiti, tra colui che fu visto in Chiesa precedentemente, e l'imputato Poliseiano, è tal cosa, che per sè sola, non basta neppure a costituire una pruova certa. Le impressioni tutte, dipendono nella loro esattezza, dalla perfezione dell'organo, che le riceve e ministra. La imperfezione di questo produce l'errore di quelle; e quinci, forse, deriva, che non a tutti gli uomini si appresenti lucida e schietta, l'immagine del bello e del vero: ma solo a quei pochi eletti, che sortirono da natura eminente perfezione organica. Un insigne italiano, adottando questi principî, diceva, che il Conquistator francese ebbe in lui stampata da Dio, un'orma più vasta di spirito creatore. Oh quante volte accade, ed ognuno può averlo sperimentato, che i nostri sensi han creduto di apprendere una cosa, mentre ne hanno appreso un'altra! Laonde gli atti di affronto, allora solamente potrebbono ritenersi come pruova solenne, quando, colui che riconosce, abbia un'idea perfettissima dell'oggetto, o della persona messa in relazione con altre approssima-

tivamente somiglianti. Chi malamente ha veduto Cajo, non può distinguerlo che malamente fra' consimili, ed allora, la prevenzione, forzando il cuore a porgere falsi assentimenti, fa che la giustizia, senza addarsene, sia travolta nel vortice degli errori e dell' inganno. Massima, dunque, debb'essere la cura del magistrato inquisitore nel raccogliere queste pruove giudiziarie, la fallacia delle quali, scorgesi limpida nell' atto di affronto di Polisciano.

Ei mirasi trasmutato come il Proteo della favola!

Raffaele Porpora assicura di non averlo distinto, quando uscì dalla Chiesa, nè il distingue innanzi al Giudice.

Carmino Ventre, al contrario, lo conosce e distingue fra' consimili. L' uno il dice vestito in un modo, l'altro in un altro.

Il Parroco signor Turco, e la sorella, il riconoscono ugualmente, ma il dipingono vestito sempre diversamente. Or vediamo Polisciano con maglia di lana, giustacuore, calzone lungo e scarpe, come assicura Carmine Ventre; ora soltanto col giustacuore e calzone, come vogliono il Porpora, e la Turco. Interrogato infine dal Giudice inquisitore, sappiamo, che nel dì del reato, iva egli altiero d' un bel faldato cappello, e, per antitesi plebea, nudo e brutto nei piedi. Tant'è la fallacia della pruova, di che ora discorro! La stessa persona veduta ugualmente da tanti occhi, è poi additata o descritta in tante guise diverse!

E qui almeno si arrestassero gli errori! Si pretende che nel dì precedente al reato, Polisciano fosse stato visto in Chiesa.

Noi rispondiamo a coloro, che tanto assicurano, che, o mentiscono per la gola, o s' ingannano a partito:

perciocchè quattro testimonî a discarico vi han deposto ch'egli nel 20 ottobre fu visto in Campagna, sua patria. S'è probabile, adunque, che nel 21 ottobre Polisciano fosse visto in Salerno, è impossibile però, che nel giorno prima, fosse presente, alla stessa ora, e in Salerno, e in Campagna. *Nessun corpo può occupare due luoghi nel tempo istesso:* ed un fatto che supponesse il contrario sarebbe una violazione d' una legge della natura universalmente riconosciuta, che non vi è testimonianza positiva, qualunque fosse il numero dei testimonî, che possa farla ricevere per vera in una Corte di giustizia. Così l'*alibi*, dacchè è provato, presenta la pruova la più soddisfacente dell'innocenza dell'accusato. Epperò se la famiglia Turco, ed altri, depongono un errore nel deporre questo fatto, perchè non concedere alla difesa la possibilità ch' eglino errassero ugualmente nell'atto d'affronto, e nel giudizio ch' emisero su Polisciano?

Ei si ricordi, che all'annunzio dell'arresto del giovane ignoto, tutti coloro che deploravano innanzi la Chiesa il sacrilego attentato, trassero curiosi sulle Prigioni di Salerno, per pascere il guardo nelle sembianze esose di lui. Or, miei Giudici, nessun dubitava che quegli non fosse il ladro. Laonde ognuno si prevenne e preoccupò sua mente in un concetto forse erroneo: ognuno fu certo che Polisciano fosse il ladro, mentre in fatti poteva non esser lui. E chi vi assicura che coloro che il videro sulle prigioni, non fossero stati poi chiamati a riconoscerlo nell'atto di affronto? E poteva questo atto riuscir legale e ritenibile, quando già si avea una precedente nozione della figura di Polisciano? Chi vi assicura che quel Ventre, e quei Porpora no.

lo avessero veduto sulle prigioni, e poi riveduto e riconosciuto nell'atto di affronto? Io dunque mi apponeva al vero, quando dissi, che cotesta pruova non sempre si raccoglie con esattezza, e spesso riesce funesta alla società, come potrebbe riuscir funesta nel caso nostro, se la riteneste legalissima, ed inoppugnabile.

Se resta, dunque, indubbiamente assodato, che in dosso a lui furono trovati gli oggetti furtivi, resta del pari indubbiamente chiarito, ch'egli non fu il ladro.

Ma potrà dirsi manifesta in lui, la scienza della detenzione? Havvi pruova di questo elemento psicologico? Qual fatto esterno ne rivela l'esistenza? Tutto è mistero.

E se, o Signori, tutto è mistero, l'imputato non può rispondere giuridicamente della *scienza* della ricezione, e non potete neanco punirlo come sciente ricettatore.

Ma se poi tropp'ardua vi sembri, quantunque possibile, codesta ipotesi, non vogliate giammai ritener l'altra, enunciata nelle conclusioni dell'onorevole Pubblico Ministero.

Troppo aspra è la pena di otto anni di reclusione per un giovane d'incensurata condotta precedente; e che non può essere ritenuto inevitabilmente, come l'autore materiale del reato.

Il solo dubbio è per voi certezza, e voi non isdegnerete di accoglierlo, e di fecondarlo; e per me fia ricordevole questo giorno, in che, non solo diedi il primo passo nella via del foro, ma concorsi debolmente a scemare il peso della sventura, a quegli che da voi medesimo, Sig. Presidente, fu affidato alla debole mia difesa.

Salerno 29 luglio 1841.

Il Pubblico Ministero chiese 8 anni di reclusione.

La G. C. lo condannò a 6 anni di relegazione.

Per Maria Ruocco

Imputata di complicità in furto accompagnato da omicidio

Varium et mutabile semper foemina.
Virgilio.

Signor Presidente, Signori,

La prima scorsa che diedi a questo grave processo, destommi nell'animo un vivo senso di maraviglia e di dolore, tra perchè vedevo la torta confusione, e la insueta orditura di esso, e perchè scorgevo manifestamente oppressa l'innocenza sotto il peso della calunnia. Mi pareva, in sulle prime, che l'ingegno debolissimo, non avesse virtù bastevole a distrigarmi dalla farragine delle pruove, le quali, con sembianza di vero, schieravansi paurose d'innanzi alla mente, e la scombuiavano. Non vedevo gli accusatori, e poi gli scoprivo negli accusati. Non si manifestava l'inquisitore, e poi lo intravedevo in ogni testimonio. Non trovavo la specie, e pur mi si offeriva l'ingenere. Vedevo sempre il delitto, ma sempre mi sfuggiva il delinquente. Riesaminando poi riposatamente le cose, ne vidi tutta la insussistenza, e rimasi alfine rincorato dal pensiere di poterle facilmente abbattere. Se al proposito verrà meno il dire, supplirà al trionfo della causa, l'ingegno più adulto degli onorevoli miei colleghi; e supplirete voi medesimo, Sig. Presidente, che solete sempre accordare benigno compatimento alle poverissime parole dell'inesperto difensore.

Nel mattino del 29 novembre 1840 in Prajano, si trovò morta in propria casa una poverissima donna di 84 anni. Le indagini giuridiche accertarono che cotesta nonagenaria, certa Catterina Buonocore, si morì per effetto di gravi percosse. La pubblica voce aggiungeva che l'uccisione fosse accompagnata da furto. Il doppio reato era circondato da profondo mistero, quando cominciò fra' giudicabili, Carolina, Maria e Ferdinando Merolla, e Maria Ruocco una gara accanita di accuse capitali. Ciascuno adiva spontaneo la potestà giudiziaria, ed accusava l'altro, non iscolpando sè stesso, finchè si agglomerarono a comun danno tali e tanti sospetti di reità, per quanto valsero a farli arrestare, e tradurre innanzi a voi. Funesto esempio degli odi fraterni, che al dir di Tacito, sono i più acerbi fra tutti! Vi è noto che gl' imputati sono stretti parenti.

Laondo per discolpare Maria Ruocco dall'accusa di complicità nel doppio reato, è mestieri ricorrere alle pruove, o meglio alle strane denunzie che ci porgono gli stessi accusati.

Dimostreremo, partendo la tesi in quattro capi, di non costare della reità di Maria Ruocco. 1.° perchè il furto non può ritenersi, senza la pruova della esistenza e mancanza degli oggetti furtivi, e di altri elementi legali; 2.° perchè non regge la esistenza del concerto, tra la mia cliente e Maria Merolla; 3.° perchè è incredibile il voluto colloquio di coteste donne, svelatore del doppio reato; 4.° finalmente perch'è falso l'assunto dell'accusa intorno all'epoca del furto e dell'omicidio.

1.° Emerge chiaramente dal doppio processo, che la casa di Catterina Buonocore era inaccessibile ad ogni uom che ci viva. Sembra che cotesta nonagenaria si fosse

divisa, temendone il contatto, dal consorzio degli uomini. Languiva la sventurata nel fondo della miseria, e spesso ricorreva alla carità delle donne del vicinato, per aver l'obolo con cui stentatamente alimentar sua vita. Nessuno però penetrava giammai nel suo tugurio, e nessuno potea conoscere le suppellettili che le appartenessero. Ecco la necessità intrinseca del difetto assoluto di pruova sulla esistenza degli oggetti furtivi. E perciò il processo è muto su tale elemento, e l'accusa non può sostenersi senza il concorso di esso, specialmente nella mancanza di qualsiasi altra pruova che accenni anche remotamente al furto: perciò riescirono infruttuose le visite domiciliari, non potendosi trovare un oggetto, che non si sa di essere stato involato. Laonde non resta per questa parte di accusa, che il solo illegale elemento della voce popolare, che diceva la Buonocore essere stata rubata: ma non potendo una Corte di giustizia elevare a pruova legale un siffatto vaghissimo elemento, voi certamente non riterrete il furto. Mancheremmo di rispetto al vostro senno, Signor Presidente, se più insistessimo sopra un così lucido argomento. Ritenendo dunque l' inesistenza del furto, passeremo al secondo capo.

2.° Chi ci svela, o Signori, i segreti di questa causa? Gli stessi accusati! Vediamo una gara nefanda di più nefande accuse fra persone uscite dall'alvo d' una stessa donna, aventi il sangue medesimo nelle vene. Le vediamo scagliarsi l'una contro l' altra, e colmarsi delle più nere imputazioni. Quarta fra questa efferata famiglia, è tratta anch'essa la donna, ch'io difendo. Maria Ruocco è accusata di complicità nel doppio reato, per rivelazione degl'imputati Ferdinando e Carolina

Merolla. Esaminiamo dunque coteste dichiarazioni.

Ferdinando Merolla, pieno la mente di sanguinarie notizie contro la sorella Maria, e contro Maria Ruocco, sente in sua coscienza il bisogno di rivelarle alla giustizia; ma temendo di rimanere anch' egli impaniato nei lacci di quella, resta mutolo per due giorni dal dì dell'omicidio. Si destreggia poi, ed immagina un mezzo come salvarsi, spedendo Maria Rispoli al Dottor D. Luca Franco, per dirgli, ch'ei vorrebbe manifestare dei fatti riguardanti l'omicidio. Il Franco non solo acconsente al colloquio, ma lo affretta e desidera, animato dal zelo di far palese alla giustizia un tanto misfatto. Il Merolla adunque nella sera del 1.° Dicembre si presenta al Dottore, e gli dice così: « Nella decorsa settimana, « e se mal non ricordo, Mercordì 25 Novembre, nella « strada detta li Ruocchi, vicino la mia abitazione, « stava discorrendo Maria Ruocco, e mia sorella Maria. « Quella diceva: Ne Marì, Catarina Buonocore nu nta « ddate le sciuscelle? al che mia sorella sorrise; e la « Ruocco ripigliò: Ne Marì, quanne vulimme jì a dar- « le na foca ngaune, io songo all'ordine. Qui terminò il « discorso.

Signor Presidente! In una pubblica strada, in pieno giorno, fra molte vicine abitazioni, si concerta ad alta voce un delitto di sangue? Non si cercano in questi casi i più segreti nascondigli, le più riposte mura, e quivi trattar del modo, del luogo, e del tempo a segretamente versare il sangue dell'uomo? Ma pur concessa tanta imprudenza, tanta sfacciataggine di concerto, chi non vede le inverosimiglianze di questa scena, chi non maraviglia all'aspetto del contegno stranissimo d'una fra le donne che intertenevansi nel dialogo? Parlo di

Maria Merolla. Come può credersi che cotesta donna ammutisse, che solo si limitasse a rispondere con un sorriso al reo disegno, il quale, secondo l'accusa, dovea per loro medesime incarnarsi? S'ella dunque non rispose, dobbiamo inferirne, che non acconsentì, e che il progetto nefando, se pur fu espresso, morì sul nascere, senza nemmeno contaminare la volontà di quelle due donne. Vuolsi, in tai casi, volontà manifesta e deliberata di commettere il reato, senza di che non esiste l'elemento del concerto, invocato dall'accusa. Chi dice concerto, dice armonia della potenza volitiva fra correi, e cotesta armonia non può certamente sorgere dal silenzio, che, in altri termini, è elemento negativo, o almeno dubitativo della volontà. Ma oltre di ciò, noi insistiamo sulla inverosimiglianza del dialogo, poichè tutte le circostanze di esso, lo conclamano bugiardo. Domandiamo all'accusa. Se Ferdinando Merolla, come si dice, vedeva ed udiva le due donne dialogizzare insieme, non doveano, anch'elle, veder lui? E vedendolo, sarebbero state così stolte, da mettere su, niente meno, che un dialogo di assassinio? Queste cose, ragguardevole Signor Presidente, sono inconcepibili, e palesano il reo pensiero di voler sorprendere e manomettere la giustizia; ma voi nol consentite giammai, e sempre con acceso zelo mettete a nudo il turpe aspetto dell'insidia, e del mendacio, e solamente quelle pruove, che emanino da fonti pure, credibili e legali, quelle sole eleggete a sostrato del vostro convincimento. La legge vuol pruove, cioè fatti moralmente o fisicamente credibili, e non già fole ed assurdi, che sono il contrario di quelle, e ch'essa ripudia sdegnosa, abbandonandoli alla fantasia del No-

vellista e del Romanziere. Laonde la difesa francamente sostiene, che quel dialogo non fu mai, e che voi nol riterrete, sia per l'impossibilità del discorrersi in pubblico e ad alta voce di progetti criminosi, sia pel contegno antinaturale di Maria Merolla in un dialogo che principalmente e funestamente la riguardava, sia per la fisica impossibilità, che due punti aventi gli stessi raggi visuali, dall'uno si vedesse, dall'altro no; sia per l'artifizio usato dal Merolla nel far parlare solamente colei, che meno gli premea, e di troncar poi la parola in bocca alla sorella.

Nè valga il dirmi, che Maria Ruocco, conviene in questa parte di accusa. Permettetemi Sig. Presidente, di non credere alle balordaggini di coteste donne, che dicono e si disdicono, che accusano e si accusano, che, insomma, han ripieno il processo di dichiarazioni inverosimili, contraddittorie, calunniose. Permettetemi di creder piuttosto alle leggi morali, e a quelle di natura, e non già a'loro detti informi e nefandi, altrimenti dovreste ciecamente condannarle, senza neppur sentire la debole voce del difensore.

Svanito adunque questo secondo capo d'accusa, passo al terzo, che forse è il più importante.

3.° Verso le ore due della notte del 26 novembre 1840 passavano Maria Merolla e Maria Ruocco per dentro il cortile di Carolina Merolla, discorrendo insieme. La Ruocco portava un sacco, ed una caldaia di rame in sulle spalle, e diceva: Maria, torniamo indietro, chè quella non fosse morta ancora, e domani mattina siamo rovinate. La Merolla non risponde: entrambe rapidamente spariscono fra le tenebre. Strana apparizione! Misteriosa scomparsa! E chi ci regala questo fatto?

Ci viene forse da qualche nemico di quelle donne? No, voi già lo sapete, il processo è pieno di questi scandali, è la sorella stessa di Maria, è Carolina Merolla, che ce lo svela. Nè qui finiscono le rivelazioni. Ella soggiunge, che, la dimane, le si presentarono le notturne amiche, e le dissero. *Carolina per carità, non manifestare, che ieri sera ci vedesti passare per dentro il cortile colla caldaia ed un sacco pieno, mentre ci avvedemmo che tu ci guardavi da sopra la scalinata. Allora Carolina rispose: se volete che io taccia, manifestatemi donde venivate. E quelle soggiunsero: Andammo a rubare Catterina Buonocore, ed avendola buttata tre volte per la scalinata della seconda stanza, non voleva mai morire: sembrava morta, ma poi si alzava; epperò fummo necessitate trascinarla per terra, dalla prima stanza d'ingresso, fin dentro la cucina, ove la lasciammo semiviva.*

Signor Presidente! Due donne fumanti ancora le mani del sangue della vittima assassinata, vanno placidamente, e ad alta voce, per la seconda volta, discorrendo dell'eccidio testè commesso. Vediamo le strade di Prajano, convertite nel Portico di Atene! I più interessanti argomenti si discutono nella pubblica via, e s'incontrano sempre ascoltatori non visti, ma veggenti! È tanta la sfrontatezza delle accuse in questa causa!! Non è vera, dunque, la sospettosa trepidazione, che invade il cuore dell'omicida, e lo incalza e l'agita incessante, ovunque egli vada, ovunque egli stia? Non è vero, ch'ei teme puranco dell'aura che spira, del suono stesso di sua voce? Sarà dunque una follia l'esperienza di tanti secoli, che ammaestra esser naturale, che chi versa il sangue dell'uomo, non che favellarne, disdegna pur di rimembrarne lo eccesso?

Crederemo, che Carolina Merolla, uscita fuor della porta di sua casa, come vuolsi, per un bisogno naturale, vedesse le due reduci uccidritrici, ne sentisse i discorsi, e poi non si avvicinasse a quelle donne per chiedere della cagione che le spinse a tanto misfatto, quand'essa finalmente era germana di una di quelle? Se avesse un'anima ingenua, fraterna, qual pur dovrebbe essere in un petto sì giovanile, non doveva ella inorridire, credere una menzogna quel che usciva dai labbri di sua sorella? Non avrebbe dovuto, suo malgrado, essere spinta fra le braccia di lei, e consigliarle qualche mezzo di salvezza, d'impunità? Poteva ella rimanersi, quasi automa, in tanta iniqua indifferenza, senza mostrar dolore, senza movere accento? Ma non indifferenti almeno doveano mostrarsi quelle due donne, vedendo che la Carolina aveale scorte. Ciò che si vuole che le donne facessero nel dì seguente, doveano farlo in quel momento stesso: doveano scongiurarla, colle lacrime agli occhi, che non disvelasse i segreti di quella notte orribile: non doveano sciogliersi dalle sue ginocchia, fino a che le calde preghiere non fossero state esaudite con la giurata promessa di silenzio profondo. E non avendo ciò fatto nè quelle, nè questa, dobbiamo francamente asserire che la dichiarazione di Carolina è falsa. Nè credasi, che, per sola forza sillogistica, il difensore proclami cotesta falsità. Ne volete una pruova maggiore? Vedetela nella confidenza fatta da Carolina a Maria Rispoli, a cui non disse già che quel discorso fu profferito da tutte e due le donne; ma che la sola Ruocco diceva di aver ella buttata la Catterina tre volte per le scale della seconda stanza; e questa confidenza, Sig. Presidente, fu prima che la Ca-

rolina dichiarasse innanzi al Giudice. Ma donde le cagioni, che spingevano cotesta maligna scioccarella a snocciolare tante menzogne? Uditelo francamente dalla sua bocca stessa. Perch' ella non sapea che dovesse dire: perch' ella prima di deporre innanzi al Giudice andò a consigliarsi da Maria Rispoli: perchè in seguito andò da sua sorella Maria, detenuta nel carcere di Positano, e le promise d' esser pronta a spergiurare purchè alla sorella giovasse: allora Maria le disse « *Carolì leva la culata da cuollo a me, e menela ncuollo a Maria Ruocco.*

Sciagurate! La consigliera più iniqua della consigliata! Ecco gli effetti di quei rei consigli; ecco gl' intrighi del processo; ecco la cagione per cui Maria Ruocco è implicata in questo giudizio. Dalla stessa accusatrice ci vien porta la fiaccola della verità per condurci luminosamente fra le tenebre di questo processo. E voi, Sig. Presidente, crederete a Carolina Merolla? I suoi detti, le sue menzogne, le sue contraddizioni, le sue calunnie, vi strapperanno dalla coscienza un voto di condanna? No, voi non la crederete, io ne vado altieramente sicuro, chè in questa sola confessione di lei, nata in un momento in cui l' animo era punto dal rimorso delle colpe commesse, in questa sola confessione, riterrete la precipua difesa di Maria Ruocco.

Ma perchè, ripiglia l' accusa, nel sentire la morte della Buonocore, profferì ella queste parole « *tenta me, tenta me, già devo andare carcerata!* Chi son coloro, Sig. Presidente, che riferiscono coteste parole? Ma voi già lo sapete, voi già siete stanchi di queste baie. Ci vengono dalla famiglia Merolla, da questa novella razza tiestea. E non basterebbe questa sola impurità di origine per ritener falsissime coteste parole, se pur

non voleste darvi la pena di averne una completa certezza, riscontrando le dichiarazioni rivelatrici di questo fatto? Vuolsi, che Ferdinando e Rosa Merolla, non che Giacomo Russo, loro zio, udissero ad un tempo, e nello stesso luogo, le parole surriferite. Ebbene, ciascuno le riporta profferite in un giorno diverso. Rosa Merolla, dice averle udite nel dì 30 novembre. Ferdinando Merolla, nel dì 29! Lascio a voi le riflessioni su questo fatto. Mi avveggo di avervi troppo annoiato, rilevando le turpitudini di sì rea famiglia. Parlerò dunque dell' ultimo capo, ed ò finito.

4.° Qual fu il giorno della morte di Catterina Buonocore? Ve lo han detto uniformemente i testimoni a discarico, i quali non sono stranieri al processo, ma riprodotti dalla difesa. Vi hanno tutti assicurato ch' ella era in vita la sera del 28 novembre 1840; cioè due giorni dopo l' omicidio.

Grande Iddio! Ecco sparite le larve paurose dell' accusa; ecco annichilito il processo; ecco il trionfo della causa!!

Or che faremo, o signori, di tutto il treno delle pruove, cospiranti a stabilire fatti, che risguardano unicamente il giorno ventisei novembre? Che faremo delle accuse della razza Merolla? Qual senso avrà più quel concerto delle due donne, qual fia lo scopo di quelle notturne apparizioni, di quei dialoghi, di quelle confessioni, e supplicazioni?

Diremo, che mentre Catterina Buonocore giacea cadavere nelle sue stanze il 26 novembre; sorgesse poi dopo due giorni a novella vita, e sentisse e rispondesse con voce ferma e sana, siccome vi han deposto i testimoni, che andarono a picchiare l' uscio di sua casa!

2

Ben dicevamo adunque che le denunzie dei Merolla, eran piene di turpi menzogne, e che la vostra giustizia dovea disprezzarle, anche perchè è canone di giudicatura di non credere a testimoni, che abbiano interesse nella causa; e voi ricordate come il più grande orator di Roma in una sua arringa diceva ai Giudici Romani, che neppur l'Affricano, al cui nome era congiunta l'idea di chi conquistò la quarta parte del mondo, neppure Scipione Affricano avrebbe potuto deporre in giudizio, laddove avesse avuto interesse nella causa.

E ben diciamo ora finalmente che Catterina Buonocore era in piena vita, fino alle ore due della notte del 28 novembre, e che perciò l'atto di accusa, non potendo sostenersi, senza la pruova che l'omicidio fu commesso nella sera del 26 ed alle ore due, è simile ad una piramide rovesciata, che vorrebbesi far reggere sul suo vertice.

Ci auguriamo adunque, che la Gran Corte dichiari non constare del doppio reato.

Salerno 10 dicembre 1841.

Il P. M. domandò 16 anni di ferri per Ruocco e Merolla, ritenendo il solo omicidio.

La G. C. dichiarò non constare dell' omicidio e del furto, ed ordinò più ampia istruzione.

Per Pasquale Staibano

Imputato d' omicidio involontario

> **Nella colpa non vi è la volontà di violare la legge, ma vi è quella di esporsi al rischio di violarla.**
> *Filangieri.*

Signor Presidente, Signori,

Dopo aver incallite le fibre all' aspetto pauroso dei foschi perigli del mare: dopo averli, con assidua vicenda, affrontati e superati: dopo una vita di affanni, di geli, di ardori, di miserie: nell' età di sessantaquattro anni, e per la prima volta, è tratto colui innanzi al Tribunal di sua patria, come reo di mortale imprudenza nel suo procelloso mestiere.

Ma chi sarà che a tanta esperienza possa creder congiunta imprudenza cotanta? Il Pubblico Accusatore! Egli grida a Staibano: Audace, perchè sciogliesti dal lido di Majori, carico il palischermo di quindici persone, e di sei cantaia di merce, mentre il mar minaccioso annunziava prossima la procella? Perchè non ti movesti alle grida de' periglianti imbarcati, e non li scendesti alla spiaggia di Bellagaia? Perchè non sentisti i consigli del timoniere, e preferisti lo scoglio, innanzi a cui la barca fu inghiottita dalle onde, e non piuttosto la spiaggia, ove agevolmente potevi salvarti?

Oh la furia delle inchieste! E chi diè loro argomento a sollevarsi? — Gli stessi imbarcati, i superstiti del naufragio. E noi, o Giudici, crederemo solennemente a chi, fra lo spavento della morte, fra il vomitar dalle

fauci l'onda ingoiata, a chi, per dirla col divino Alighieri,

. . . . « Con lena affannata,
« Uscito fuor del pelago alla riva »

fa vendetta del superato periglio, deponendo contra colui, che vuolsi, aver dato causa al naufragio? Potranno ritenersi costoro come testimoni indifferenti, impassibili, non prevenuti in niuna guisa contro l'imputato, o piuttosto come offesi, come querelanti?

Io nol credo, e voi nol crederete neppure, Sig. Presidente, quando specialmente avremo esaminati gli argomenti della colpa.

1.° Perchè Staibano sciolse dal lido, con mar minaccioso, con barca stracarica?

E perchè, ridomando io, tutti coloro che montarono sulla barca, e che or depongono a suo carico, e tanto mostransi conoscitori di tutt' i pericoli espressi nelle loro dichiarazioni, perchè mai non si ristettero dallo affrontare un quasi certo pericolo? Dov'è colui, che volontario sfidi un naufragio? Delle due l'una — O si accorsero del pericolo, o lo ignorarono. Se il conobbero e disprezzarono, non han ragione di rimproverare all'imputato una colpa comune. Se ingannaronsi, come certo ingannossi, ma men di loro, l'imputato, perchè poi ad un sol tratto divengono professori di scienza nautica, e rinfacciano a Staibano la sua canuta ignoranza? Essi adunque nell'esser partiti da Majori in quello schifo tanto carico di roba, ingannaronsi e non videro il pericolo, altrimenti non avrebbero affidata la propria vita a'marosi divoratori della procella. Le loro dichiarazioni dunque sono irragionevoli ed assurde.

Ma vi è dippiù. Staibano si opponeva in Majori all'imbarco di tutte le quindici persone, non perchè il mar minacciasse, come dicono i testimoni, ma perchè il carico era eccessivo. Ei non voleva ricevere tutt' i passeggieri, ma non venne udito, e fu sforzato a partire. E che pretendere di più dal coraggio di un uom di mare? Egli obbliò per un istante questa indispensabil virtù del nocchiero, ed aprì la mente ai freddi consigli della prudenza: ma quando si vide incalzato, si vide costretto a partire, partì.

Ma l'accusa avrebbe forse voluta una più decisa opposizione. E come pretenderla da chi, pel corso di tanti anni, è avvezzo a lottare co' più spaventevoli perigli? Nella mente di costoro il pericolo non ha nome, e quindi non può pretendersi la saggia previdenza degli uomini freddi e pacati. Quanta potea richiedersi antiveggenza nel giudicabile, prima di partir da Majori, tutta fu per lui adoperata, quindi, Sig. Presidente, egli è scolpato dalla prima inchiesta del Pubblico Ministero.

2.° Ma perchè, soggiunge l'integerrimo Magistrato, perchè quando il timoniere Domenico Marciano, disse entrar nella poppa molt'acqua, e la barca adeguarsi quasi alla superficie del mare, perchè non prendesti la spiaggia di Bellagaia, a cui non eri molto lontano?

E forse, Sig. Presidente, Staibano non tentò anche questo mezzo di salvezza? S'egli non diresse il palischermo difilato alla spiaggia, non fu certo per improvvido consiglio. Ei temeva, che dando in secco nell'arena, non venisse a sofferire, e quindi ad aprirsi la carena, ed ecco che la sommersione degli inesperti

del nuoto, era per tal mezzo inevitabile. Solo un raggio di salute balenogli alla mente, e fu come il lampo nella notte del naufragio, che illumina e addita uno scoglio al pavido nocchiero. Staibano vede uno scoglio molto sporgente nel mare; pian piano fa di avvicinarsegli collo schifo, sperando di salvare gli atterriti passeggieri: Voga, voga... son già presso allo scoglio... tutti mandano un voto di grazie all'Altissimo.... infelici! Lo schifo va a picco, sei vite si spegnono! Fatto miserando, fatto raccapricciante!! Ma qual ragione, qual coscienza, qual legge, saprebbe soggettare Staibano a redimere nella prigione, come chiede l'accusa, la morte di quelle vittime? Non furono desse nel momento di salvarsi, per opera di lui? Qual colpa, che in un movimento della barca, movimento, a cui dier causa gli stessi passeggieri, per l'ansia improvvida di afferrar subito lo scoglio, qual colpa, io dico, che questa speranza riescì vana? *Sic volvere parca*, direbbe Virgilio; così volle, io direi, chi troppo smanioso, tentò sottrarsi al periglio, soggettando la barca a piegar tutta da un lato. Pace adunque alle anime di quei miseri: libertà al vegliardo nocchiero.

3.° Ma perchè la voce pubblica il chiama, per antonomasia, il pazzo? Perchè, risponde l'accusa, è azzardoso, è audace navigante.

E questo coraggio, o Signori, può tornare in biasimo a chi è costretto a lottare con le furie dell'Oceàno? Non si può essere buon pilota, senza saper disprezzare la morte. Che mai sarebbe un codardo nocchiero? Ogni spirar di vento, ogni apparir di nube, lo fugherebbe mille volte al giorno nel seno dei porti. Nò, il solo coraggio può figurargli facile ogni ardua impresa:

chi non ha core, lasci le vie del mare, l'Oceano respinge i vili, e solo si ammansa sotto il nettuneo tridente, simbolo di fortezza. Incolpar di coraggio un uom di mare! E non il disperato coraggio di un navigante, condusse gli Argonauti al conquisto del Vello d'oro, fra' quali, l'orfica cetra, temprava maravigliosi ed incitanti carmi, que' carmi, che ammansavano le belve, e spingevano gli uomini ad ogni forte impresa? Non un disperato coraggio fè scoprire ed aggiungere al mondo conosciuto, un mondo fino allora ignoto? Non un disperato coraggio evitò a' Cartaginesi, per molti anni, l'ira conquistatrice degli orgogliosi Romani? Non diè gloria a tanti nomi e italiani e stranieri? Non rende così potente su' mari la superba Albione? Dunque a un uom di mare non debb'essere ignoto il coraggio dei Giasoni, dei Colombi, dei Cartaginesi, degli Anglicani. Riassumiamo.

Parmi, o Signori, che il giudicabile siasi giustificato innanzi a Voi dell'accusa piombatagli sul capo.

Ei v'ha provato d'essersi opposto al carico smodato della barca, pria di sciogliere dal lido. Di non aver potuto prendere la spiaggia, perchè sfasciavasi la carena. Di aver tentato nel momento del naufragio di salvare i passeggieri sur uno scoglio, avvicinandosi al quale, lo schifo, mosso da quelli senza legge, fu ingoiato dalle onde. Di non poter esser vile, chi, per destino, è obbligato a pugnare col più spaventevole degli elementi.

E se nella colpa non vi è la *volontà* di *violare* la legge, ma vi è quella di esporsi al *rischio* di violarla, siccome l'immortal Filangieri ammaestra, deve esser rimasto provato, che nel giudicabile non vi fu *volontà*

di esporsi al rischio di *violar* la legge. Per ritenersi cotale estremo, vi bisognerebbe l'altro precedente, cioè la *cognizione* della possibilità dell'effetto, che l'azione produce, e nel caso nostro dovrebb'essere la *cognizione* della *possibilità* del naufragio. E siccome si è dimostrata l'assenza completa della *cognizione del pericolo*, così non può non ritenersi il fatto meramente *casuale* e non mai *colposo*.

Voi, dunque, assolverete codesto vecchio marinaro, che onoratamente ha stentata la vita tra i fulmini e le procelle, ed a cui gli stessi spaventi del fortunoso mare, gli stessi pericoli affrontati, or gli si drizzano contra, trasmutati in istrana cagione di nuove non previste sciagure, e gli minacciano una lunga prigionia. Ma voi non l'assentirete: la vostra sentenza lo salverà.

Salerno 1.° aprile 1842.

Il P. M. dimandò 3 anni di prigionia.

La G. C. dichiarò non costare della colpa, e liberò Staibano.

Per Donato Russo

Imputato di omicidio volontario

Chiunque voglia attentare alla pudicizia di una donna, sarà impunemente messo a morte dal padre, da'fratelli, o figli di essa.

Platone. Le leggi.

Item divus Hadrianus rescripsit, eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum.

Ad Legem Corneliam de Sicariis

SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI

Era ad altri, di me più valoroso, commesso di alzar la voce a prò del giudicabile.

Chiamato io a sostituirlo, sento di non poter, forse,

vittoriosamente adempiere al ministero di difensore, con quella energia nascente dalla piena cognizion del processo, e dalle mature riflessioni fatte sovr'esso, conciossiachè, vi è noto, che or ora mi si è addossato quest'incarco.

In tutt'altra causa, la mia coscienza saria stata ritrosa, ad assentire, che le labbra pronunziassero parole di difesa inconsulta: in questa, però, Sig. Presidente, mi avveggo di potermi affidare all'ispirazion del momento, poichè, trattandosi di difendere un canuto infelice, che per prepotente cagione, spense il seduttor di sua figlia, non vi è mestieri di un avvocato, ma semplicemente di un uomo.

1.° Il giudicabile Donato Russo, allegrava la sua canizle, nel mirarsi al fianco una vergine figlia. Il suo cuore esultava nel vederne la purità, la illibatezza; e nell'immaginarsi, che l'uomo destinato a cogliere il primo fiore di quella vergine figlia, sarebbe stato prima da lui benedetto a piè dell'Altare, e poscia gli sarebbe stato caro, quanto gli era cara la figlia. Egli, o Signori, con queste immagini lusinghiere, mitigava i geli della vecchiezza; ed il suo cuore palpitava di quell'ineffabile ardore, solamente noto a chi è padre. Infelice! Ei non sapeva quanto gli era dappresso la sventura: non sapea che la figlia ardeva di un foco segreto, peccaminoso: non sapea d'aver ella già carco il grembo del frutto di quegli amori: non sapea, che Camillo Greco n'era il seduttore!

Finalmente gli si squarcia il velo dell'orribil segreto. Egli tace, fremendo.... parla solamente il suo volto, irrigato d'un largo pianto. In quel padre, o Giudici, si ammira, fin qui, la fredda prudenza, mista a forte

sentimento di onore: poich'egli, in sulle prime, raffrena gl'impeti del suo cuore esulcerato, tenta i mezzi di sanare il suo onore, parla a molte persone, onde l'uomo seduttor di sua figlia la si sposi.

Quali sono le risposte di quell'impudico? Negative, oltraggi, vituperi. — E non solo questo — Sparge il Greco in quella terra la infame voce di aver trovata la giovinetta Russo non qual egli sperava: di aver saputo, che con altri ella mischiossi in amori, e simili turpitudini — E quel padre soffre ancora; e quel padre spera di piegar l'animo del seduttore.

2.° Spunta il giorno fatale (a). Egli muove spensierato, ed inerme per le vicine campagne, dove i mietitori raccoglìean le messi: fra costoro egli vede il suo nemico: quella vista gli schiude un abisso di amare rimembranze; il cuore gli fugge quasi da'suoi ripari: la mente è sepolta in un cumulo di esecrandi affanni: il suo stato, è stato d'infelicità e di orrore!

Egli intanto, inosservato, ode cantar da colui, una canzone racchiudente infame significato: era il canto di chi trionfa d'un commesso oltraggio: era il canto di chi, sfacciatamente disprezza l'oltraggiato. Allora egli comincia a smarrir la ragione: e pur, quella poca rimastagli, basta ancora a raffrenarlo: ma, oh l'insulto! ode un dialogo tra il suo nemico, ed un di quei che mietevano. — Perchè canti, o Greco, dicea costui, senza nulla pensare, che oltraggiasti una fanciulla? Non temi tu lo sdegno di suo padre? — Oh, non lo temo, rispondea l'audace! Ho una scure, con un buon palmo di taglio: rintuzzerò il suo sdegno.

(a) 30 Giugno 1811 in Castellabate.

Signori! Donato Russo sta ancora immoto: ogni uomo interroghi il proprio cuore: ponderi in sua mente, ciò ch'ei dovrà fare: ei seguirà gli altrui consigli.... ma arrestiamoci.... egli ha già preso il suo partito: ei vola: s'arma di schioppo, ritorna ov'è l'iniquo.... Camillo Greco giace nel proprio sangue!

3.° Ragguardevoli Giudici, che direm noi di questo omicidio? Si accorderà a quel padre, che in tal modo uccise il seduttor di sua figlia, ciò che si accorda a tutti gli altri uccisori? Godrà quel vegliardo il beneficio del numero secondo di quell'articolo, che tanto nobilita le nostre leggi penali? (1) Quelle parole sanguinose profferite dall' esultante impudico, mentre mieteva, costituiscono un delitto? Che si cerca dal Legislatore perchè l'omicida fruisca di questo beneficio? Vuolsi vedere come il suo cuore progredisca in un reato di sangue: voglionsi scrutare i suoi pensieri: misurarne il valore. S'egli, prima di alzar la mano omicida, fu esacerbato da minacce, gli fu mostra una scure, allora l'omicidio è scusabile, la pena è più mite: le leggi rispettano le umane passioni. Se, dunque, quelle minacce *« ho una scure con un buon palmo di taglio: rintuzzerò il suo sdegno »* scuserebbero ogni altro omicida, quanto non dovranno scusare un padre infelice, tradito ne' più teneri affetti del suo cuore, trascinato a delinquere negli ultimi poveri giorni di sua vita?

4.° Nè mi si opponga, che la minaccia, debb'essere profferita in presenza di chi la implori come *scusa:* in altri termini, che il Greco non sapea d'esser udito

---

(1) L'art. 377.

dal Russo. Nò, miei Signori: la legge non prescrive cotali estremi; nè lo potrebbe senza frustrare lo spirito che ne informa il dettato.

Anche senza esser veduto, potrebbe il marito, che, *impatientia justi doloris*, implori la scusa dell'uxoricidio, laddove si avesse la *pruova certa* di aver guardata la coppia adultera *in ipsa turpitudine*. Per ammettere la scusa è necessario, che si abbia la pruova, che l'*agente* non si spinse a delinquere, per la *sola* forza della *volontà*, ma pel *concorso* dell'impulso ch'ei s'ebbe dalla *minaccia*, o dal *delitto* qualunque. Se nella specie, Camillo Greco non profferiva quelle parole, l'omicidio non si sarebbe, forse, commesso. È necessario insomma di rimaner convinti, che la *minaccia* sia stata ascoltata dall'*agente*, ed abbia operata in lui la *reazione*, che dicesi *vendetta*.

5.° Osserva il Romagnosi, che come l'uomo per principio di natura è sensibile, così fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole e si rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Ciò dimostra, che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene, e lo assalire la cagione che lo produce, è un sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità, e di riflessione. Nel caso nostro, la minaccia udita dal Russo, suscitogli nell'animo una sensazione dolorosa, ed egli *assalì* la cagione che glie la produsse.

Un uomo, dice il Cavalier Filangieri, può uccidere un'altro uomo nell'impeto dell'ira, può ucciderlo a sangue freddo, può ucciderlo con maggiore, o minor

sevizia, può mostrare maggiore, o minor perfidia, maggiore o minor crudeltà. Il patto che ha egli violato, è sempre l'istesso: nell'uno, o nell'altro caso è sempre quello, col quale si è obbligato a rispettar la vita de'suoi simili. Ma nell'uno, e nell'altro caso può dirsi forse ugualmente reo, ugualmente punibile? Le circostanze dunque, che accompagnano uno stesso delitto, possono renderlo più o meno grave, più o meno punibile.

6.° Adottando noi, nella nostra specie, cotesti principi, diciamo, Sig. Presidente, esser cosa deplorabile il veder talvolta puniti gli omicidi volontari con la medesima pena, quantunque non avessero tutti lo stesso *grado di dolo*. Diciamo che certe volte i Giudici stessi lamentano questo vuoto nelle nostre leggi, quando debbono applicare le stesse pene a casi diametralmente opposti in quanto alle cagioni che produssero il delitto. Gli uxoricidi, per esempio, son quasi sempre diversi riguardo al principio che li move, mentre son puniti sempre con la morte, allorchè non concorrono le scuse previste dalla legge. Ciò dipende, a creder nostro, dacchè non si tiene in conto veruno il *grado di dolo*, o la intensità subbiettiva ne' misfatti. Solamente ne' delitti si può ricorrere all'applicazione delle circostanze attenuanti: mentre la estesa famiglia dei misfatti rimane orbata di tanto benefizio. Il Legislatore francese non ha sdegnato di ammettere nel suo Codice penale il sistema delle circostanze attenuanti per ogni specie di reato, sistema che per quanto è funesto, senza l'uso di molto criterio, e di molta coscienza, altrettanto riesce salutare nel caso opposto. Non intendiamo perciò di preferire la legislazione francese alla nostra, sapendone la positiva differenza, ma diciamo soltanto, che

ne' reati di sangue è spaventevole il veder punito ugualmente l'omicidio di chi offese i più nobili, i più teneri affetti del cuore umano, e l'omicidio di colui che li ha sempre rispettati. Le nostre leggi, insomma, in questi reati non guardano, secondo la teoria di Filangieri, che il solo *patto violato*, e non tengon ragione del *grado di dolo*; o, come si esprime Pellegrino Rossi, riguardano meno il *dovere esigibile violato*, ossia l'*elemento* subbiettivo, che la lesione del *diritto*, ossia l'azione *obbiettiva*. Nel caso nostro, quantunque, o Giudici, di molta compassione sia percosso il vostro cuore nel considerare quanta e quale sventura si aggravò sul capo del giudicabile, prima di armargli il braccio al delitto, pur tuttavolta, se non riferrete la scusa da me implorata (non potendo ricorrere alla teoria delle circostanze attenuanti), dovrete punirlo, come punireste, chiunque, o per vendetta, o per odio di parte, o per invidia, o per altra rea cagione qualunque, versi scelleratamente il sangue dell' uomo.

7.° Giudici! Era mio proposito presentarvi sotto gli occhi la progressione di questo omicidio; mostrarvene la fatalità; strapparvi, se non dalla mente, almeno dal cuore la deplorabilità di esso: invocar quindi il benefizio della legge.

Tal ministero è compiuto. Ma ora più di prima mi palpita il cuore, essendo prossimo il momento solenne, che della sorte di quel misero giudicherete. Pensate, che quel canuto ha perso una figlia, perdendo la miglior parte di essa, l'onore. Pensate che siete padri!

Salerno 29 gennaio 1842.

Sulle uniformi conclusioni del P. M. la G. C. lo condannò a 25 anni di ferri.

Per Giuseppe Mirabella

Imputato di omicidio volontario

> Se la legge non deve punire nè l'*atto* senza la *volontà*, nè la *volontà* senza l'*atto*; per incorrere dunque nella pena, vi bisogna il concorso della violazione di un patto, e della volontà di violarlo.
>
> *Filangieri.*

Signor Presidente, Signori,

La difesa di questa causa, è la difesa dell'innocenza. L'animo si eleva ed esulta nella verità dell'assunto; ed è pel difensore il più bel giorno di sua vita, quello in cui adempie a questo sacro ministero. Me fortunato, che l'ultima volta in che sciolgo la voce in questo tempio di giustizia, la mia parola sia sacra all'innocenza.

Gli elementi della volontarietà concorrono o pur nò in questo reato? Ecco la sola quistione ch'esamineremo.

Nel dì 25 gennaio 1842 in Sarno, alle ore 21 italiane, il garzone di Filippo Cuomo, giovine di 19 anni, Giuseppe Mirabella, in compagnia di due amici, Genoino e Nega, anche giovanetti, ritiravansi di conserva in casa del loro padrone. Il calesse sul quale eran venuti, e che al solo Mirabella era affidato, rimaneva ancora attaccato a'cavalli. Filippo Cuomo ordinò alla figlia, Rosina, ragazza di 13 anni, di preparare un pò di cibo al Mirabella. La fanciulla rispose, che i cavalli non erano stati ancora governati. La riflessione, dicesi, esser dispiaciuta all'imputato, e, vuolsi, che allora

un guardo bieco avess'egli fulminato all'inconsapevol fanciulla.

Intanto ebber governo i cavalli, e le vivande furono imbandite, con sollecitudine casalinga, dalla stessa Rosina, alla quale il Mirabella, mentre cibavasi, iva dicendo qualche motto pungente e scherzevole, come suolsi fra coloro, cui sorrida ancora nell'alma il brio della prima giovinezza.

Sparecchiata la mensa, diessi egli, come spinge natura, a quegli atti compagnevoli e vivaci, che sono propri di quell'ora, che suol dirsi, con traslata parola, della ricreazione, quasi per indicare, che lo spirito, come il corpo, ha pur d'uopo di sollevarsi. Segno de'suoi scherzi improvvidi era la disgraziata fanciulla: scopo di quelle ragazzate era solo di *metterle paura.*

Un fucile stava in un canto della stanza. Lo afferra, tenta di tirar la bacchetta di ferro per assicurarsi se era carico, ma quella, rugginosa, non ubbidisce alla mano, ond'egli, senz'altro pensiero al mondo, spiana l'archibuso, e gridando: *Ti voglio proprio far mettere paura,* produce un primo scatto innocuo di quell'arma. Scappa la intimorita fanciulla per le stanze, avvertendolo che il fucile era carico: scappa del pari, ma giù per le scale, il ragazzo Domenico Grosso, e s'invola, più prudente, al periglio. Ripete intanto lo sconsigliato giovine, per la seconda volta, l'atto pericoloso, e neppur succede l'esplosione dell'arma, ma solo una fioca scintilla salta fuor della pietra focaia. Ripete per la terza volta lo scherzo fatale, ed un colpo di palla ferisce nell'addome la sventurata, la quale dopo 24 ore di spasimi, cessa di vivere in tanto immatura virginità.

Ecco il fatto semplice desunto dal doppio processo. Prima di analizzarlo ci si permetta, Sig. Presidente, una rispettosa osservazione.

Abbiamo ascoltato, con doloroso raccoglimento, le gravi parole del degno P. M., il quale, ritenendo la volontarietà dell' omicidio, ha chiesto, che quel giovine inconsiderato, sia punito del quarto grado di ferri. Ci è doluto, che il severo magistrato, nelle sue brevi requisizioni, sia scorso tanto rapido su' motivi, che a creder suo, costituiscono la volontarietà del reato.

La pubblica accusa, benchè tratti fiero pennello, deo però spargere di luce sufficiente il quadro della colpa, che toglie a dipingere: non può solo abbozzarne la figura, e lasciarla travedere nelle ombre, ma è suo debito di vestirla di tutte le tinte, e mostrarla intera e parlante alla coscienza di chi deve fulminarla di pena forse gravissima. Ciò premesso, esaminiamo i fatti.

1.° Donde risulta, o Giudici, la pruova della volontarietà di quest'omicidio? Dall' irritamento, risponde il P. A., prodotto nell' animo di Mirabella, perchè la Cuomo ritardogli l' appagamento del desio di cibarsi. Oh il gran movente per uccidere, oh la causale potentissima!

Ricordo a me stesso le parole di un sommo pubblicista. « *L' azione volontaria è quella che dipende dalla determinazione della volontà preceduta dalle spinte dell' appetito, e della cognizione del fine, e delle circostanze dell azione* ».

Or, nella specie, mancano tutti questi elementi di volontarietà. Manca la *spinta*, manca la cognizione del *fine*, e delle *circostanze* del reato. Manca la *spinta* o la *causale*, poichè non potrassi ritenere, senza snaturar

l'uomo, che per un pranzo ritardato di pochi momenti, cioè per quella semplicissima osservazione fatta dalla giovinetta Cuomo, si fosse tanto sconvolto, ed irritato l'animo di Mirabella, per quanto concepisse il pensiero di ucciderla. Ogni effetto dev'esser proporzionato alla causa; questa legge si osserva, e nel mondo morale, e nel mondo fisico, e nessuno potrà negarla, o scemarla di forza. L'uomo per uccidere ha bisogno, dunque, d'una spinta vivissima, e, direi quasi, insuperabile. Quella che si adduce in questa causa, non solamente non può spingere al delitto, ma neppure ad un semplice risentimento. *Si governino gli animali, e poi s'imbandisca la mensa* — Oh le sanguinose parole, oh l'insulto inaudito! Tanto basta perchè si spenga un'innocente ragazza!

2.° Ma via, tiriamo innanzi, vediamo qual sia la *cognizione* del *fine*, e de'mezzi o *circostanze* dell'azione.

Chi vuole il fine, deve sciegliere i mezzi adeguati. È questo un canone di ragione.

Supponendosi la determinazione ad uccidere, l'imputato avrebbe dovuto aver *cognizione* che il fucile era carico, che il colpo era atto a ferire, anzi ad uccidere.

Ma come poteva egli aver codesta *cognizione* se l'arma non era sua, s'ei la vide rugginosa giacersi in un canto della stanza, s'egli ignorava se fosse carica, ed in qual modo, s'egli ignorava se fosse atta a far fuoco, s'egli, anzi, argomentava che fosse scarica, poichè la bacchetta, non avendo ceduto allo sforzo della mano, mostrava la inattitudine, la innocuità dell'arma? Un istrumento qualunque, non adusato, offre i segni dell'inerzia e dell'abbandono, o nella polvere che il copra, o nella ruggine che l'annegrì, o in altro

segno qualunque che il deturpi. La cetra senza corde e polverosa, manifesta gli ozii malinconici del sacro alunno delle Muse; la spada inerte e rugginosa nella stanza del guerriero, palesa di star chiuso il tempio di Giano; e nel caso nostro, un archibuso annerito ed obbliato in un angolo di stanza, accerta, o fa supporre almeno, di non esser capace di dar morte altrui.

Come, dunque, il degno Procurator Generale, à potuto credere Mirabella tanto corrivo al delitto, per sì tenue cagione, in sì giovanile età, senza discernimento e di *mezzi*, e di *fine?* Nell'ipotesi, adunque, dell'accusa, avrebbe dovuto l'imputato volgere in sua mente per un'ora e forse più, quanto appunto scorse di tempo dal guardo alla fucilata, un omicidio senza *causa*, un omicidio di persona uscita appena di puerizia, quella età che non sa destare in altrui nè odio, nè amore, conciosiachè le passioni non anco svolte nell'animo, non possono nell'altrui petto forti sentimenti suscitare! Come mai potrassi credere, che una ragazza di 13 anni sia volontariamente uccisa da un giovanetto imberbe, sol perchè abbia quella ritardato pochi momenti a imbandirgli la mensa?

Ma concessa pur anco per un solo istante la potenza mortale di cotesta causale, hassi una pruova certissima della esistenza di essa? Mai nò, miei Giudici, perchè nessun testimone, tranne il querelante, ce lo assicura in processo, ed invece abbiamo molte pruove in contrario dimostranti la involontarietà del reato, e la inesistenza di codesta sognata causale. Appena giunto il Mirabella in casa Cuomo, disse a'compagni Genoino e Nega, che si fossero trattenuti un poco a vedere come egli sapesse *inquietar* la Rosina.

Dunque voleva egli scherzar solamente colla fanciulla, e desiderava che testimonî di sue fanciullaggini si fossero e Nega e Genoino. Come si può mai arguire, che chi, nella volontarietà di commettere un reato di sangue, desideri e procuri testimonî presenti alle sue colpe? Se egli voleva uccidere la Rosina, avrebbe invece dovuto allontanare dal suo fianco i testimonî importuni dell'ira sua, avrebbe dovuto sciegliere il più solitario momento per commettere tanto eccesso. Non si ponno sconoscere in materia penale le passioni del cuore umano, e i mezzi per disfogarle. È mestieri che le azioni dell'uomo corrispondano esattamente alle cagioni, che, per natura debbono averle prodotte, e non puossi aggiustar fede a un impossibile fisico o morale.

3.° Un altro solenne argomento d'innocenza rampolla spontaneo dalla gaiezza, dalla vivacità spiensierata con che il Mirabella sedeva a mensa, cibandosi dei manicaretti apprestatigli dalla fanciulla. È impossibile che un cuore agitato dalle furie del delitto, si mostri lieto e sollazzevole: è impossibile, che un omicida, avendo d'innanzi agli occhi la vittima designata, si mostri verso lei scherzevole ed amoroso. Sarebbe questo un disconoscere onninamente la natura intrinseca del riso e del pianto, dell'odio e dell'amore. E non potendo voi comportare cotali assurdi, vi persuaderete che tanta pacatezza d'animo non può capire in sè le fosche immagini della colpa.

4.° L'aver poi per tre volte ripetuto lo scatto di quell'arma, dimostra benanche ch'egli era persuaso, che il fucile non fosse carico, avendolo visto rugginoso, il ripetiamo, quando la bacchetta non ubbidì allo sforzo ch'ei fece per cavarla fuori, ed assicurarsi forse della

perfetta vacuità della canna. Epperò diceva sempre alla Rosina, che *volea farle paura.*

Questi fatti, o Signori, contengono un cumulo di ragioni a favore del mio cliente, e persuadono del tutto, ch'ei non volle uccidere, ma che solo improvvido, abbandonossi a quegli scherzi funesti, che tante volte han bagnato di sangue le mani più innocenti e virtuose. Ed io medesimo, Sig. Presidente, potrei entrar mallevadore in queste cose, per esperienza domestica. La vita di mio padre è salva per grazia singolarissima del Cielo! Aveva egli l'età mia, quando, un suo cognato, trovandosi con lui in estrania magione, vide rugginoso un fucile in quelle stanze: lo prese., lo spianò, e senza badare alle voci di mio padre che gli diceva: *Non ischerzar colle armi da fuoco*, produsse egli l'esplosione di quel maledetto istrumento: la polvere accesa bruciò la mano a lui, che per istinto aveva sollevata, e la palla, trascorsa poco al disopra della testa, andò a sepellirsi in un muro di contra. Iddio sviolla da quel capo venerando, che serbava all'amore de' suoi teneri figli, che serbava specialmente al culto rispettoso del mio cuore! Qual'errore sarebbe stato, qual rimorso insopportabile, se si fosse tentato di trascinare innanzi a'tribunali, quell'imprudente, ma pentitissimo giovane cognato di lui?

5.° Adunque, negli omicidii volontarî, la pruova della causale è non solamente necessaria per se stessa, ma dev'essere sufficiente e corrispondente all'ira che muove, alla vendetta sanguinosa che produce. Sarebbe cosa ridevole il registrarsi negli annali criminali, che un giovane a 19 anni, uccida una ragazza poco più che bilustre, sol perchè quella fu causa di ritardargli

il pranzo. In tal caso ogni massaja, ogni donna casalinga, potrebbe essere uccisa!

Nè mi si dica, che l'esperienza de' secoli ha dato esempî funestissimi di omicidii senza causa, ma di mera libidine di sangue. Ritenendo anche vera l'obbiezione, rispondo, che l'eccezione mostruosa non distrugge, anzi conferma la regola. Che anche in tai casi la causale sta nella ferinità di natura, onde gli autori di codesti reati si veggono forniti funestamente a dovizia. Nerone incrudeliva contro l'individuo e contro le città, senza che, nè l'uno, nè le altre lo avessero offeso. La natura si compiace, in cert'epoche, di produrre strani mostri sulla terra, forse per rinnovare e riaccendere nel cuor dell'uomo il senso del bello e del vero, mettendo in vista un aborto orribile di sua divina potenza. Dirassi infrattanto che il giusto, e l'onesto non esistano sulla terra? Dirassi giammai che l'uomo sia un mostro, che il suo cuore sia di ferro, ch'ei si sdegni senz'onta, ch'egli uccida senza causa? Taccia omai una sì triste dottrina, e si restituisca l'uomo alla dignità di sua prisca origine. Lo si guardi qual'egli è, non quale, calunniandolo, si pensa che ei fosse.

E noi, Sig. Presidente, guardiamo alla nostra volta quel miserabile giovinetto, qual veramente egli fu, nell'ora sventuratissima in che versossi un sangue innocente. Vedremo in quel disgraziato, nient'altro, che la imprudenza, nient'altro che la sbadataggine degli errori ventenni. Il suo volto, specchio dell'anima, ci conferma in questo concetto. Il solo rimorso della colpa commessa, corruga quella fronte giovanile! E voi lo condannerete, da uccisor volontario, a 25 anni di fer-

vi? Nò, miei Giudici: voi siete convinti: voi dunque sarete giusti.

E quì porrei fine al mio dire, se adempir non dovessi un altro indispensabil dovere.

Vuole il mio fato, ch'io m'allontani da questa Curia, iniziatrice di quell'aringo forense, che, per sedici lune d'esercizio assiduo, corsi animoso all'ombra di vostr'amorevole protezione. Io mi diparto da voi, o Magistrati, con in cuore quell'istesso affetto, che accompagna l'uomo all'esilio. La più viva gratitudine, le più dolci rimembranze, restano in questa terra che io lascio. Molto io vi debbo, e moltissimo dovrei dir di voi; ma nel suo tempio venerando l'austera Temi disdegna udir da lingua profana le laudi dei suoi ministri, se non suonino solamente su' labbri di colui, ch'è vindice di sua legge. Tacerò dunque, ubbidiente a' riti severi della Dea, ma nel mio petto parlerà continuo il riverente amore, che legommi a voi, incuoratori sapienti de' novelli giovani giuristi, dell'augusto culto d'Astrea sacerdoti onorandi.

Salerno 22 ottobre 1842.

Il P. M. domandò 25 anni di ferri.
La G. C. lo condannò a 5 anni di prigionia.

Pel Caporale Giovanni Fleres

Imputato di omicidio volontario

Innanzi al Consiglio di Guerra di Corpo del 12.° di Linea, Messina, in Nocera.

> Il s'en faut bien que l'innocence trouve autant de protection que le crime.
> *De la Rochefoucauld.*

Signori,

S'egli è vero, che un giudizio di Corte Criminale, colla solennità di tutte sue forme, scompiglia l'alma di qualsiasi imputato: egli è poi verissimo, che un giudizio di Consiglio di Guerra, col suo rito o subitano o precipite, spaventa i petti più tetragoni a' colpi di sventura.

È fortuna di questa causa, se la sapienza de' giudici militari, innanzi a' quali abbiam l'onore di trovarci, saprà temperare i pericoli di essa, valutando il fatto ed il diritto con quella solita equanimità, che li distingue.

Animati da tanto pensiero, entriamo sicurati nell' assunto.

1.° Nel dì 25 ottobre 1842 nelle 23 ore, il Caporale Giovanni Fleres, giungeva al palagio del Brigadiere Principe Pignatelli, portatore di alcuni ordini militari. Colà, il Caporale di ordinanza, Maltese, invitollo ad una delle solite poderose bibite: l'invito fu accetto, e di conserva recaronsi in una prossima bettola, dove bevvero quattro caraffe di vino. Finita l'episodica crapula, i due Caporali uscirono dalla bettola. Non molto dopo, un tal Capone, mentre lavorava il suo campo,

ascolta un caldo controverso favellio fra due persone. Curioso ascende un muro, che quel campo circonda, e vede in fatti due Caporali in atto di *quistionare* semplicemente fra loro. Rassicurato dalla pochezza di quei parlari, si ritira novellamente, ed attende alle villiche fatiche. Dopo però qualche tempo, è richiamato sul muro da grida assai diverse di quelle di prima: va, monta, e vede un Caporale giacersi a terra ferito, anzi quasi morto. Poco dopo, un asinaio, passando a caso per colà, contemplò con orrore quell' atroce scena di sangue. Il fatto fu propalato: lo scempio era inaudito: molti curiosi vi accorsero, fra'quali alcuni fratelli d'arme dell' infelice assassinato: Sciacca e Mammalla, i quali, a stento, strapparono dalla bocca dello stesso ferito, chiamarsi Olivieri. Olivieri fu trasportato sur una sedia allo Spedale Militare, dove mal visse fino al quinto giorno, senza mai pronunziar parola, che indicasse il nome di chi assassinollo. Ma, soggiunge l' accusa, la giustizia di Dio è immensa! Un fatto consparso di tanta orribile tenebria, non rimase, qual crederebbesi, in sua nativa oscurità. Poche macchie di sangue, un trepidar d'aspetto, un confuso rispondere alle indagini dell' istruttoria, bastano a scoprire l' iniquo uccisore. È desso un Caporale, che incontrato da un suo compagno, mal frenando i tumulti d' una bruttata coscienza, gli disvela il consumato eccidio: è desso il giudicabile Fleres, che al compagno Maltese, schiude il segreto del truce suo cuore.

Signori! Quest'omicidio è tremendo, è incomprensibile. Merita ogni severo esame, perchè venga disnebbiato, compreso. Esamineremo adunque partitamente tutti gl' indizi che ci presenta il processo: indagheremo se

un tanto misfatto possa consumarsi senza una causale: dimostreremo che l'imputato non è colpevole. Avremo così esaurito il nostro officio.

2.° E da prima, il Caporal Maltese, che in questa causa assume quasi le parti di querelante, ci assicura, che mentre stava nella bettola in compagnia di Fleres, sopraggiunse Olivieri, dicendo al Fleres per ben due volte, *andiamocene*. Che, dopo questo inesplicabile invito, Fleres ed Olivieri uscirono insieme.

Di quì parte, o Signori, la prima e più potente insidia all' innocenza. Quì Maltese comincia a contaminarsi la coscienza, se pur allora se l' aveva incontaminata. Quì intesta le prime fila di quell' orrida tela, su cui ha tentato dipingere misfatti in altrui ruina — Olivieri andò nella bettola! — Nò, miei Signori, Olivieri non andovvi giammai: Olivieri in tutto quel giorno non fu visto da alcuno. Ce lo assicura un testimone disinteressato, il bettoliere Dionisio di Chiara. Questi giura candidamente, che i soli Fleres e Maltese entrarono nella bettola, ed in pruova dell' asserta verità, ci dice anche la quantità di vino bevuta da coloro: due caraffe per ciascuno. Chi dunque non dubiterà delle assertive di Maltese? Chi non crederà, invece, al bettoliere di Chiara? E chi, conseguentemente, non poserà nella certezza, che Olivieri, nel pomeriggio di quel dì, non fu visto giammai? Adunque, dobbiamo sciogliere il nesso dei fatti, che si vorrebbero dare per inconcussi, per allacciati. Senza mai saper nulla di Olivieri, senza mai averlo visto nelle ore precedenti all' assassinio, dobbiamo tenergli dietro là dove il dramma della sua vita presenta sì nera la catastrofe, là dove il suo sangue versossi.

3.° Ma non isperate già, che da quel luogo di sangue, ci venissero lumi sufficienti a diradar le tenebre di questo processo: elle anzi si addoppieranno. Ed infatti, che ci dice quel tale Capone? Io sentii certe grida: ascesi il muro: mi ritirai tranquillato dalla pochezza di esse: fui richiamato sul muro da novelle grida, ma di prima assai diverse: un Caporale giaceva esangue sul suolo — Ebbene! Che ne trarremo noi da tutto questo? Si potrà conchiudere che l'altro caporale era Fleres? Il sillogismo è falso nella maggiore — Per averlo esatto, si dovrebbe dire: Fleres ed Olivieri uscirono insieme; due Caporali fur visti rissarsi, Fleres adunque uccise l'altro — Ma noi ci siamo accertati, che Fleres ed Olivieri non uscirono insieme; quindi non possiamo conchiudere, per necessità logica, che Fleres era l'un dei due visti da Capone.

4.° Ma l'onnisciente Maltese, questo gigante dell'accusa, ci dice, che dopo mezzo quarto d'ora, uscito dalla bettola, s'avviò dietro i passi de' due caporali. Che via facendo, incontrò un asinaio, il quale gli disse il tristo avvenimento. Che in seguito s'avvenne in Fleres, pallido il volto, esitante gli atti, il quale a replicate inchieste, rispondeva sempre: *andiamocene*; ma poi, finalmente, confessogli il consumato misfatto.

Un pò di pazienza, e vedremo tosto le inverosimiglianze, e le menzogne quivi accumulate. Dico un pò di pazienza, poichè nell'indagare il vero, fa d'uopo che i moti del cuore, irritato dal mendacio, sieno frenati dalla virtù della mente, la quale in sua calma, dee scoprirlo e farlo trionfare.

Come sapeva egli, cotesto Maltese, la strada battuta da'due caporali, se, quando costoro uscirono, egli ri-

mase sempre nella bettola? Chi mai glie lo disse? Era dotato forse del dono della prescienza?

E, d'altronde, come in un mezzo quarto d'ora, si percorre molta via, si attacca una briga, si assassina un uomo, si ritorna sui proprî passi? Non ricalcitra questa assertiva, con ciò che dice quel Capone, che cioè, egli intese prima dei gridi, e vide due Caporali, poi si ritirò al lavoro, indi fu richiamato dagli stessi gridi, ma di prima più allarmanti; e tutto ciò, compreso anche, come dicevo, l'andare ed il venire dal luogo del misfatto, come può compiersi in *sette minuti?* Eh! se Mallese, nella sua scienza illimitata, indovinò la strada tenuta da'caporali: se ha fatto comparire Olivieri nella bettola, come per fantasmagoria, qual meraviglia, che un operator di portenti, ponga freno anche al Nume più infrenabile, il Tempo! Un corso di avvenimenti da occupare più di un ora, si è fatto compiere in sette soli minuti!

5.° Ma questo è un nonnulla — Avete visto Mallese convertito in Confessore; avete visto genuflesso ai suoi piedi un misero pentitello, che disvela pochi scrupoli di coscienza, d'altronde perdonabili, che gli confessa, nient'altro, che l'assassinio di un compagno!

Oh, sì miei Giudici, voi fremete, e ne avete ben donde! Si vuol sorprendere la vostra coscienza: si vuol farvi segnare una condanna durissima, sulle improntate parole della calunnia! Chi crederà, che l'assassino, confidi al primo, che incontri in su la via, il suo cupo misfatto? Che un soldato Siciliano, dopo aver covato in cuore un disegno di sangue, dopo aver superato gli assalti d'una rimproccevole sinderesi, dopo aver consumata l'impresa, dopo insomma, aver dato pruo-

ve irrefragabili d'animo cupamente ferreo, chi crederà, ch'ei divenga ad un tratto penitente, disveli spontaneo la propria colpa, e la disveli ad un compagno d'armi? Nò, la vostra esperienza, e dell'uomo, e del soldato, non soffrirà certamente queste anomalie, non crederà certamente all'assurdo, e all'impossibile.

6.° Nè si dica con l'accusa, che l'appagato criminoso desio, schiude l'animo al pentimento; che la Provvidenza tiene queste vie per punire i delitti. Nò, non si snaturi la natura dell'uomo; non si penetri ardito ne'segreti della Provvidenza. Lo ripetiamo, l'uomo di truci passioni, che non esita punto nel compiere i suoi cupi disegni, non si fa cogliere poi alla sprovvista, non cede come un pentitello alle inchieste altrui: nè il Cielo dispone solamente di questi mezzi per punire i delitti. Esso, quando meno si crede, precipita l'uomo dall'alto di sua superbia, nell'imo fondo della sventura.

Guardiamo dunque le cose senza traveggole, e senza orpello, e conchiudiamo francamente, che Fleres (supponendolo anche omicida) non si sarebbe fatto invischiare nei lacciuoli tesigli dal reo compagno. Quindi Maltese mentisce, quindi egli disvela di essere in questa causa, tutt'altro, che un semplice testimone. Ma, direte forse, come si concilieranno quelle macchie di sangue, coll'innocenza di Fleres? Di chi era quel sangue? — Sì, quel sangue potrebbe spaventarvi, o Giudici, potrebbe strapparvi dalla coscienza un voto di condanna. Ma nò, quel sangue non dee spaventarvi, non dee farvi decidere alla condanna.

7.° Chi vi assicura, o Signori, che quelle macchie erano di sangue? Avete forse una perizia medico-lega-

le, che vi caratterizzi quelle macchie? Non saria possibile, per avventura, che tutt'altra origine si avessero quelle tracce, credute delittuose? Non avete visto anche intrisa di sangue, la mano del caporale Maltese? Non turbossi alla vista di quella mano insanguinata il degno Aiutante Maggiore signor Marra, e proclamò Maltese autore dell'omicidio, il che poi fu causa, che costui denunziasse Fleres? Chi vi assicura che questi, e non quegli fosse il colpevole? Quali segni diversi hanno queste due tracce paurose? Come ritener potete innocenti le prime, e criminose le altre? Nò, miei Giudici, voi non potete, senza aggravio di coscienza, sciogliere questi dubbî, e decidervi contro Fleres. Gli annali del foro penale sono stanchi omai di più annoverare queste bizzarre combinazioni, le quali sovente han fatto versare sul palco dell'infamia il sangue dell'innocente. . . . .

8.° E neppure le raschiature osservate sulla sciabla e giberna di Fleres, e che si dicono operate da Maltese, neppure quelle potrebbero mettervi in sospetto. Avea Fleres bisogno di un pietoso, che potea convertirsi in accusatore, per farsi raschiare dalla sciabla e dalla giberna quelle macchie, che il potevano additar colpevole? Non bastava la sua propria mano a cancellarle? Dov'è quell'assassino, che non trovi nell'ansie del suo scellerato intelletto, i mezzi come nascondere il suo misfatto? Potrebbesi mai congiungere a tanta scaltra malvagità, tanta puerile disaccortezza? Questi indizî adunque possonsi avverare, senza provenir da delitti; e noi sostenghiamo, che non provengono da delitto cotesti inqualificati segni, che pur tanto rumore han fatto menar dall'accusa.

9.° Ma volete una pruova vittoriosa dell' innocenza del giudicabile? Pensate alla natura stessa del fatto. Che si pretende dall' accusa? — Che in una rissa Fleres uccidesse Olivieri — Ebbene! Donde attingerete voi la pruova della rissa? Dove sta il principio di quella? Se rissa vi fosse stata, se difesa si fosse opposta, non dovremmo noi scorgerne i segni, nelle armi, o nella persona di Olivieri? Chi crederà, che Olivieri si fosse fatto scannare, senza tirare un pugno, senza vibrare un colpo di sciabla, senza difendersi insomma? Dov'è quel vile, che non si mostri disperatamente coraggioso, quando trovisi nelle stretture d'uccidere o d'essere ucciso? Non rissa, dunque, ma premeditata aggressione fu quella in che l'infelice Olivieri rimase spento da mano ignota. E più di qualunque argomento, vel persuada solennemente l'ingenere — Otto ferite, tutte alla fronte, ed al volto, tutte ugualmente prodotte, tutte ricevute come da persona di pietrificata natura, tutte aperte con simmetrica ferinità! E non vedete l'aggressione, e non iscorgete l' assassinio? Qual'è colui, che immoto aspetti con placidezza la morte, che tenga sempre alta la fronte, per parare, con istupido coraggio, i colpi del suo nemico?

10.° Un altro riscontro dell' innocenza del giudicabile, il traggo dal suo contegno, serbato negli atti antecedenti e susseguenti al misfatto. Fleres era di servizio alla Piazza, andò per servizio dal General Pignatelli, giocò con Maltese per qualche tempo, nè Olivieri fu visto mai, nè mai con Olivieri egli stette. Nelle ventitrè accompagnossi con due caporali, da'quali apprese il fatto del disgraziato.

E chi mai, o Signori, nelle ore precedenti all'assas-

sinio, si mostra tanto placido, si trattiene in giuochi, ed in crapule, sommerge nel vino la sua ragione, quella fiaccola che deve guidarlo nell' oscuro sentiero del delitto?

E chi mai, dopo commesso uno scempio, si accomuna ai compagni, ode sereno dalla bocca di loro le novelle di sue tristizie? Nò, colui, che primo bagnò la terra del sangue dell' uomo, non si mostrò compagnevole, indifferente. Egli era tormentato da spaventevoli Erinni, da quelle Erinni, che poi discesero sempre ad albergare nel cuore dell' omicida.

11.° Nel solenne silenzio d' Olivieri, avete un' altra pruova dell' innocenza di Fleres. Quel disgraziato portò seco nella tomba l' ignoranza del suo assassino: quel disgraziato nol conobbe giammai: egli l' avrebbe accusato, avrebbe chiesto alla vostra giustizia la sua vendetta. Ed a noi giunse all' orecchio, che quel miserabile, a chi domandassegli dell' uccisore, rispondeva: il *Capitano*. Si rispetti adunque quel profondo silenzio; non si tenti di conoscerne più dell' offeso; non si condanni, se non quando si abbiano pruove luminose di questo cupo misfatto.

12.° Ma mi avveggo di dover parlare più diffusamente d' un fatto già da me accennato, e che, forse, peserà più d' ogni altro sull' animo vostro: dico la confessione stragiudiziale di Fleres.

Io per poco la riterrò vera, senza nuocere però alle testè esposte idee sulla falsità di questa confessione. Ricorrerò a' lumi della giurisprudenza, e dirò, che la confessione dei reati, fu in tutt' i tempi tenuto strano ed incredibile fatto. Opinavasi non essere in retti sensi colui, che da sè rendeasi segno del comune orrore, che

sommetteasi volontariamente al supplizio. Quando l'imputato è veramente colpevole, ammaestra un giureconsulto inglese, sembra che il partito a lui più conveniente, sia un assoluto silenzio. Epperò statuivasi dalla prudenza de' nostri maggiori: *Turpitudinem suam allegans non audiatur*. È mestieri dunque, soggiunge il signor Merlin, per potersi condannare un imputato sulla sua confessione, che *altrimenti apparisca il delitto;* ma queste parole vogliono indicare che sia pruova del delitto *in genere*, o è necessario che l'accusato abbia contro altra *pruova*, o *indizio?* L'opinione più saggia e più comune è, di non condannare per confessione, se non quando, la certezza del delitto, si trovi unita a pruove, o indizî, di cui il medesimo accusato è autore. E se questa è la giurisprudenza stabilita per gli accusati confessi, che si dirà delle confessioni non dirette, ma stragiudiziali? Dirò solo fra quante regole potrei addurre, che la confessione stragiudiziale, oltre di aver contra le ragioni surriferite, varrà tanto, quanto varrà la fede di colui, che la rivela alla giustizia. La legge ripudia i mezzi illegali di persuasione; e voi, o Giudici, ripudierete questa confessione stragiudiziale, perchè riferita da un uomo, che, forse, è il vero autore del reato, perchè falsa, perchè calunniosa.

13.° Ma dove ritrovar poi la causale di tanto misfatto?

Oh qual fosca notte involve anche questa parte del processo! Si vorrebbe, che Fleres avesse barbaramente incrudelito contro un infelice compagno, senza principî di odio, senza un'adeguata qualsiasi cagione. E qual' uomo si decide a spargere il sangue altrui, senza prima essere stato offeso, senza che il suo cuore, mosso

dall'ira, gli dica: impugna un ferro, e svena? Anche gli animali veggonsi mossi da una specie di ragionevole impulso, quando si sentono offesi; anch'essi hanno d'uopo di una spinta per reagire. E crederassi, che l'uomo, il microcosmo della creazione, l'immagine di Dio, fosse più brutale dei bruti?

Adunque il difetto della causale ci conferma, o Giudici, dell'insussistenza del fatto voluto dall'accusa; e l'assassinio si mostra per ogni lato; ed ogni pagina del processo stampa nel cuore quest'unica persuasione. Oh balenasse nel vostro animo quello stesso convincimento, che nel mio potentemente grandeggia!

Concretiamo le idee.

1.° Non è vero che Olivieri andò nella bettola di Dionisio di Chiara: non è vero che Fleres ed Olivieri uscirono insieme: quindi dee sciogliersi il nesso tra i fatti antecedenti, concomitanti, e susseguenti all'omicidio.

2.° Che senza saperne il come, noi vediamo Olivieri sul luogo del misfatto: ma non avendolo visto in compagnia di Fleres, dobbiamo ritenere, che l'altro caporale doveva, o almeno poteva non essere Fleres.

3.° Che tutta la dichiarazione di Maltese è falsa per moltissimi riscontri di turpi mendacî. Egli non incontrò mai l'asinaio Majorino; quindi non andò, nè poteva andare per quella strada; quindi non vide mai Fleres; quindi gratuitamente inventa fole a rovina del giudicabile; ed ahi! che per sola rovina altrui egli mentisse. Il Cielo il salvi, se crede, che per opera dei suoi mendacî, si allontani il nembo, che a buon dritto potrebbesi addensare sul suo capo!

4.° Che le macchie trovate nella giberna e nella sciabla di Fleres, possono non essere di sangue, perchè il processo manca di una perizia medico-legale, che accerti la natura di quelle macchie; perchè se sangue fosse stato, se versato da Fleres, l'avrebbe colle mani proprie cancellato, senza l'opera di chi poteva mutarglisi in accusatore.

5.° Che dalla natura intrinseca del fatto non può desumersi la rissa, la quale avrebbe dovuto lasciar segni di resistenza, di difesa, o nelle armi, o nella persona di Olivieri: laonde si desume a *posteriori* esservi stato un mero assassinio.

6.° Che il contegno di Fleres lo proclama innocente.

7.° Che il silenzio d'Olivieri, se non chiarisce l'innocenza dell'imputato, non lo addita certamente come reo.

8.° Che la confessione stragiudiziale non è legalmente ritenibile, quando non vi sieno altre pruove del reato.

9.° Che il fatto in esame manca della causale.

10.° Che non essendovi pruova della rissa, dobbiamo ammettere l'assassinio, il quale potrà essere chiarito con un'altra istruzione.

Pensate, miei Giudici, che in questa causa avete visti due uomini ugualmente intrisi di poche stille di sangue, l'uno sulla mano, l'altro sulla giberna e sulla sciabla. Nessun'altro indizio, anche remoto, si è potuto raccogliere dall'istruttoria, tranne una confessione stragiudiziale, riferita dall'uno contro l'altro. Tutto il resto è profondo mistero. Potrete dunque fra i due insanguinati decidervi alla scelta, con serenità di co-

scienza? Potrete condannare Giovanni Fleres al quarto grado de' ferri?

Il Cielo v' inspiri in così ardua sentenza!

Nocera 14 Dicembre 1842.

Sulle uniformi conclusioni del Commissario del Re, fu condannato a 25 anni di ferri.

Per Michele Castaldo

Imputato di mancato omicidio premeditato.

Innanzi alla G. C. Criminale di Napoli.

> Le magistrat s'élevant au-dessus de lui-même, il porte la sainte, la rapide audace de ses regards jusqu'au trône de la divinité, pour y contempler la justice dans la justice même.
>
> *D' Aguesseau.*

Signor Presidente, Signori

Basti quanto finora si è detto dall'accusator pubblico, e dalla parte civile, in ordine alla pruova della specie. La difesa non ricalcherà questa via: perciocchè la difesa, accogliendo queste pruove (ma non nel senso di terrore in che sono state spiegate) terrassi rigorosamente nei limiti del diritto, nel valutarlo ed applicarlo al fatto in esame. Ella dunque in poche idee stringendosi, schiverà ogni pompa di lussureggianti parole, fiduciosa soltanto nella sapienza vostra, o Magistrati, i quali, per dirla col celebre d'Aguesseau, solete innalzarvi col pensiero fino al trono della Divinità per contemplare la giustizia nella giustizia istessa.

I caratteri del reato in esame, sono essi i caratteri

attribuitigli dall' accusa? Ed essendo pur quali si vogliono, il reato può dirsi premeditato?

Esaminiamolo.

Un uomo premurato da altri, muove di sua casa, e si porta in luogo vicino, dove, fra due soli, fervea una rissa; la quale al suo primo giungere era già quasi estinta per interposizione altrui. Quest' uomo si mostra sollecito per l' uno più che per l' altro. Colui, ch' era dianzi riuscito a rappaciar quegl' irati, il discaccia con due schiaffi. Vi fu qualche sguardo bieco, qualche minaccia, ma poi tutto ebbe fine. Egli appena giunto in casa, tentò riuscirne, minacciando, ma venne trattenuto, e nuovamente ritirossi. Questo avveniva in Afragola alle ore 22 del giorno 5 marzo 1843. A 23 ore e mezzo fu visto venir da Casoria, asportando un fucile, che si vuole fornitogli da un Gendarme fidanzato di sua sorella. A 3 quarti della notte, l' offensore di lui, in compagnia del padre e del fratello, ma da costoro alquanto discosto, passava d' innanzi il macello dell' imputato, il cui fratello, che stava sul limitare, disse, *mo passa*. Allora egli, uscito col fucile nelle mani, seguitò per poco il suo offensore. Fu udito un colpo .... forse il ferì? ... Nò — Si dice perforato il cappello: ma se lo avesse in testa, o in mano, o sul bastone, io nol sò. La palla fermossi in un muro di contra. Ciò posto, esaminiamo se gli elementi costitutivi il misfatto mancato, concorrono nella specie.

Questi elementi sono tre:

1.° Volontà di commettere il misfatto.

2.° Che la volontà giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte, onde mandarlo ad effetto.

3.° Che l'effetto non abbia avuto luogo per circostanze fortuite, e indipendenti dalla volontà del reo.

1.° Or nella specie, ebbe forse l'imputato, prima del fatto, la volontà di commettere il misfatto: ma chi assicura che nello intervallo, tra questa volontà e l'uso dello schioppo, fino allo scatto del grilletto, non fosse sopravvenuta un aura di pentimento, talchè il colpo tratto non possa dirsi sviato dalla volontà, vinta dal pentimento? È orribile il momento, in che sta per versarsi il sangue dell'uomo, e a tener salda la volontà dell'eccidio, richiedesi natura ferina, ed avvezza al sangue, ed alle stragi. Sovente il rimorso grida allora tremendo, e trattiene, o disvia il braccio dell'omicida; e la legge, che scruta severa e giusta ad un temdo, apprezzando questo salutare rimorso, punisce meno irata il colpevole. E fallace sarebbe l'argomento, se volesse dedursene alcuno, dalla pruova generica: perciocchè la notte, non poteva assegnare località precise, ossia il punto in cui trovavasi Michele Castaldo, per metterlo in rapporto col punto percosso dalla palla. Non deve credersi, perciò, quel che vien detto nella perizia, che, cioè, il punto dov'era Castaldo, quello dove era Carbone, e l'ultimo dove fermossi la palla, formassero una linea retta. Queste notizie vennero dall'offeso Carbone, nè sono legalmente accoglibili. Quindi vi è dubbio sulla esistenza del primo requisito.

2.° Che s'intende per atto di esecuzione?

Gli atti di esecuzione debbono consistere nella consumazione di alcuno degli elementi materiali, che costituiscono il misfatto, che vuol dirsi mancato. Trattandosi d'omicidio, l'atto di esecuzione, deve necessariamente risultare da una ferita qualunque; poichè la

ferita rientra fra gli elementi materiali dell'esecuzione dell'omicidio. Altro è *atto* di esecuzione, altro è *mezzo* da conseguire l'esecuzione. Il colpo tratto è il *mezzo estrinseco*, onde si può giugnere all'esecuzione. Nella specie non vi à ferita di sorta alcuna; ed il cappello perforato non costituisce omicidio, nè *atto* immediato della esecuzione.

Voi ben vedete, sapientissimi Magistrati, che il sistema da me proposto, di dover consistere gli *atti* di *esecuzione* in alcuno de' *fatti materiali* costitutivi del reato, cangerebbe in quistione di dritto, il concorso di questa condizione essenziale del mancato misfatto. Lasciarla alla estimazione del Giudice, come quistion di fatto, è lo stesso, che attribuirgli poteri di stabilire col criterio, i requisiti di un reato: il che debb'essere ufficio riserbato al Legislatore. Non v'ha chi ignori la differenza essenziale su questo oggetto fra le nostre leggi penali, ed il Codice attualmente in vigore in Francia, che pur fu nostra legge dal 1812 al 1819. In quel Codice, il requisito di cui discorro, si fa consistere nel *cominciamento di esecuzione*. Ed è perciò che, la giurisprudenza ivi ha ritenuto, che un colpo d'arma da fuoco, senza ferita, costituisce il cominciamento di esecuzione. La quale giurisprudenza durissima, è ora temperata col sistema delle circostanze attenuanti, non meno pernicioso del rigore eccessivo della Legge. Ma presso di noi non vuolsi *cominciamento di esecuzione*, ma, *consumazione di atti di esecuzione*, i quali atti, io sostengo, che debbono consistere in alcuno dei fatti materiali costitutivi del reato. Questa teoria armonizzerebbe vieppiù l'apparente dissonanza tra gli articoli 357 e 69, perciocchè, se una ferita grave, commessa

con premeditazione, e con arma da fuoco, è punita col primo grado dei ferri nel presidio, giusta l'articolo 357: assurda cosa sarebbe, che un colpo d'arma da fuoco, senza ferita, tratto anche con premeditazione, sia punito col terzo grado di ferri, giusta l'articolo 354. Questa differenza non può essere colmata dalla sola volontà di ferire, piuttosto che di uccidere, mentre l'arma feritrice è la stessa, del pari che il carattere morale della premeditazione. Congiunta la volontà ad uno degli elementi materiali del reato, la dissonanza diverrebbe meno sensibile.

3.° Il terzo requisito per la mancanza di effetto per circostanze fortuite e indipendenti, è di sua natura positiva: è un *quid facti*, che l'Accusator pubblico deve provare, non già supporre. Insomma si deve indicare, e provare, la circostanza fortuita e indipendente, che abbia fatto mancar l'effetto. Nella specie manca il *fatto* in che consiste la circostanza fortuita. La legge vuole circostanza *operatrice* del misfatto mancato: vuole un elemento *noto:* noto non solo, ma che sia indipendente dalla volontà del reo. Senza la *nozione* precisa sulla natura della *circostanza* concorsa, non può determinarsi il suo rapporto colla volontà. Chi vi assicura, che la circostanza, che fe' sviare il colpo tratto da Castaldo sia stata fortuita e indipendente dalla sua volontà? Nò, ch'ei non volle l'omicidio, perch'ei non sa covarne i perseveranti disegni. Un cuor giovanile, raramente annida passioni sì truci; ed in un tratto non si giunge all'empietà. E quel colpo sviato, è testimonio del suo pentimento, o almeno, ne dimostra il probabile concorso.

Riassumiamo il già detto.

1.° La volontà di commettere il misfatto, non è quella che *precede;* ma quella che *accompagna* e si lega agli atti di esecuzione: insomma, *volontà perseverante.* Nella specie non v'ha certezza di questo elemento.

2.° Quando non vi sono atti materiali, da cui possa risultare l'omicidio, non esistono atti di esecuzione. Non possono mai confondersi questi *atti*, col *mezzo* estrinseco, onde si può giugnere alla esecuzione. Un colpo tratto, che non à operato ferita, potrebbe, nel senso più rigoroso, dirsi atto prossimo all'esecuzione, ma non atto di esecuzione. Ne risulterebbe, quindi, un tentato, non un mancato misfatto.

3.° Da ultimo, non essendo note le circostanze, per le quali andò a vuoto il colpo, non può dirsi, se fossero state fortuite, e indipendenti dalla volontà del reo. Quindi manca il terzo requisito.

Poche idee sulla premeditazione, ed ò finito.

La legge definisce la premeditazione: *disegno formato prima dell'azione.* Ma che s'intende per disegno? Il disegno parmi consistere, nel delinearsi che fa l'uomo d'innanzi alla mente, il quadro de'suoi criminosi desiderî: nel quale, in primo luogo, grandeggia sanguinosa la persona del suo nemico, soffusa del mortale pallore, minacciante prossima la divina vendetta. Intorno alla vittima egli vede mille pericoli, e tutti inevitabili, ultimo fra'quali, ma primo pel suo cuore, sorge tenebroso e tremendo il tribunal di sua patria, in cui seggon severi i ministri della Legge, dal cenno de'quali pende feroce il Carnefice, colla scure pronta a recidere il capo additatogli. In tutta questa scena di sangue corrono grida di maledizioni, che tutte piombano sul cuore dell'omicida, il quale, finalmente, vittima anch'egli,

ma giusta, cade esangue a piè di colui ch'ei fe' cadere esangue.

È questo il disegno: ma non è questa ancora la premeditazione. Fin qui il reo à contemplato, nell'ansie del suo pensiero, l'immagine della colpa concetta: ma può ancora rimanerne atterrito, sopraffatto. Epperò v'ha mestieri dell'altro elemento, che, cioè *prima* dell'azion criminosa, sia trascorso un periodo bastevole a far vagheggiare il conceputo disegno: v'ha d'uopo, insomma, d'un certo tempo necessario a far che il *concetto* si maturi, e si approvi dalla *coscienza*. La legge vuol vedere la malizia dell'uomo in tutto il suo corso scellerato, in tutta la sua malvagia intensità: e quando vi à sospetto, che il *disegno* non fosse stato *precedente* ma *coevo* all'azione; allora il misfatto non avrebbe tutto il dolo richiesto dalla Legge, e l'azione sarebbe meramente volontaria. Quinci la necessità di vedere il reo,

« Com' uom ch'a nuocer, luogo, e tempo aspetta »

cioè, di vederlo in agguato, di vederlo, insomma, nella fredda determinazione di uccidere il nemico. In tal caso, può ben ritenersi la premeditazione.

Ma, nella specie, o Signori, fu premeditato il misfatto? Basta forse che vi sia stata un'offesa precedente, e si fossero profferite delle minacce, per dirsi il misfatto premeditato? Nò, o Signori: è mestieri che la volontà sia perseverante, e non distratta da altri atti. Chi assicura, che se l'accusato non fosse stato avvertito dal fratello, che Carbone passava, avess' egli perseverato nella volontà di vendicarsi? Impreveduto era il passaggio di Carbone innanzi il macello dell'accusato: l'avviso istantaneo riaccese lo sdegno, per l'offesa ricevuta, e la volontà di vendicarsi fu coeva

a quell'avviso. Nè voi sdegnerete questa possibilità, chè per voi il dubbio è certezza, massime in causa così grave.

Oltre a ciò, Sig. Presidente, concorro a prò del mio Cliente la scusa della provocazione per delitto. Fu questa la causa che lo spinse a delinquere, e non potrassi non ritenerla nella specie. Un giovane a vent' anni, nel bollore delle passioni, non resiste agl'insulti ed agli oltraggi. Egli fu ingiustamente schiaffeggiato da Giuseppe Carbone. Reagì per effetto dell'offesa, quindi la giustizia non potrà non accordargli la scusa che imploriamo.

Pensate, miei Giudici, all'età giovanile dell'accusato, il quale lascerà una madre fra gli spasimi di morte, per la perdita del maggiore fra'suoi figli.

Pensate, vi scongiuro, alla natura di questo reato, il quale merita diminuzion di pena, per più mite definizione di esso.

E per me fia ricordevole questo giorno, come quello in che sciolsi per la prima volta la mia voce innanzi a voi, non senza averne ottenuto il compenso grandissimo di scemare ad un infelice gli anni in cui dovrà gemere nella sventura.

Quindi mi auguro, che la Gran Corte, non ritenendo il mancato misfatto, nè la premeditazione, dichiari Michele Castaldo, colpevole di tentato omicidio volontario scusabile per provocazione di delitto.

Napoli 13 settembre 1843.

Sulle difformi conclusioni del P. M. fu condannato a 5 anni di prigionia.

Per Giovanni d'Agostino, Tommaso Manzo, e Pantaleone Imparato

condannati a morte per omicidio premeditato
con sortilegio

e per Giovanni e Bonaventura Amato

condannati l' uno a trent' anni, l' altro a dieci anni di ferri nel presidio

Innanzi alla Corte Suprema di Giustizia

> Io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi a dimostrare, che simili delitti sono una chimera, che gl' imbecilli sono quelli, che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro che li puniscono. Io farei torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare, che per allontanare gli uomini da questi errori, la derisione è molto più efficace della pena, l' istruzione più delle leggi, e lo spedale dei matti più del carcere, e dei roghi.
>
> *Filangieri.*

Signor Presidente, Signori:

Nel secolo XIX, in questa parte più feconda d' Italia, nelle nostre ridenti contrade, qui dove gli uomini e le cose spirano più che altrove le sublimi doti celesti, largite con profusa predilezione, nell'Eden d' Europa, sentiam redivive le antiche barbare nequizie, vediam fumare nefandi altari di superstizione, udiamo gli ululati d' umane vittime, siam contristati da orrendi sacrifizii.

Sì, o Signori. Di sacrifizii, di vittime, di superstizione, e di magia parlano diffusamente tutte le pagine di questo processo, ed in esse trovansi raccolte e carezzate tutte le moltiplici fole che ingombrarono le credule menti d' ogni antico popolo.

Ivi uomini educati a scuola infernale, dotti in ogni specie di magiche imposture, raunantisi tra le ombre di fosche notti, invocanti le sozze deità dell'Erebo. Ivi aguati ed insidie contro teneri fanciulli, destinati ad immolarsi fra la pompa satanica di fatale verghette, di circoli magici, di mormorate bestemmie. Ivi responsi di femminile oracolo vaticinanti le umane sorti. Ivi mistiche visioni di fanciulli rapiti, d'iniquissimi rapitori, trasvolanti di monte in monte, di paese in paese. Ivi insomma, tutte le umane e le divine cose muoversi ubbidienti al cenno soprannaturale di sedicente ariolo.

Ma non essendo lecito al nostro ministero il rilevare queste magiche maraviglie, che però indurrebbero negli animi vostri la vera idea di quanto si è ciecamente creduto in questi tempi; e sotto questo cielo, senza che almeno siasi potuto sperare dalla Corte giudicatrice un ragionevol dispregio a queste esose follie, e quindi una retta estimazione dei fatti della causa, noi ci limiteremo, com'è debito, alla disamina della legge, che sosteghiamo male applicata alla presente decisione, della quale invochiamo l'annullamento, sia perchè l'omicidio, se pure avvenne, non fu premeditato; sia perchè la complicità di esso in contradizione dei *fatti semplici* si è reputata necessaria per chi non operò necessariamente nell'azione; sia finalmente perchè la Corte giudicatrice in molte parti ha violato le *forme sostanziali* del rito richieste nei giudizii penali.

Sol però ne sgomenta la coscienza della nostra debolezza, che forse non ci permetterà di sviluppare in fatti quelle idee che ci riempiono l'intelletto o lo affaticano; e che forse non fia con salde argomentazioni confutata una *Decisione* che reclama da voi il capo di tre miserabili infelici, omai stanchi dell'aspra e lunga prigionia in che gemono. E se non fosse il pensiero della scienza che avvalora le vostre menti e le illumina, e nella quale vi siete incanutiti, e vi siete resi perfetti nell'arte difficilissima del retto giudicare, noi forse, senza dissimularlo, desisteremmo dall'incarico assunto.

Fidati, adunque, nella vostra sola sapienza, noi procederemo comunque siasi, all'analisi dei *motivi* d'annullamento.

Ma da prima ci si permetta di volgere un guardo agli *elementi di fatto* costitutivi del reato.

Questi *elementi di fatto* ricavati coscenziosamente dalle pagine del processo, potranno esser giustificati e ritenuti dalla Corte Suprema, perciocchè essi furon del pari ritenuti e discussi dalla Gran Corte di Salerno, e poscia ripudiati nella *decisione* con obblivioso dispregio.

Varranno essi a farci meglio esaminare i motivi d'annullamento, dappoichè varranno a dimostrare che la Gran Corte sprezzando i richiesti logici modi del giudicare, non è partita da fatti *noti* e *discussi*, ma bensì da *supposti* od *incerti* ha desunto il suo giudizio.

Prenozioni emergenti dall'Istruzione.

Nel giorno 6 aprile 1841, nelle ore pomeridiane, disparve da Ravello un ragazzo di 35 mesi per nome Onofrio Somma.

Quando egli disparve stava giuocando presso ad un

rigagnolo, nel Largo S. Maria del Lacco in compagnia di Raffaele Manzi, di Giuseppe Coppola, di Trofimena Tignola, di Luigi Sorrentino, e di Pantaleone Somma suo fratello.

Appena il genitore di lui fu avvertito del caso, errò desolato per tutta quella terra in traccia del figliuolo, ma nulla potè saperne,, neanco da quei fanciulli fra i quali, come si è detto, stava lo smarrito suo figlio.

Immantinente se ne intese la fama tra i Ravellesi. Il primo giudizio del volgo ascrisse ad opera di magia la misteriosa sparizion del fanciullo, essendo comune in quel volgo la strana credenza che nei palagi di Confalone e di Rufoli si ascondino tesori non discopribili che con la sola arte demonologica.

Quel padre infelice che orbato vedeasi di sua prole, accoglie tantosto il giudizio della plebe, anzi lo esalta e magnifica coi fervidi sogni d'allucinata immaginazione, e se non contento, almen pago di aver indovinata la sorte del perduto figliuolo, porta le sue querimonie e i suoi pianti innanzi all'autorità giudiziaria. Le sue lacrime ottennero pietà: i suoi sogni furon creduti, ed accordoglisi che le case di Pantaleone Oliva, di Matteo e Tommaso Manzo, e di Giovanni Amato venissero visitate. Nulla vi si rinvenne; ma non però si quetarono i sospetti di quel padre.

Intanto il capo della Provincia è informato dell'inesplicabile avvenimento; e nello stesso tempo si continuano le ricerche avvalorate puranco dal consiglio di quella autorità; ma nè le cure del Giudice, nè quelle del padre giunsero a discoprire cosa alcuna sulla sorte del ragazzo.

Passarono infecondi ben dodici lunghissimi giorni.

Il Giudice trasportato dall'error cieco del volgo che sempreppiù confermavasi nell'idea che il fanciullo era stato rapito per esser vittima di qualche sortilegio, il Giudice stesso chiede all'Intendente di Salerno il permesso di poter arrestare chiunque desse sospetto di professare arte magica, protestandosi esser questo l'unico mezzo a discoprire il nascondiglio dell' infelice scomparso.

In sulle prime non talentò questo consiglio all'Intendente, ed il chiesto permesso non fu accordato.

Passarono altri tre giorni, e già n'eran varcati quindici dal disparimento del fanciullo, quando Irene Manzi trapassando il bosco delle Croci s'imbattè in un mucchio d'ossa putenti che le parvero appartenessero a corpo infantile. La scoverta fu palesata subitamente, e quel bosco fu tosto visitato dal Giudice, da'Periti Sanitarii, dal padre del fanciullo, e da curioso popolar codazzo. Venne stabilita una perizia. Il padre ed altri due, non si sa come, riconobbero quell' informe carcame; e coniossi di subito un *atto* di riconoscimento.

Intanto si rinnovano con più fervore le premure all' Intendente acciò permettesse un arresto per *misura di polizia*. L' Intendente infine piega l'animo a questo da prima non talentatogli partito, ed il permesso fu pronunziato.

Senza pruove, senza istruzione, senza colpabilità i ricorrenti son fatti prigioni, e contra di essi tutti gli occhi si volsero, tutti i cuori fremerono, in tutti i petti entrò la gioia feroce dell' appagata vendetta. I ricorrenti erano in potere della giustizia, i ricorrenti, adunque, erano gli autori dell' inaudito misfatto. Ecco

qual sempre suol'essere il giudizio della plebe, e, quel che duole! anche talvolta di chi non è plebe.

In tale stato il processo rinviasi all'Istruttor di Salerno. Questi va subito in Ravello pieno il petto d'incnarrabile zelo, e nelle sue mani fortunate questa processura dianzi muta e povera di qualsiasi pruova, convertesi maravigliosamente in quattro grossi volumi pieni zeppi di mortali argomenti di reità.

E da prima quei cinque ragazzi che per 24 giorni non avean saputo dichiarar nulla, quei cinque ragazzi che dinanzi al Regio Giudice si mostrarono tanto inetti a deporre che questi si avanzò di dire non esser eglino alla portata di dichiarar núlla, atteso il loro pochissimo sviluppo intellettuale, quegli stessi cinque ragazzi fra i quali sparì Onofrio Somma, venuti innanzi all'Istruttore, spiegano le più mirabili conoscenze di fatto raramente lumeggiate in dialogizzate dichiarazioni, stabiliscono insomma le prime e più interessanti pruove della causa: il rapimento del fanciullo.

Ma non bastava il solo fatto del rapimento, senza quello del sacrifizio; ed ecco pronte le pruove a stabilirlo.

Spontaneo presentossi all'Istruttore un Giuseppe Pandolfi, e gli dichiarò che trovandosi in compagnia di Giovanni Esposito Palumbo, questi benchè oppresso la mente dai fumi del vino, gli disse senza proposito le seguenti parole: *Io me sonco truvato ncoppa a lu fatto: hanne pigliate li denare e l'hanne portato a casa i Stajano.*

L'Istruttore chiama cotesto Esposito Palumbo, l'interroga su questo fatto, ma non ottiene che negative e protestazioni d'ignoranza. L'Istruttore riserbasi delle

misure di rigore sull' Esposito, e intanto passa un mese senz' altro sapersi che il da noi fin quì detto.

Eran già scorse due lune dal dì della sparizion del fanciullo, quando cotesto Gio: Esposito Palumbo in un momento

. . . . si feo
Con cento armate braccia un Briareo,

e con quell' armi agognò a recidere il capo di tutti i ricorrenti, i quali gemerono e gemono sotto il peso di un palco di morte loro innalzato per sua sol opera.

Ei narra d'aver udito i pianti del rapito nel giorno dopo il rapimento, quando quel bambolo stava ancora presso lo stregone Tommaso Manzo.

Ei narra che costui imposegli silenzio su tale udizione, e lo invitò di riedere a lui nel dì 16 aprile perchè insieme avrebbero fatta *una certa operazione*.

Ei narra che venuto questo giorno, andò egli al convenuto ritrovo, e quivi eran tutti i ricorrenti coi quali di conserva andarono in casa di Giovanni Amato, e vi trovarono il misero fanciullo. Tutti aspettarono che le ombre notturne si facesser più dense, e venuta l' ora propizia, tutti mossero alla volta del palagio Rufoli. In esso fermaronsi. Giovanni Amato accese un lume sepolcrale: e colla poca luce che ne piovea irradiò quella scena che fra poco doveasi rendere scena di errore e di pianto. Giovanni d'Agostino tenea per mano il fanciullo, gli altri facevan da semplici spettatori, e Tommaso Manzo legislatore e ministro susurrava bestemmie e preghiere ad un tempo, intese ad evocare il fulminato ribelle figlio dei cieli.

Passò un ora, nè placossi l'Averno, nè comparvero i tesori.

Sdegnossi allora d'Agostino, e detto: *Mannaggia il diatolo, qua non ne ricaviamo niente*, invitò i compagni ad andare nel secondo palagio, in quello di Confalone.

Qui si ordinarono nella stessa guisa di prima. Però il sedicente stregone avvalorò gli scongiuri con circoli magici e con nere verghette, ed in un circolo in terra descritto, pose giacente il fanciullo, leggendo e rileggendo mormorate parole in ampio libro affumicato.

Ma Giovanni d'Agostino, che dianzi erasi mostro irato delle vane impiegate fatiche, trae di sacca un temperino a gemina lama, e con esso crudamente recide la placida gola dell'innocuo fanciullo tenuto invano per gli omeri da Pantaleone Imparato.

Maria Manzi ed Esposito Palumbo, com'essi dicono, si ritrassero inorriditi dallo scempio.

Dopo quattro giorni tutti ritornarono col favor della notte su quel luogo di sangue, e ne ritrassero le dianzi spolpate ossa del fanciullo, e l'esposero nel bosco delle Croci, dove, al sorgere del dì, furono scoperte da Irene Manzi.

Ecco la narrazione venutaci da un sol uomo. Ecco le armi brandite da questo novello Briareo; ed eccole genuinamente da noi poste in rassegna e, come nacquero, offerte alla disamina della Corte Suprema.

Ma perchè ella possa profittevolmente rilevare ed estimare ad un tempo le ragioni che per noi si esporranno in sostegno dei motivi d'annullamento, è d'uopo, senz'altro, occuparci da prima delle *violazioni* del *rito*, dalle quali discenderemo all'analisi dell'*infrazione* della legge.

È impossibile di procedere altrimenti in questa causa, essendo così fatta la sua natura.

Diciamo, adunque, che per più maniere di riguardi l'art. 293 LL. PP. è stato violato; imperciocchè nei *fatti semplici* e ne' *rilievi* della *decisione* impugnata sono ritenuti: 1.° fatti in contraddizione di quelli esaminati nella pubblica discussione; 2.° fatti emergenti dal processo ma non esaminati; 3.° fatti di mera creazione della Gran Corte.

Ed essendo noto che la convizione morale debbe ingenerarsi dall'esame di fatti noti e discussi, non potrà non ammettersi l'annullamento d'una decisione ridondante di fatti o contradittorii, o non esaminati, o inesistenti.

Fatti in contraddizione di quelli esaminati.

Premetteremo letteralmente i brani della decisione: seguiranno su ciascuno le nostre osservazioni.

1.° *Non era nuovo che Tommaso Manzo avesse praticato sortilegi, com' era avvenuto un mese prima circa dell' avvenimento in contrada S. Andrea.*

Quì la Gran Corte non solamente ha ritenuto un fatto contraddittorio a quello esaminato, ma ha voluto pur anche snaturarlo da come fu dichiarato innanzi all' Istruttore e nella pubblica discussione.

Il fatto discusso è così. Aniello Somma, padre del fanciullo, dichiarava (1) al Regio Giudice essergli a notizia *che nell'anno scorso Tommaso Manzo con 13 persone, che non conoscea*, in una notte si recarono per causa di sortilegio nella contrada S. Andrea del Pendolo, ma loro non riuscì d'avere il tesoro.

(1) Fol. 31. vol. 1.

Poscia in dichiarazioni posteriori (1) lo stesso Aniello Somma, ritrattava questo fatto, poichè ricordavasi meglio che in quell'epoca Tommaso Manzo espiava condanna per ricettazione di cose furtive nell'isola di Ponza.

Adunque la Gran Corte, immemore o spregiatrice di queste dichiarazioni, dalle quali unicamente emergono tali notizie, ha voluto invece stabilire un fatto che nientemeno insinua la persuasione della scienza magica che per forza vuolsi professata da Tommaso Manzo. Ma la Gran Corte lo ha voluto in un modo troppo contraddittorio ai modi del giudicare, perciocchè ha ritenuto un fatto contraddittorio non solo, ma snaturato palesemente, e in nuove forme esposto. È quindi incorsa in troppo aperta violazione dell'articolo da noi sopra enunciato.

2.° *Era cosa generalmente creduta che Tommaso Manzo era mastro di stregoneria. Alle avvertenze del padre rispondeva: nu juorne o nautè t'aggio da fa ascì cu a sciammeria, e nu ntaggio da fa i chiù a fàticà.*

È riuscito facile alla Gran Corte il credere che Tommaso Manzo fosse tenuto generalmente in fama d'ariolo. Stabilitosi dalla Gran Corte il fatto da noi pur dianzi confutato, ne veniva di conseguenza la certezza della scienza magica da costui posseduta. Ma questa scienza attribuitagli dal querelante Somma, e quindi accolta e creduta dalla G. C. è una scienza della quale non si aveano pruove antecedenti; anzi il primo sospetto caduto in mente al padre del rapito riguardava non già Manzo, ma un certo D. Paolo fonditor di campane, e un certo Florio di Minori. Costoro bensì erano general-

(1) Fol. 8. vol. 2.

mente creduti maghi, e di costoro da prima sospettò quel credulo infelice che barbaramente vedeasi rapita la sua prole.

Nè Manzo poteva aver acquistata questa bella fama in tanto poco tempo, perciocchè non erano che soli sette mesi ch'egli ritornava dall'isola di Ponza. Ma se poi vuolsi dar piena fede alle parole tumultuose ed incomposte del querelante Somma, pongasi mente ch'egli non solamente ebbe laureato il Manzo in questa scienza arcana, ma credette ed accusò per maghi Pantaleone Oliva, Florio di Minori, D. Paolo il fonditor di campane, ed altri molti. Erano, insomma, tenuti maghi quanti potevano avergli rapito il figlio.

Adunque la G. C. senza por mente alle dichiarazioni del querelante Somma, dalle quali scorgesi di leggieri che ben altri erano i maghi famosi e sospettati, ha ella invece arbitrariamente concentrata nel solo Manzo tutta la scienza stregonica di che va piena la terra di Ravello, mentre Manzo da poco tempo ritornava dalla pena, e non mai era appartenuto a quelle magiche comitive che in altri anni vuolsi avesser tentato lo scoprimento dei tesori creduti sepolti nei palagi Rufoli e Confalone.

In quanto poi alle parole dette da Tommaso Manzo al padre: *nu juorno o n' auto ec.* è da ricordarsi che Manzo dissipava quel poco danaro che possedeva nel giuocare ostinatamente al Lotto, credendo che le sue regole cabalistiche gli dovessero un giorno fruttare un gran guadagno, ed ai rimproveri del padre egli rispondeva: *nu juorno o n' auto t' aggio da fa ascì cu a sciammeria, e nu nt' aggio da fa i chiù a faticà.*

Il senso di queste parole è stato male applicato dal-

la G. C. mentre non riferiscesi a pratiche di magia, ma alle regole cabalistiche nelle quali occupavasi l'ostinato figliuolo.

Oh quanti dovriano essere puniti di morte, se, come ha giudicato la Gran Corte, le cabale del Lotto si dovessero cangiare in sanguinosi argomenti di magia contro coloro che l'esercitano! La nostra città sarebbe forse quasi tutta mietuta dalla scure del carnefice.

3.° *Palumbo udì la voce del fanciullo quando stava questi in casa di Tommaso Manzo. L'udì ancora fra Paolillo, ma quando il fanciullo stava in casa d'Agostino.*

Fu provato innanzi alla G. C. l'impossibilità di queste udizioni.

Palumbo dichiarò (1) che nella sera del 7 aprile (un giorno dopo il rapimento) verso mezz'ora di notte passando per sotto la casa di Tommaso Manzo udì la voce d'un fanciullo che piangendo chiedea della madre, e la voce di Manzo che bruscamente il rimproverava. Il testimone col favor della Luna, che già surta splendea, vide pur anco Matteo Manzo entrar nella casa del fratello Tommaso.

Questo fatto fu dimostrato inesistente: 1.° Perchè nel giorno 7 aprile la casa di Manzo fu perquisita dal Giudice, nè certamente poteavi esistere il fanciullo Somma, quantunque la G. C. senza ragione alcuna non abbia voluto credere a questa visita domiciliare del Giudice. 2.° Perchè a mezz'ora di notte del giorno 7 aprile 1841 non poteva esser già surta la luna, come dice il testimone, perciocchè dagli Almanacchi Astro-

(1) Fol. 159 vol. 2.

nomici scorgesi che quell' astro benefico non appariva sull' orizzonte che alle due ore della notte.

In questo fatto, adunque, non valgono per la Gran Corte nè le accertazioni del Regio Giudice; nè l' inalterabilità della legge che governa l'armonia degli astri e delle sfere. Questo dispregio alle leggi divine risolvesi in dispregio delle leggi veglianti alla custodia della libertà e della vita, perciocchè, giudicandosi della vita degli uomini, non debbonsi ritenere fatti inesistenti od assurdi.

L'aver poi Fra Paolillo udita del pari la voce del fanciullo Somma, quando il fanciullo si vuol detenuto in casa di d'Agostino, è cosa incerta e controversa, siccome qui appresso vedremo.

Fra Paolillo nella settimana santa di quell'anno iva intorno per la cerca delle uova, e fra l'altre case, visitò quella di Raffaela Fraulo. Mentre egli era quivi giunse la ragazza Teresa Esposito, e tutta intimidita narrò che passando per la casetta rurale di Gio: d'Agostino intese i pianti d' un fanciullo che chiamava la madre, ed una voce d' uomo che rimproverava quel piangere infantile.

Chiamati costoro a deporre non furono uniformi a precisare il giorno in cui quelle voci furono udite.

Raffaela Fraulo dice esserle stato riferito questo fatto nel lunedì di Pasqua 12 aprile.

Teresa Esposito, riferitrice del fatto, non rammenta il giorno di questa udizione.

Fra Paolillo, in una prima dichiarazione, dice essere stato il venerdì Santo 9 aprile; in una seconda dichiarazione, non solamente riporta il fatto al 12 e non al 9 aprile, ma aggiunge che anch'egli, prima

di entrare nella casa della Fraulo, udì quelle voci infantili, e che, per tema, non ne disse nulla a quelle donne.

La G. C. in mezzo a tale incertezza, ha scelto quel giorno che più si accomodava ai fatti dell'accusa, ed ha ritenuto che nel giorno 12 aprile il fanciullo Somma stava presso d'Agostino, perciocchè in quel giorno fu udito piangere da Fra Paolillo.

Questa illazione derivando da incerti principî, si risolve anch'essa in incertezza, e l'incertezza non è mai ministra d'argomenti di reità.

4.° *D'Agostino quando stava nel carcere di Salerno fece una confessione stragiudiziale a Mariantonia Amato.*

Questa Mariantonia Amato venuta nel carcere di Salerno a visitare il padre quivi rinchiuso, ebbe occasione di vedere Giovanni d'Agostino. Le venne in mente di dirgli: *Poveriello a te; non ce vorria sta dinto a li panni tuoie.* E d'Agostino rispose: *E perchè? Loro credene d'ammarrunà a me; voglio vedè si ammarrono io a lloro. Quante. n'aggio da fa venì appriesso a me!*

Queste parole di d'Agostino si sono interpretate come contenenti una confessione del delitto.

Ma Signori, il senso di queste parole è di così facile spiegazione da non ammettere ambiguità di significato; ed è doloroso il vedere come la Gran Corte vada spargendo il veleno su cose innocenti e per se stesse inutili a formar pruova di reità.

D'Agostino rispondeva a quella donna, la quale irritava le sue sventure, che se egli gemeva fra le mura d'un carcere, i suoi nemici non però dovevano gioirne; ed egli sperava che molti fra questi dovessero gemere al pari di lui pagando colla stessa pena un fallo imputatogli calunniosamente.

Dove sta dunque questa confessione stragiudiziale? Chi mai può scorgerla in queste parole non altro contenenti che uno sfogo d'anima esulcerata e ricalcitrante alla vista di poderosa sventura?

La Corte Suprema n'estimerà il valore col giudizio che emetterà sulla decisone.

5.° *Onofrio Somma pargoleggiava con altri ragazzi accanto ad una vasca d'acqua sita nel largo della Chiesa, ove aveato lasciato un suo maggior fratello a nome Pantaleone, che erasi inoltrato a raggiungere il padre comune che travagliava in poca distanza nel fondo a conto d'un tale di casa Conte.*

Questo fatto è perfettamente in contraddizione colla pubblica discussione, col processo scritto, e colla stessa decisione.

Pantaleone Somma fratello del rapito, stava insieme cogli altri fanciulli quando avvenne il rapimento d'Onofrio, nè mai lasciò il fratello se non quando dal fratello fu lasciato; cosicchè vedendosi senza la compagnia di lui, mosse alla volta del padre che lavorava in un fondo vicino. E non so come la G. C. abbia potuto ritenere questo fatto, che oltre alle cennate contraddizioni, sarebbe contradittorio colla dichiarazione dello stesso Pantaleone, anzi colla natura delle cose narrate da lui, poichè non essendosi trovato presente al rapimento, come ritiene la Gran Corte, avrebbe mai potuto dichiarare il fatto del rapimento? Leggansi le dichiarazioni sue e quelle del padre, e vedrassi di leggieri questo incomportevole errore della G. C.

6. *Nel primo palagio Imparato tenea per gli omeri il fanciullo Somma.*

È perfettamente falso. A persuadersene basta legge-

re l'ultima dichiarazione di Gio: Esposito Palumbo.

Ma noi trarremo profitto da questo fatto falsamente ritenuto dalla G. C. per meglio consolidare il nostro ragionamento sull'inesistenza della premeditazione.

7. *La testimone Irene Manzi trovò quel corpicciuolo così mal concio: nol vide nel giorno precedente, e non poteva sfuggire alla sua vista perchè vi aveva girato e girava tutti i giorni per falciare erba. Questo fatto rafferma i detti di Palumbo, e ricevono maggior credibilità dall'avviso dei periti sanitari circa il tempo in cui dovette esser privato di vita.*

Domandiamo perdono alla Gran Corte. Questo fatto infirma invece di avvalorare i detti di Palumbo.

Il cadavere fu scoperto nel giorno 21. I periti giudicarono essersi da otto giorni spenta la vita in quel corpicciuolo. Da 21 sottraendo 8 resta 13. Adunque Onofrio Somma fu morto il 13 e non il 16 come dice Palumbo; e la G. C. schiva di questi calcoli da castaldo, è corsa precipitosamente a conchiudere quello che distrugge i suoi stessi argomenti.

Fatti non esaminati

1. *Nel palagio Rufoli e in quello di Confalone era voce pubblica che si praticassero dei circoli magici.*

In tutta la lista dei testimoni chiamati dal Pubblico Ministero, non troverassi nemmeno un solo che dichiari questa conoscenza.

La G. C. ha oltrepassato i limiti prescritti dalle leggi risguardanti i modi del convincersi nei giudizi penali. Non si è limitata alle pruove legalmente raccolte, ma con effrenata invasione ha tolto dal processo

scritto tutto ciò che poteva essere utile a stabilire argomentazioni di reità.

2. *Circa anni 11 prima di questo avvenimento, profittando della dabenaggine dei Ravellesi, un furbo Siciliano a nome D. Paolo di mestiere campanarista, spacciò essere istruito dell'arte magica. D. Giuseppe Florio erasi anch' egli spacciato per mago.*

Questo fatto trovasi nelle dichiarazioni di Pietro Arpino e di Giovanni Manzi (1), ma costoro non furono dati in nota dal P. M. nè per conseguenza vennero innanzi alla Corte a deporre questi fatti.

La G. C. col suo solito metodo invasore, ha ritenuto tutti i fatti che dalle costoro dichiarazioni emergono benchè non discusse.

3. *Il figliuolo di Manzo disse ad un compagno di fatica ed amico che quando tornava suo padre dal luogo di pena, egli non avrebbe avuto più bisogno d'alcuno, perchè lo stesso sapeva come impossessarsi del tesoro nascosto nella casa Rufoli, mercè d'un libro ch' egli possedeva. Aggiunse come condizione il sacrifizio d'un fanciullo di due o tre anni.*

Questo fatto vien riferito in isbieco da Gio: Esposito Palumbo.

Il figlio di Tommaso Manzo non fu udito in pubblica discussione.

Ma la G. C. non ha esitato un momento ad accogliere una pruova che oltre alla sua incerta derivazione, cotante inverosimilitudini racchiude. Sono esse: 1.° Il doversi supporre che mentre Tommaso Manzo espiava condanna di relegazione nell' isola di Ponza, scrivesse

(1) Fol. 34 o 36 vol. 2.

al figliuolo che al suo ritorno si sarebbero arricchiti mediante un sortilegio. 2.° Il doversi supporre che questo padre in una lettera al figlio preparasse le pruove che un giorno gli si sarebbono rivolte contra, innalzandogli un patibolo. 3.° Il doversi, insomma, supporre che Tommaso Manzo a tanta ostinata scelleratezza d'animo (quale vuolsegli attribuire) congiungesse straordinaria stupidità, fino a non prevedere il danno che certamente gli avrebbero arrecato queste imprudenti confidenze al figliuolo.

Ma ammesso puranche tutto questo, si avrà sempre una pruova illegalmente ritenuta, perchè illegalmente raccolta.

4. *È scritto nel processo che dopo lo sperimento di Florio si disse che vi volevano tre cuori d'innocenti fanciulli ed una chierica di prete.*

Qui la G. Corte ha confessato colle sue stesse parole ciò che noi finora abbiamo sostenuto. La stessa frase: *è scritto nel processo*, dimostra chiaramente l'illegalità di questo fatto. Ed in vero questo fatto emerge da quelle stesse dichiarazioni da noi sopra accennate, dichiarazioni non mai lette in pubblica discussione, nè confermate col giuramento da coloro che le pronunziarono.

Fatti di mera creazione

1. *Dal processo traspare che il fanciullo fosse stato trasportato nella contrada Monte nella casa rurale ivi esistente ed affidato alla madre di Giovanni d'Agostino cui la casa appartiene.*

Ecco finalmente una pruova luminosa ed ineluttabile, e capace per se sola a mostrare quanto arbitrario ed illegale sia stato il metodo tenuto dalla G. C. nello stabilire i principî del suo convincimento.

Da qual pagina del processo *traspare* che il fanciullo fu trasportato nella contrada Monte? Chi ha dichiarato questo fatto? Ma folle ch'io sono! Come sapere dalla Gran Corte ciò ch'ella medesima ha confessato di non conoscere? Non ha ella detto: *traspare dal processo?* — E forse l'apparenza può convertirsi in realtà?

2. *Tommaso Manzo univasi sovente e concertava in casa di Giovanni Amato Sciacquaro, praticando e facendo regole magiche.*

3. *In casa di Giovanni Amato assembravansi gli accusati allorchè Tommasone praticava delle regole magiche.*

Non so donde abbia potuto la G. C. attingere tante conoscenze pellegrine intorno a questi magici convegni.

Per quanto io abbia sudato a svolgere tutti i quattro volumi del processo, non ho mai potuto aver la fortuna d'incontrarmi e di assistere colla mente in tali infernali concilî.

Piaccia alla G. C. additarci le fonti a cui attinse sì rare dottrine, e noi piegheremo la fronte.

Per ora le sosteghiamo che questi fatti non esistono nel processo.

Conchiusione

Esaminati così partitamente gli affollati errori contenuti nei *fatti semplici* della Decisione, vogliamo palesare un pensiero che da gran tempo ci grava la coscienza, e c'impone di non più dissimularlo.

Perchè mai, o Signori, in causa di sì grave interesse, di sì rara ferocia, di sì difficile credibilità; in causa, che sconvolgendo i progressi della civiltà ci fa tornare alla barbarie del Medio-Evo, quando gl'insanguinati tribunali d'Europa erano di continuo funestati nel giudicare di streghe e di stregoni, nè v'era città

che non immolasse un'ecatombe umana sull'ara della superstizione (1); in questa causa, io dico, nella quale tre vite voglionsi estinte, come mai si è potuto partire da fatti così contraddittori, così inesistenti, così palesemente creati?

Come ha potuto mai dimenticar la G. C. che crescendo la gravezza del delitto, dee crescere la scrupolosità nel fissarne le pruove?

Come ha potuto ella dimenticare le prescrizioni della legge risguardante i modi del convincersi ne' giudizî penali?

Se si ammettesse il metodo tenuto dalla G. C. si distruggerebbe l'eguaglianza del combattimento giudiziario, perciocchè, ricorrendosi a fatti ignoti o non discussi, la difesa, non avendo conoscenza di essi, non potrebbe adempiere alla sua missione, e l'innocenza verrebbe inevitabilmente calpestata.

Se il criterio morale del giudice non soffre limitazione, i fatti però che informano il criterio vogliono legalmente esser raccolti, cioè, vogliono esser desunti da pruove discusse nei modi solenni prescritti dal legislatore.

Ed essendosi diversamente proceduto in questa Decisione, noi ci auguriamo che la Corte Suprema ammetta le *violazioni* di *rito* da noi esposte. E se questo articolo, da noi dimostrato leso, è il presidio di tutti i ricorsi per annullamento, cosicchè la sapienza della Corte Regolatrice difficilmente per esso mette nel *nulla* i giudicati; noi ci auguriamo che per la presente Decisione si

(1) La Negromanzia e le Fate. Discorso di Walter-Scott. Maffei. Arte magica annichilita e distrutta.

voglia redimere la virtù di questo salutare articolo arbitrariamente manomesso.

Violazioni di legge

L'articolo 351 LL. PP. è così concepito:

« La premeditazione consiste nel disegno formato pri-
« ma dell'azione contro la persona di un individuo de-
« terminato o anche contro la persona di un individuo
« indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando
« anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concor-
« so di qualche circostanza o condizione ».

Noi dimostreremo che gli argomenti addotti dalla Gran Corte in sostegno della premeditazione, poggiano sopra fatti illegalmente ritenuti.

Dimostreremo inoltre, che dai fatti ritenuti nella decisione non può desumersi la premeditazione.

Argomenti della premeditazione

1. *Dopo gl' inutili tentativi fatti da Florio si disse generalmente che a placare lo spirito infernale vi si richiedevano tre cuori d' innocenti fanciulli e la chierica d' un prete.*

Abbiamo dimostrato al n. 1. dei fatti di mera creazione, che la stessa G. C. ha confessato l' inesistenza di questo fatto, poichè da quelle parole *traspare dal processo* emerge spontanea questa idea. Ed invero la G. C. si è espressa con ingenuità, poichè questo fatto non solamente non fu discusso, ma non esiste affatto nel processo.

2. *Il figlio di Tommaso Manzo manifestava pria che quello fosse tornato dal luogo di pena, che non poteva compiersi il sortilegio senza un fanciullo di due o tre anni.*

Abbiamo dimostrata l'inesistenza morale e legale di questo fatto al n. 3. dei fatti non esaminati.

3. *Tornato Tommasone concertò l'acquisto di un fanciullo, e Pantaleone Imparato tentò d'averlo da Battimelli.*

Questo concerto non so donde traspaia. Certamente non sorge dal processo. Sorge bensì l'offerta d'Imparato a Battimelli, ma questa offerta non nascendo da un *concerto noto* formato prima dell'azione, non può costituire argomento di premeditazione. È un'azione senza cognito scopo; e la G. C. scorgendo la debolezza di questa pruova vi ha annesso il concerto, il quale è di sua mera creazione.

4. *Rapito Onofrio Somma fu nutrito all'empio fine e quindi scannato nel palagio Confalone.*

Questo essersi nutrito il fanciullo all'*empio fine* è un semplice argomento d'induzione; e noi dimostreremo altrove che la G. C. erroneamente è ricorsa sovente a tali perniciose ed illegali argomentazioni per sostenere la premeditazione.

5. *Tutte le pagine del processo fan vedere che il ragazzo era stato destinato ad esser vittima fin dal dì del rapimento.*

Dal processo non può altro desumersi che il rapimento ed il sacrifizio del fanciullo. Ma che il fanciullo fosse stato rapito perchè la sua presenza o il suo sacrifizio bisognava ai ricorrenti, è cosa buia e non discernibile nel processo.

Anzi dai *fatti semplici* tutt'altra idea se ne concepisce; nè l'*empio fine* voluto dalla G. C. vi si scorge per nulla. Lo dimostreremo meglio nell'ultimo di questi articoli.

6. *Se non il sangue, ma la sola presenza d'un fanciul-*

lo richiedevasi per l'effettuazione del sacrifizio, potea benissimo presenziare a quell' atto un figlio di d'Agostino o di altri.

Questo argomento è in perfetta contraddizione coi fatti ritenuti nella decisione

Ivi la G. C. per combattere una posizione a discarico, colla quale si volea stabilire che la voce infantile surta dall'abituro di d'Agostino e udita da Fra Paolillo, poteva ben esser la voce di qualche figlio di esso d'Agostino, la stessa Corte risponde, che era stoltezza il confondere la voce d'un tenero bambino, com'era il rapito Somma, con la voce dei figli di d'Agostino il minore dei quali aveva otto anni.

Adunque puossi qui redarguir la G. C. colle sue stesse parole, che cioè, sarebbe stoltezza il credere che qualche figlio di d'Agostino potea bastare per l'assistenza alle stregherie di coloro, poichè bisognando a questo fine l'innocenza perfetta dello spirito, nessuno dei figli di d'Agostino poteva esserlo, come non poteva esserlo neppure il figlio di Manzo, o di altro imputato, perchè nessuno di essi ne aveva minori di otto anni.

7. *Dal rapimento al sacrifizio passarono dieci giorni: ciò mostra la freddezza ed il disegno maturato e consigliato a danno di quel ragazzo.*

Abbiamo detto di sopra non esserci pruova nel processo che il fanciullo fu rapito per essere immolato in opera di magia. Il sacrifizio del fanciullo non era stabilito precedentemente, e la G. C. per esser tenace a dichiarare premeditato il misfatto, è stata costretta di far sorgere il concerto da pruove che invece l'escludono.

Analizzando il fatto del sacrifizio, il momento stesso

dell'esecuzione del reato, noi speriamo dimostrarlo con più chiarezza.

8. *Il non essere andato in quel sacrifizio Bonaventura Amato, è una ragione di più per credere ch'egli ebbe ripugnanza d'imbrattarsi le mani di sangue innocente.*

A confutare luminosamente questo argomento, ci basti ricorrere alle stesse idee della G. C. palesate sulla colpabilità di costui.

Attesochè per Bonaventura Amato Manella non può dubitarsi di essere stato il rapitore materiale del ragazzo: ma il suo contegno posteriore mostra che egli non era inteso di quanto andava a praticarsi ec.

Or se costui non era inteso di quanto andava a praticarsi poteva concepir ripugnanza d'imbrattarsi le mani di sangue innocente? In una parola, se egli ignorava il sacrifizio, poteva fargli orrore il sacrifizio?

Adunque egli non andò coi suoi compagni per ripugnanza di lordarsi le mani di sangue innocente, ma perchè ignorava le operazioni dei compagni.

E questa ignoranza induce incontrastabilmente la certezza che i ricorrenti non avevano formato il disegno di spargere il sangue del ragazzo rapito. E meglio lo vedremo da qui a poco, quando esamineremo il fatto del sacrifizio.

9. *L'aggravante della premeditazione non può nella presente causa scompagnarsi dal fatto dell'omicidio preceduto da sequestro della persona uccisa.*

È questo il più formidabile argomento della G. Corte: esso, nella decisione, precede tutti gli altri da noi sopra confutati. Noi abbiamo creduto riserbarcelo da ultimo per dimostrarne con più agio la perniciosa erroneità.

Da tutte le cose testè discorse può desumersi di leggieri che da nessuna pagina del processo emerge il *disegno* del sacrifizio.

Non abbiamo altri fatti che quello del rapimento, e quello del sacrifizio. Ma il fatto psicologico, quello che si annida nel profondo dei cuori, e che non si appalesa che unicamente con gli atti esterni, la conoscenza appunto di questo fatto è quella che manca nella presente causa.

Or la G. C. stanca di più affannarsi nel rintracciare questo fatto psicologico senza di cui non può esistere il disegno e quindi la premeditazione, la Gran Corte sconvolgendo i principi della scienza penale, è ricorsa all'odiosa teoria del *dolo reale* od *obbiettivo*.

Ha ella detto: *Res ipsa in se dolum habet*, perciocchè il sacrifizio d'un fanciullo, rapito dieci giorni prima, non può non dirsi premeditato.

Ecco in poche parole il metodo tenuto dalla G. Corte a stabilire la premeditazione.

Ma la Gran Corte nel ricorrere alla succennata iraconda teoria, ha dimenticato che il *dolo* servente di base ad una condanna non debb'esser giammai una semplice *presunzione* (1), perciocchè la risoluzione criminosa, non essendo che il risultamento dell'intelligenza e della libertà, è sempre nell'*io* dell'agente, e non mai nell'atto materiale, e che quindi è assurdo il parlare del *dolo reale od obbiettivo* (2).

Dall'atto materiale del rapimento non può risalirsi

---

(1) *Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit L. 6, C. de dol. mal.*

(2) Pellegrino Rossi.

assolutamente al disegno criminoso. Il rapimento non mostra il disegno dell'omicidio; e l'omicidio seguito anche dopo dieci giorni, può essere stato deliberato *ex improvviso*.

E appunto questa dimostrazione assumeremo nell'esaminar qui appresso i *fatti semplici* contenenti il sacrifizio.

Dai fatti ritenuti nella Decisione non emerge la premeditazione

Da tutti i fatti del processo, ed anche da quelli della Decisione, vediamo che, giunti i ricorrenti nel primo palagio presieduti e diretti da un ministro di Satana, cominciano quivi gl'infernali scongiuri, presa ciascuno la parte che si credè doverglisi; cosicchè Giovanni d'Agostino tiene per mano il fanciullo, Giovanni Amato illumina con poca lucerna quella scena ridicola e funesta ad un tempo, Tommaso Manzo legge profane parole in un libro affumicato, e gli altri rimangono spettatori a tale funesta nauseosa tregenda. Volge un'ora nè si placa l'abisso, nè l'inferno risponde a quel supplice mormorare, nè insomma compariscono gli agognati tesori. Sdegnasi allora d'Agostino; profferisce parole d'intolleranza; incita ed ottiene che i compagni lascino quel loco omai sordo a mistiche imprecazioni, e concordi muovono il passo al secondo palagio, a quello di Confalone.

Ma perchè s'allontanano costoro da quelle mura cadenti? Perchè l'intollerante d'Agostino sollecita i compagni alla partenza? Perchè sdegnasi egli con l'abisso senza prima placarlo col sangue di quel pargolo, se questo era l'ultimo atto necessario perchè la terra si fecondasse, e partorisse tesori? Perchè non adempiere

il *concerto* formato tanti giorni prima? Perchè deludere l'avidità dei compagni ai quali aveva pur dovuto promettere di svenare il fanciullo?

Perchè non far tutto questo?

Perchè, rispondo, non era premeditata, non era stabilita questa sanguinosa catastrofe.

Ed infatti, come dianzi ho detto, non abbiamo pruova nessuna del concerto; nè quello stesso testimone presente all'azione, e che pur fu presente ai voluti conciliaboli di quegli sciagurati, neppur egli, dico, ha saputo dichiarare la premeditazione non avendo mai detto che si era decretata la morte di quel misero.

E noi ce ne confermiamo coll'osservazione dei fatti, perciocchè, ripeto, se era volontà di tutti lo sgozzamento del fanciullo, avrebbero dovuto immolarlo in quel primo palagio; ma invece lo sdegno di d'Agostino ed il silenzio dei suoi compagni, che pur avrebbero dovuto reclamare quel sangue, persuadono altamente che essi avevano esaurita ed impiegata tutta l'arte stregonica di che s'erano addottrinati.

Or, dunque, non essendosi ucciso Onofrio Somma nel palagio Rufoli, ma in quello di Confalone, possiamo e dobbiamo conchiuderne che l'omicidio fu deliberato *ex improvviso*, quando cioè dall'un palagio, nel quale erano tornati vani i semplici incantamenti, passarono nel secondo, dove è notevole che il solo d'Agostino, senza il cenno del mago, e in sul più bello delle magiche invocazioni, scanna quell'innocuo bambolo che come candido agnello ricevè placido la morte.

Efferato d'Agostino! S'egli è vero che quel fanciullo moriva, tu fosti il solo che volesti la sua morte, non certamente consentita dai tuoi compagni, dei quali al-

cuno fu atterrito da quel sangue che tu fiero bevevi, e si ritrasse tremante da quell'orrida scena ed empissima. Così fece Marla Manzi moglie d'un complice e complice anch'ella; così fece il testimone Palumbo.

Or questa fuga, questa sorpresa, non persuade parimenti che fra coloro non v'era stato concerto, nè conoscevasi il sacrifizio di quel fanciullo? E quella donna che mostra tanta pietà nell'atto del sacrifizio, avrebb'ella mai nutrito per qualche giorno il fanciullo, siccome pur fece, se foss'ella stata conscia del destino di lui? E se poi si esclude in questa donna la *scienza* del sacrifizio, come ammetterla negli altri che pur, come dice la Corte, dovettero insiem con essa e nella casa di lei freddamente concertare il misfatto?

Non concerto, adunque, non premeditazione in questa causa.

Se vi era il concerto, si doveva assolutamente scannare il fanciullo nel palagio Rufoli, altrimenti sarebbe stata una sciocchezza lo sperare che i tesori apparissero senza il sacrifizio, se il sacrifizio era reputato necessario ed unicamente bastevole a placare l'inferno.

Nè si potrebbe obbiettare che la premeditazione esiste ancora negli omicidi *quando se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione;* cosicchè potesse credersi che quei traviati avessero voluto fare un primo tentativo incruento nel palagio Rufoli, e, se loro non riusciva, riserbarsi il sacrifizio pel secondo palagio.

Questa obbiezione non potrebbe reggere, perchè non si ha pruova di questa *concertata condizione*, *o circostanza;* giacchè nel premeditare il misfatto avrebbero essi dovuto puranche stabilire questa *condizione*, che,

cioè, nel primo palagio doveasi cominciare con un semplice tentativo, e nel secondo finirsi con la consumazione del misfatto.

Non potrebbe reggere anche moralmente, perchè non dobbiamo credere tanto stolti i ricorrenti da contentarsi d'un semplice ed inutile tentativo incruento, quando erano persuasi (come ha voluto la G. Corte) che le vane ciance non valgono ad evocare lo spirito dell'Averno, placabile solamente col sangue e con le stragi.

Ma quale stoltezza! Se tanto avesser eglino immaginato ed eseguito, vivrebbero ancora nell'incertezza e nella speranza che se svenavano il fanciullo nel palagio Rufoli, non gemerebbero sotto il peso d'una condanna di morte, perciocchè i rinvenuti tesori potevano esser loro bastevoli a ricovrarsi in terre lontane e sicure dalle giuridiche persecuzioni patrie.

La G. C. adunque senza por mente alla natura semplice ed appariscente di questi fatti; senza considerare che l'omicidio in esame non può confondersi con tutti gli altri aventi una cagione ordinaria e discernibile; senza considerare che esso procede da incomposto e latebroso consiglio, informato nel pregiudizio e nell'ignoranza, e quindi non estimabile con le consuete opinioni giurisprudenti, la G. C. si è ostinata nell'opinione che la premeditazione non può scompagnarsi dal fatto di quest'omicidio.

Ma la G. C. ha schivato rimembrare che tutti coloro i quali hanno sottoposto i fatti criminosi ad un'attenta osservazione, non ignorano che un certo numero di delitti, sopratutto dei più atroci e spaventevoli, sono al momento della loro esecuzione l'effetto d'una ve-

ra monomania, il risultamento d'una di quelle idee funeste e stravaganti, che ponno tutto ad un tratto investire lo spirito di chicchessia (1).

Ed è questo appunto il caso della nostra specie.

I ricorrenti non poterono premeditare il misfatto, poichè eglino stessi ignoravano le operazioni che andavano a farsi, e che venivano suggerite dall'urgenza superstiziosa del momento.

Rimasti eglino delusi degl'incantamenti operati nel primo palagio, risolsero tumultuosamente di ricorrere al feroce partito del sacrifizio, sperando che il sitibondo Averno mansuefacesse con quel sangue.

Lo addimostra la perfetta mancanza del concerto.

Lo addimostra il non aver dato il Mago nessun cenno al sacrificatore quando la vittima fu immolata.

Lo addimostra la nuova magica pompa spiegata nel secondo palagio, dove tutto palesava l'ordinato sacrifizio, e così vedesi Pantaleone Imparato tener per gli omeri il fanciullo, mentre la prima volta non fu questi per nulla frenato.

Lo addimostra lo spavento e la fuga di Maria Manzi, e del testimone Palumbo, i quali, se l'omicidio era stabilito precedentemente, dovevano essere *scienti* del sacrifizio, e quindi non concepirne orrore e fuggir da quel luogo come fecero.

Per le quali cose la Gran Corte ha violato cumulativamente gli art. 351 LL. PP. e 293 295 LL. P. P.

Altre violazioni di legge.

La legge ha distinta la complicità in due modi. Nel l'uno ha risguardato i complici che influiscono moral-

(1) Pellegrino Rossi.

mente sulla volontà dell'autor principale del reato: nell'altro coloro che v'influiscono con l'opera. Gli uni adopransi alla consumazione *soggettiva* del reato: gli altri alla consumazione *obbiettiva* di esso.

Nel primo e secondo comma dell'art. 74 LL. PP. son designati i complici che influiscono moralmente: nel terzo e quarto i complici di opera.

Questi ultimi però son puniti con uno a due gradi meno delle pene stabilite, quando, nella scienza del reato, la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Stabiliti questi assai noti principî di diritto, vediamo come la Gran Corte gli ha applicati nella nostra specie.

Ecco com'ella ragiona sulla colpabilità di ciascuno.

L'autore materiale dell'omicidio è stato d'Agostino. Tommaso Man:o leggeva il fatal libro, Pantaleone Imparato tenea la vittima per gli omeri.

Adunque l'uno e l'altro cooperarono con cooperazione tale che senza di essa l'omicidio non sarebbe avvenuto. E in fatto che Tommaso Manzo era il Mago Direttore, ed ai suoi cenni perciò dipendea d'Agostino e i suoi consoci, quindi entrambi sono a ritenersi complici di primo grado.

Basterebbe aver esposti i principî della legge e l'applicazione fattane dalla G. C. perchè tosto saltassero agli occhi i gravissimi errori di questa applicazione.

Ed in fatti chi non vede che senza la cooperazione di Pantaleone Imparato il misfatto si sarebbe pur consumato? Chi crederà mai assolutamente necessaria questa cooperazione? Chi crederà che la puerizia cangiando natura diventi capace di tutte le forze della virilità?

Poteva mai un fanciullo di 35 mesi, opporre tanta

forza al sacrificatore da evitare il ferro che pendeagli su la gola, cosicchè v'era d'uopo assolutamente che egli fosse frenato dalla mano robusta di Pantaleone Imparato?

Eppure la G. C. ha creduto che senza la cooperazione d'Imparato il fanciullo Somma non sarebbe caduto vittima; e Pantaleone Imparato è stato punito di morte.

La Corte Suprema giudicherà se tale cooperazione è necessaria e di primo grado.

Noi mostreremmo di dubitare della sua sapienza se osassimo di più chiarire una cosa già troppo chiara per sè stessa.

Giovanni Amato Sciacquaro non può ritenersi complice di primo grado: egli tenne semplicemente il lume.

Per mettere in maggior luce l'errore della G. C. nel definire Imparato complice di primo grado, valgano le stesse sue argomentazioni sul conto di Giovanni Amato, ritenuto complice di secondo grado, di Bonaventura Amato, dichiarato colpevole di sequestro della persona uccisa, e di Matteo e Maria Manzi posti in libertà provvisoria.

Ed invero se la G. C. ha creduto necessaria al sacrifizio la cooperazione di Pantaleone Imparato, il quale non fece altro che tenere il fanciullo per gli omeri; come poi la G. C. ha creduto che senza la cooperazione di Giovanni Amato il sacrifizio si sarebbe pur consumato?

Se mancava colui che freddamente illuminava la scena, e coi raggi di poca lucerna dirigeva e guatava i colpi dell'insensato assassino, se quest'orrida luce non diffondeasi su la placida vittima, potevasi ella collocar

su l'altare, e darsi l'agio al sacrificatore di ricercare la parte più vitale di essa per quivi immergere il ferro di morte?

Nè può dirsi che l'ufficio prestato da Giovanni Amato poteva ben esser sostituito da qualche altro compagno, poichè si potrebbe rispondere che anche l'ufficio di Pantaleone Imparato era sostituibile, potendosi da ognuno frenar per gli omeri un fanciullo.

Essendo, dunque, la cooperazione di Giovanni Amato quasi simile a quella d'Imparato, o almeno dello stesso interesse, doveva la Gran Corte, secondo il suo metodo, punire del pari coll'estremo supplizio colui che illuminò quella scena di sangue, o non doveva dichiarare complice di primo grado colui che tenne per gli omeri il fanciullo.

L'uno e l'altro cooperaronsi ugualmente alla consumazione del misfatto, ed entrambi meritavano la stessa pena; e se quegli deve gemere per 30 anni fra le catene, questi non dee perder la vita sopra un palco di morte.

In quanto a Matteo e Maria Manzi comunque fossero stati presenti quando fu rapito il fanciullo, pure non è dimostrato averci cooperato. Ha potuto il primo trovarsi in quel luogo accidentalmente, o sedotto dal fratello Tommaso ad andarvi; ma niuno elemento in suo danno circa la scienza di quanto erasi per praticare da Bonaventura Amato.

Il fatto di non essersi veduto più in congrega cogli altri accusati sia nel luogo del malefizio, sia altrove lo disgrava per ora da ogni qual siasi imputabilità. Giovanni Esposito Palumbo non fa di lui attenzione nel processo scritto; quanto manifestò in pubblica discussione ha potuto es-

sergli suggerito da altro sentimento meno di quello della verità.

Che richiede la legge perchè esista la complicità di secondo grado? Scienza del delitto, e cooperazione nel delitto. Or se Matteo Manzi assistette ai voluti convegni dei suoi confratelli, assistette al rapimento del fanciullo, assistette al sacrifizio di lui, se insomma fu complice come gli altri, si potrà dir giammai ch'egli non avea scienza del delitto, nè cooperò alla consumazione di esso?

Nè le ragioni addotte dalla G. C. in favor di costui avrebbero potuto esonerarlo della complicità.

Si è osato *supporre* che Matteo Manzi si trovasse sul luogo del rapimento per mera accidentalità, mentre la Gran Corte nei *fatti semplici* ritenuti nella decisione, si mostra persuasa che l'orda dei malfattori convenuta al rapimento, prima di sboccare dalla via del Ghetto al largo di S.ª Maria del Lacco dove in semplici trastulli trattenevasi l'innocente ragazzo, si dovè prima assicurare se qualcuno potesse vedere quell'atto nefario che andavasi a consumare. Quindi se Matteo Manzi trovavasi per accidente in quel luogo, non avrebbe dato sospetto a quei malnati, e non si sarebbero sospese le loro azioni per evitare un tradimento?

E se Matteo Manzi era giunto prima di essi in quel luogo, non doveva esser veduto da quei fanciulli che giuocavano presso ad un rivoletto, e frai quali stava ancora sicuro l'insidiato infelice?

Ma nè quei rapitori scorsero alcuno e ne temerono; nè i fanciulli han dichiarato d'aver veduto altri in quel sito. Adunque non è possibile che Matteo Manzi per accidente si fosse trovato fra gli altri.

Ma sarà poi possibile che egli sia scusato della complicità, sol perchè *poteva essere stato sedotto dal fratello Tommaso?*

Dov'è quella legge che perdona il delitto, sol perchè consigliato da un complice seduttore? Allora il mandatario dovrebbe anch'egli fruire di questo perdono, perciocchè egli non per odio, non per offesa ricevuta, ma per semplice sanguinaria o venale seduzione arma il braccio all'assassinio.

Ed è poi maraviglioso quel che dice la Gran Corte, che cioè, il testimone Palumbo, dichiarò la presenza di Matteo Manzi al sacrifizio, non per amore della verità, ma perchè mosso da tutt'altro sentimento.

E come mai la Gran Corte ha potuto per un sol momento creder mendace il testimone prediletto dell'accusa, l'unico che dichiara la storia del misfatto, quegli le cui sole parole valsero a far decretare la morte di tre disgraziati?

In ciò appunto può scorgersi come la G. C. abbia errato nella misura e nel grado della colpabilità, dappoichè se Matteo Manzi non fece meno di Pantaleone Imparato, nè di Giovanni Amato, e se egli è stato messo in libertà provvisoria, perchè gli altri due debbono gemere tra i ferri, o morir su di un palco? O egli è reo, come gli altri, o gli altri non son rei: o tutti puniti, o tutti in libertà.

In quanto a Maria Manzi moglie la stessa ad un uomo che con sacrileghe arti volea farsi ricco, questa tentazione seppe infonderla alla moglie sua, la quale partecipar dovea della sorte del marito, e se cosa di riprensibile ella operò in quell'esecrabile reato, fu meno perchè ella ne fosse intesa, che per condiscendere al suo consorte. Altronde non

accedette nella casa Rufoli, e se fu presente in quella di Confalone in atto si scannava la vittima, il suo sbalordimento, la sua fuga da quel luogo di sangue è un argomento ben forte per dubitare che non era sciente di quanto si operava da quei perfidi, e che la donna fu meno colpevole che sedotta.

Se la G. C. ha voluto pordonare a questa donna non per deficienza di colpabilità, ma perchè sensibile alla pietà di lei mostrata nell'atto del sacrifizio, se la G. C. obbliando che questa donna fu presente al rapimento, obbliando che nella casa di lei assembravansi i ricorrenti e si vuol che parlassero di magia, obbliando che il fanciullo Somma fu per qualche giorno nascosto in sua casa, se, obbliando tutto questo, ha ella voluto perdonarla sol perchè non seppe reggere alla vista del sangue sgorgante dalla gola dell' immolato fanciullo, perchè poi la G. C. si è mostrata tanto severa nella misura e nel grado della colpabilità degli altri e massime per quella d'Imparato?

La Corte Suprema giudicherà se Pantaleone Imparato è reo di morte, o è reo come tutti gli altri, i quali non cooperaronsi meno di lui alla consumazione del reato.

Per Bonaventura Amato Manetta non può dubitarsi di essere stato il rapitore materiale del ragazzo Somma.

Il suo contegno posteriore mostra, ch' egli non era inteso di quanto andava a praticarsi, perchè non fu visto confabular mai più cogli altri accusati, molto meno concorrere ad operazione alcuna relativamente al sacrifizio. colpevole del rapimento, e di non aver disvelato i progetti dei sconsigliati, egli dee soggiacere ad una pena proporzionata al reato commesso.

La G. C. ragionando sulla premeditazione dice che questa viene avvalorata dal non essersi Bonaventura Amato, mostrato sul luogo del sacrifizio; perciocchè se egli non vi andò, lo fece perchè ebbe ripugnanza d'imbrattarsi le mani di sangue innocente.

Ora se costui ebbe ripugnanza d'imbrattarsi le mani di sangue innocente, doveva necessariamente aver la scienza del sacrifizio, e avendo scienza del sacrifizio poteva, come qui dice la Corte, *non essere inteso di quanto andava a praticarsi dai suoi compagni?*

La Gran Corte adunque per avvalorare la premeditazione ammette in costui la scienza del sacrifizio; quando poi giudica sulla colpabilità di lui, lo ritiene ignaro del sacrifizio; e separando la sua complicità da quella dei compagni ne forma un delitto *sui generis*, e lo punisce come semplice sequestrator del fanciullo.

Ma se costui non era, che armatosi mirabilmente di tutte le seduzioni infantili, o almeno di tutta l'arte dell'empietà capace a rapire un fanciullo, mentre era questi teneramente occupato nei cari diletti di quell'età fugacissima, senza neppur dargli tempo di sciogliere una voce, un lamento, una lacrima, se egli, dico, non era, potevasi mai pensare e poscia consumare il sacrifizio? Se mancava il rapimento non mancava il sacrifizio?

Ma se poi cotesto rapitore meritava tanto favore, sicchè la morte dovutagli si commutasse in dieci anni di ferri nel presidio, ogni ragione, ogni giustizia, ogni legge imponeva che Pantaleone Imparato e Giovanni Amato non fossero l'uno condannato a morte, l'altro a 30 anni di ferri.

Questi due cooperaronsi assai meno di lui, e se essi

mancavano, il misfatto si sarebbe puranco consumato; ma se mancava il rapitore, sarebbe mancato il sacrifizio.

Adunque la G. C. ha considerato ciascuno dei complici come colpevole ognuno d'un fatto particolare e diverso da quello dei compagni, dividendo un solo reato, in molti e diversi reati.

Prima di tutto ha dichiarato premeditato l'omicidio, e per conseguenza ha ammesso la scienza completa del reato in tutti coloro che il vollero, e poscia ha esclusa questa scienza per due di essi, i quali sotto ogni aspetto non potevano essere esonerati della colpabilità.

O la Gran Corte dichiarava volontario l'omicidio, ed allora solamente poteva reggere l'estimazione della complicità, siccome trovasi fatta.

O la G. C. riteneva, come ha ritenuto la premeditazione, ed allora non poteva nè può escludersi la scienza del reato in nessuno dei complici.

Ma premeditato o volontario l'omicidio, non si dovea giudicar mai necessaria e di primo grado la complicità di Pantaleone Imparato. Se mancava la costui cooperazione il rêato veniva pur consumato, poichè per uccidere un fanciullo di 35 mesi non è d'uopo assolutamente che una mano robusta lo freni per gli omeri, nè può conchiudersi che senza questo freno il delitto sarebbe mancato.

Oltre di ciò, Pantaleone Imparato non può essere complice di primo grado, perchè la stessa Gran Corte nel giudicare dei suoi compagni i quali non si cooperarono meno di lui alla consumazione del reato, li ha condannato a'ferri, ma non a morte.

Se, dunque, la Gran Corte è incorsa in tanto gravi

errori sull'estimazione della colpabilità dei ricorrenti, e quindi sull'applicazione della legge; se la G. C. è partita da fatti o contraddittori a quelli esaminati, o non affatto esaminati, o infine di sua mera creazione, cosicchè i principi della sua convizione sono involti in una incomportevole illegalità; se tutto questo è vero, chi crederà che la Corte Suprema non annulli la decisione d'una causa, la quale, a tante strane cose che narra, aggiunge una stranissima estimazione di essa?

Si, Sapientissimi Magistrati, ponete nel nulla questa decisione.

Essa fu pronunziata sotto l'imperio del pregiudizio, e sulla fede di un sol uomo, che di complice divenuto testimonio, fabbricò mole cotanta di calunnie che, sotto il solo peso di queste, oppresse mortalmente tre esistenze, ed altre due costrinse in ferree ritorte.

Oh se al mio cuore fosse dato d'aprirvi il suo profondo, oh quante cose vi direi che tutte varrebbero a strapparvi dal labbro il voto d'annullamento!

Ma non ignoro i limiti del mio ministero. Esso è compiuto, e m'impone il silenzio.

Magistrati, tre vite dipendono da una vostra parola!

Per Rocco Tramontana

Condannato a morte per uxoricidio.

Innanzi alla Corte Suprema di Giustizia

Si maritus uxorem in adulterio deprehensam, impetu tractus doloris interfecerit, non utique Legis Corneliae de Sicariis poenam excipiet.

Ad Legem juliam de adulteriis coercendis. Dig. lib. XVIII. tit. V.

Signor Presidente, Signori,

Antichissima e sempre forte cagion di misfatti è quella che informa il reato di sangue su cui la sapienza di questo Senato deve stamane portare la sua suprema censura.

Augusta missione ella è questa, o Signori.

Ricondurre la forviata magistratura giudicatrice al retto sentiero tracciatole dalla Legge.

Sospendere, e forse, tergere i pianti degl' infelici figli del delitto.

Bella missione è la vostra; ma ella non ha mai tanto giovato l'infortunio quanto lo può nella causa presente.

È dato a voi, Sapientissimi Magistrati, far discendere da un ingiusto patibolo un disgraziato marito, colpevole solamente d'aver vendicata l'ingiuria fatta al suo onore, di aver, io dico, esercitato quel dritto, che tutte le leggi, tutte le nazioni, tutti i tempi hanno alla dignità dell'uomo accordato.

E chi avrebbe potuto distruggere quel diritto contem_

poraneo delle società, disceso con necessario fervore dall'ordine eterno dell'umana natura?

Non si poteva e non si è fatto, perocchè le leggi sociali, al dir d'un grand'uomo, non possono che dirigere quelle che sono di diritto eterno, ma non possono giammai abbatterle.

Eppure in questa causa si è osato cotanto!

Un omicidio commesso nella flagranza d'adulterio, scusato dalle eterne leggi naturali, scusato dalle mutabili leggi civili, avente il suggello, direi quasi, del perdono di Dio, un omicidio cosiffatto si è tramutato in omicidio premeditato, e poscia, con riprovevole transazione, si è punito per volontario.

Eccovi accennata, o Signori, la tesi più importante a discutersi per sostenere il ricorso dell'infelice Tramontana.

Ella consisterà precipuamente a dimostrare, che la Gran Corte Criminale della 1.ª Calabria Ulteriore, nella sua Decisione, e particolarmente nei *fatti elementari*, ne ha ritenuti molti comprovanti la scusabilità dell'omicidio, e poscia nei suoi considerandi li ha ripudiati o trasandati con illegale dispregio; ledendo così le prescrizioni degli articoli 293 P. P. e 219 L. org. giud. i quali articoli, al dir d'un egregio magistrato (1), che qui siede fra voi, sono di alto ordine pubblico, perocchè mentre garentiscono i giudici del merito da ogni taccia, adducendo essi la ragion del decidere, mettono la nostra legislazione, già da gran tempo, al di sopra d'ogni altra.

---

(1) L'avvocato Generale, Cav. Gran Croce Sig. Longobardi.

Parlerò in seguito d'un altro mezzo operatore di annullamento, ed avrò finito.

II.

§. 1.° La Gran Corte nei *fatti elementari* ritenne che Angela la Rosa, giovine sposa del (1) ricorrente Rocco Tramontana, fu sedotta ai piaceri di Mazzitelli dall'amante di costui Livia Giuliano.

§. 2.° Che in seguito di tale seduzione cominciò una pratica scandalosa, e durò per sei mesi, senza che il ricorrente Tramontana ne sospettasse, quantunque ne fosse stato avvertito dalla madre di lei Gabriella Pronesti.

§. 3.° Che finalmente quella stessa Giuliano, la quale fu turpe mediatrice di adultera fiamma, divenne inseguito infame strumento di marital vendetta, svelando all'infelice ricorrente le scellerate vergogne che gli avevano contaminato il talamo.

§. 4.° Ritenne, che tali vergogne furono palesate il dì 22 maggio, nella cui sera l'adultero Mazzitelli non mancò di portarsi, come sempre, in casa del Tramontana, e quindi, in quella medesima sera, il marito sacrificava la moglie sull'altare sanguinoso della tradita fede.

§. 5.° Ritenne che Tramontana, ne' suoi interrogatori e nel suo costituto disse costantemente di aver trovata la moglie in *flagranti crimine* con Mazzitelli.

§. 6.° Ritenne, che per mezzo di posizione a discarico, fu pienamente provato, che Mazzitelli diceva a tutti: — *Il diavolo mi ha salvato. Io mi trovavo a cena nella casa del mio compare, quando questi nel più bel della*

(1) Ella avea 19 anni, il marito allora ne aveva 21.

cena si alzò, diè di piglio ad una scure, ed avventossi sopra di me, ma io fui lesto a fuggirmela, e così mi salvai. Il diavolo mi ha ajutato.

§. 7.° Ritenne da ultimo, che Teresa Attanasio trovatasi in istrada vicino alla casa di Tramontana, udendo gemiti di morte, spiò nel buco della toppa, e vide quel muliebre sacrificio di sangue.

Ecco i non contrastabili *elementi di fatto*, che la Gran Corte stabilisce nella sua Decisione, come formanti la *maggiore* del sillogismo legale.

Or, Sapientissimi Magistrati, chi non aspetterebbe da questi ritenuti e da me rispettati principî, quell'unica, quella sola conseguenza che ogni tenue intelletto può trarne? Chi non direbbe che questo omicidio meritava benissimo la scusa prevista nell'art. 388 LL. PP.?

Eppure avvien l'opposto in questa Decisione.

Seguiamo la Corte ne' suoi ragionamenti e ne saremo pienamente persuasi:

Consid rando che quanto egli il Tramontana ha cercato sostenere col suo interrogatorio e con solenne posizione a discarico colle quali ha implicitamente creduto dimostrare che l'eccesso da lui commesso avvenne per aver trovata la moglie in flagranza di adulterio col Mazzitelli e di essere stato costui immediatamente veduto uscire dalla di lui casa, NON È RIMASTO PROVATO.

Gran Dio! Non è rimasto provato, quello che la stessa Corte ha stabilito negli elementi di fatto discussi e ritenuti nella Decisione!

Non è rimasto provato, quello che si è ritenuto stragiudizialmente confessato dall'empio Mazzitelli!

Non è rimasto provato, quello che non ha altra prova in contrario!

Non è, finalmente, rimasto provato quello che unicamente emerge dagl'interrogatori e dal costituto di Tramontana, e che viene poscia confermato da' detti medesimi dello adultero Mazzitelli!

E qual giudizio è mai questo, o Signori, quale analogia tra il principio ritenuto e la conseguenza?

Non ignoriamo che, la valutazione dei fatti specifici, è data incensurabilmente all'arbitrio de'giudicanti; ma non ignoriamo, d'altronde, essere censurabilissimo debito delle Corti, il non uscire da' limiti degli elementi morali stabiliti nelle *premesse* della Decisione; e, quel ch'è più, il dover *motivare* le ragioni che informano il convincimento.

Sublime accozzamento di filantropica sapienza!

Il giudice è libero nel trascegliere quelle prove che nel suo criterio crede utili alla sua convinzione, ma il giudice è obbligato poscia a rispettarle, è obbligato a farne il principio del sillogismo egale, che deve servirgli a sciogliere le quistioni tutte della causa, ed è obbligato potentemente a motivare, cioè, a manifestar con parole gli elementi morali che lo hanno persuaso ad assolvere o a condannare.

E che sarebbe de'giudizi penali se con una sola parola si potesse ciò fare?

E nella presente Decisione si osserva, o Signori, questa sconcia parola sostituirsi a tutto un ragionamento: *Considerando che non è rimasto provato!*

Ma perchè non è rimasto provato? Ma chi assicura il contrario? Ma quando anche questo contrario esistesse, chi può distruggere l'obbligo delle Corti di motivare le sentenze in fatto e in dritto?

E può chiamarsi motivata questa parte della Deci-

sione, nella quale si salta a piè pari sulla scusa che concorreva a favore d'un marito; anzi si dispregiano, col tacerle, le pruove ritenute che la stabilivano, siccome noi abbiam dimostrato, nel non far altro che porre in ordine gli *elementi di fatto* ritenuti nella Decisione?

Adunque, rispettabili Consiglieri, questa parte della Decisione, ci sembra meritevolissima di annullamento, perocchè non solo i *fatti elementari* sono in perfetta contraddizione co' rispettivi *considerati*, ma inoltre si è incorso apertamente nella mancanza di *motivazione* sulla scusa dell'articolo 388 delle Leggi Penali.

III.

Non parlo poi che di volo, delle non credibili incongruenze che presentano i susseguenti *considerati*, nei quali discutesi la *premeditazione*.

Le ragioni che la Corte adduce per escludere questa *qualifica* concorrono mirabilmente ad avvalorare la nostra persuasione sull'esistenza della scusa, che sostenghiamo ingiustamente negata a questo disgraziato giovine marito.

Considerando che la circostanza della premeditazione nel fatto in esame, non rimane pienamente stabilita, dappoichè il giudicabile Tramontana benchè irritato dal potente motivo di essersi la propria moglie resa infedele al talamo nuziale, dietro le assicurazioni ricevute sull'oggetto, pure può stare *che siasi determinato in quella sera a disfarsi della consorte, dietro qualche diverbio avuto colla stessa; o altrimenti con essersi suscitato momentaneamente nel di lui animo il pensiere del tradimento fattogli dalla moglie, e del suo disonore dirimpetto al pubblico.*

In questo *Considerato* la Corte ripudia una *pruova ri-*

tenuta da lei medesima: ne crea un'altra di propria fantasia, e tutto ciò per escludere la *premeditazione*, che noi crediamo non poter escludersi dal fatto in esame, come non può escludersi da quasi tutti gli omicidi commessi nella *flagranza* d'adulterio.

Ho detto che ripudia una pruova ritenuta, perchè ella medesima ha dichiarato, che Tramontana fu spinto da una cagione *attuale* a spegner la sposa, mentre poi nel fatto non crede accoglierla.

Ho detto che ne crea un' altra di propria fantasia, perchè dice: *Può stare* che siasi determinato in quella sera a disfarsi della moglie, dietro qualche diverbio avuto colla stessa.

Ed ecco, o Signori, che si condanna a morte un uomo, sopra un'arbitraria supposizione: *Può stare!*

Qual Codice ha mai prescritto, che il convincimento dei giudici debba sorgere dalle creazioni della propria fantasia?

E chi non vede che qui la Corte sostituisce le fantasie ai fatti? — *Può stare!!*

Il fatto certo e ritenuto dalla Corte nei *rilievi di specie*, provava la *scusabilità* dell'omicidio. Qui invece la Corte, ributta la certezza, ed abbraccia i sogni.

Non posso nè debbo credere che lo faccia unicamente per voler opprimere l' innocenza oppressa, poichè ho sempre rispettato e rispetto altamente la Magistratura, ma dico che i Giudici son uomini come gli altri, epperò soggetti ad ingannarsi, come qui credo che siensi ingannati.

IV.

L'ultimo *Considerato* della Corte risguarda unicamente la complicità di Livia Giuliano.

I lunghi ragionamenti che quivi contengonsi sono impiegati ad escludere ogni reità in questa scellerata donna. In tal guisa l'omicidio rimane concentrato nel solo *ricorrente.*

Ma come separar l'omicidio dalla complicità, se l'omicidio nacque dalle infernali istigazioni di quella perfida Erinni, che dopo aver prostituita se stessa, prostituisce le altrui spose, ed innalza finalmente un patibolo a chi prima coprì di vergogna?

Nò, che se quelle istigazioni mancavano, non poteva succedere l'omicidio.

Ed infatti, la stessa Corte stabilisce questa *posizione di fatto* nella sua Decisione; ella medesima proclama nelle premesse la perfidia di questa Livia, e poscia in questo *considerato* la dimentica, ed in sua vece sostituisce le probabilità, che ricava assolutamente dalla sua fantasia.

E siami qui permesso, o Signori, di palesarvi omai il mio rammarico, per vedere in questa Decisione predominar lo spirito di sistema e di scienza, e non quello della schietta e nuda persuasione derivante da' fatti; e lamentar col Beccaria e col Filangieri questo gravissimo sconcio, che l'istituzione della magistratura a vita porta inevitabilmente seco.

Egli è vero! Sovente il sistema di scienza, prevale all'evidenza de' fatti, e mirabilmente qui si scorge avverato ciò che quei grandi ingegni speculavano.

Qui la Corte esclude la complicità, non perchè questa non esistesse nell'omicidio, ma perchè l'omicidio voleva dichiararsi *volontario* e non *premeditato;* mentre siccome ho dianzi accennato, gli omicidi commessi nel-

la *flagranza* d'adulterio, sono quasi tutti premeditati, quantunque non sien puniti come tali.

Spero che non mi si dica, o Signori, che nel rassegnare al vostro cospetto le ragioni che sostengono il *ricorso* di Tramontana, io mi allontani dalle facoltà concessemi dalla Legge, permettendomi di richiamare la vostra censura sull'incensurabile *criterio morale* dei giudicanti. Di me non si dica questo, o Signori.

Io seguo sempre la Decisione, ed ho inteso o almeno ho tentato dimostrare debolmente alla sapienza di questo supremo Collegio:

1. Che le parti di essa sono in accanita contraddizione fra di loro.

2. Che i *fatti elementari* ripugnano altamente alle conseguenze espresse nei *considerati* di essa.

3. Che in essa predomini lo *spirito di sistema*, invece di predominarvi quello della *semplice verità*.

4. Che in essa manchi la *motivazione* sulla scusa dell'articolo 388 del Codice Penale, la quale, d'altronde, rifulge intera ne' *fatti elementari*.

V.

L'altro mezzo di annullamento che ho promesso di sostenere, è il primo di quelli prodotti dal difensore in Provincia.

Con tal mezzo si reclama puranco la mancanza di *motivazione* sul rigettamento di una dimanda del difensore, per udirsi in pubblica discussione i testimoni Francesco la Gamba e D. Nicola Sigillo. La costoro udizione era già stata accordata dal Pubblico Ministero, sulla dimanda del difensore, fatta nei *termini di legge*.

La Corte sul non necessario intervento dei medesimi, ragiona così:

« *Attesochè dalla pubblica discussione non sorge circostanza alcuna per la udizione de' due testimoni indicati dal difensore, e d'altronde, non si scorge bisogno alcuno onde rendersi utile al bene della giustizia la dichiarazione dei surriferiti testimoni. Dichiara nè utile, nè necessaria la* udizione ».

Ora, rispettabili Signori, come questa potrà dirsi *motivazione completa*, mentre nessuna ragione si adduce per dichiarare *non necessaria* la udizione di questi due testimoni?

Ma se la stessa Corte aveva permesso ed ordinata la costoro udizione, come poteva inseguito ritirarsi una già fatta concessione?

E, d'altronde, che cosa può intender la Legge nell'accordare ai giudici la facoltà di poter dichiarare nè *utile* nè *necessaria* la udizione di qualche testimonio?

Io credo, che intenda, che non solamente le Corti debbano persuader sè medesime sulla inutilità della udizione, ma debbano persuader benanche le vostre menti, Sapientissimi Magistrati, i quali siete destinati a censurare le loro operazioni, e noi potete far certamente senza addentrarvi nelle ragioni che informano le deliberazioni dei giudicanti.

E, nella specie, come potreste voi dar giudizio, se sia giusto il rigettamento di questa dimanda del difensore, se non trovate espressa la ragione che persuase la Corte a negarla?

Nè credo che si possa opporre la *libertà del criterio* accordata alle Corti, perciocchè noi non intendiamo parlar di *criterio* ma bensì di *mancanza di motivazione* sul

le ragioni che indussero la Corte a negare un dianzi accordato soccorso alla difesa, dal quale poteva sorgere anche più luminosa la pruova della scusa, a' termini dell'articolo 388 LL. PP.

VI.

Adunque, rispettabili Consiglieri, reintegrate, coll'annullamento di questa Decisione, i dritti ingiustamente negati a questo infelicissimo marito, che, nel più verde degli anni suoi, vide offuscarsi e sparire quel giocondo avvenire ch'egli erasi promesso di trapassare al fianco di casta sposa.

Pensate che un giudizio non ancora pronunziato, potrà decidere con lucida verità della necessità della scusa a lui finora non accordata.

Pensate che quella Livia Giuliano, sfuggita per ora al castigo delle Leggi, che sì vilmente ha calpestato, non è per anco serenata completamente del timor della pena, che sempre la minaccia; e che se un nuovo giudizio porrà in chiaro la sua turpissima reità, porrà in chiaro parimente la *scusabilità* di questo omicidio, e, forse, spargerà qualche dubbio sull'*autore* di esso.

Permettete, o Signori, che la causa de' buoni sia coronata colla desiata vittoria; e noi siam sicuri che un novello giudizio salverà il capo al nostro difeso, siccome siam sicuri, che la vostra sapienza sarà per accogliere le nostre brevi e disadorne preghiere.

Ma se poi queste ragioni non trovassero appo voi l'accoglienza desiderata, vi preghiamo, o Signori, di accordare almeno a questo oltraggiato infelice quell'ultimo beneficio che la vostra Giurisprudenza, colla sua

provvida sapienza, suol talora dischiudere alla sventura meritevole di pubblico compatimento.

Se voi sarete per rigettare le nostre ragioni, non potrete però negare alle vostre coscienze, che se questo giovine sventurato sarà oppresso dal peso di una condanna capitale, lo sarà, non perchè la causa che lo spinse a delinquere, e le circostanze del reato, meriterebbero un tanto castigo, ma perchè egli, nella sua selvaggia inespertezza, non seppe prepararsi quelle solenni scuse che son rimaste sepolte nelle adultere ombre di quella notte di sangue.

Non potrete negare che anche il delitto può talvolta riuscir fortunato; e che sovente l'innocenza assume le forme dell'iniquità.

E ciò pienamente osserviamo in questo tradito infelice, a cui se ogni scampo verrà precluso, non gli si nieghi almeno di portar le sue lacrime innanzi al Trono del glorioso nostro Monarca, che tanto si distingue per pietà e per giustizia, e per mille altre esimie virtù.

Il raccomandarlo alla sua grazia imprime il suggello della verità alle ragioni esposte in questi motivi, ed avvalorerà il mio labbro quando di persona andrò a compiere l'ultimo periodo del mio ministero all'Augusta Presenza di Lui.

Per Francesco de Cristofaro

Condannato a morte per uxoricidio premeditato

Innanzi alla Corte Suprema di Giustizia

L' inquietudine del colpevole è sempre il suo più grande nemico.
Bentham

Signor Presidente, Signori,

Nella terra dell'antico Sannio, fra lo squallore di povero tugurio, e nel silenzio di estiva notte, spirava sotto i colpi di pugnale una donna quatrilustre.

La vegnente aurora scorgea colà un Francesco Zampino; e quindi per avviso di lui anche il Giudice: il quale sorpreso all'atroce spettacolo del sanguinoso cadavere, che in turpe nudità ingombrava il pavimento, domandonne all'uomo che poche lune innanzi disposolla amoroso; e che sanguinente e contuso giacea sur un letto in sembianza di estinto.

Che rispondea quell'uomo?

Implorava pietà; dicea d'essere stati entrambi assassinati nella notte da una banda di sciagurati, dalle cui mani era egli scampato per mera compassione; forse perchè da essi creduto estinto, come di fatti era sua moglie.

Il giudice fè condurlo all'ospedale; e il giorno dopo novellamente l'interrogava, senza averne maggiori schiarimenti.

Al terzo giorno la giustizia fece arrestare quel Francesco Zampino che, prima di ogni altro, era andato

nel mattin susseguente alla notte fatale, nell'insanguinato abituro della donna uccisa.

Tremendo pensiero agitò allora la mente del nostro difeso.

Quel Zampino gli era amicissimo; quel Zampino era il nipote della sua padrona, della sua benefattrice; e quel Zampino languiva in carcere, ed era sospettato autore dell'orribil reato; e tutto ciò per sua cagione.

Non dubita egli un istante: chiama il custode dell'ospedale: lo prega d'invitare il giudice; e giunto questi a sè d'innanzi, narra spontaneo e preciso com'ei diè principio e fine all'orribil opra di sangue.

Quattro mortali pagine tali cose contengono, e tutte cousparse di così gravi particolari, e di tanti proteiformi affetti, che se non fosse la serietà d'un giudizio capitale, crederei romanzesca o furente quella straordinaria abdicazione alla propria esistenza.

Voi avete inteso, o Signori, il contenuto di quelle pagine.

Il pensiero dell'infedeltà della moglie, prostituitasi a un tal Petrelli; e l'altro di rimaner povero in sua già matura vecchiezza, per le continue sottrazioni che la donna facea negli effetti domestici: ecco, o Signori, i due precipui motivi di quel tremendo eccidio.

Francesco de Cristofaro, rinunziatore spontaneo di sua vita, è tratto rapidamente dinanzi a' magistrati giudicanti, e quivi, dal Pubblico Accusatore, è imputato di omicidio premeditato.

Sorge allora il disgraziato, ed aggiunge, di aver uccisa la moglie Maria Varriano, ma di averla uccisa dopo di esser venuti ad un forte alterco per cagione della sua infedeltà; nel quale ei fu prima da lei percosso

con un colpo di *soglione*, poi ferito gravemente con quella stess'arma, che riguadagnata, gliela immerse furibondo nella gola.

E dopo ciò, non sofferendo, ei dice, gli ardenti rimorsi di coscienza, precipitossi insensato nell'imo fondo d'un pozzo, per ivi trovar quiete nel sonno eterno; ma le tremende Eumenidi non gliel permisero, e vivo il fecero ascendere alla sommità della buca, e quindi gli armarono il braccio del ferro ancora grondante del sangue della misera donna, e gliel ferono avventar feroce nella propria gola, e trarne copiosissimo sangue.

Sono queste, o Signori, le spontanee rivelazioni del ricorrente infelice, discusse e ritenute nell'impugnata Decisione.

Ora, sapientissimi magistrati, su tali spontanee rivelazioni, quali sono i *rilievi morali* della Gran Corte, quali sono gli argomenti di reità?

Tutti, ella dice, tutti i fatti loquacemente conclamavano al caniugicidio.

Il modo come la porta si rinvenne schiusa, il modo come taluni oggetti si rinvennero di sangue lordati, il sito in cui talun'altro si rinveniva, la chiave intrisa di sangue, l'esistenza delle vesti dell'accusato nel pozzo, le sue risposte negative, il suo colloquio col nipote, tutto in somma dimostrava con la forza di torreggianti circostanziali, ciò che poscia giudiziariamente l'accusato confessava.

Ebbene l'accusato confessava; ma domando io alla Corte, se l'accusato non confessava, dove sarebbero più que' torreggianti circostanziali ch'ella pone innanzi nel suo primo Considerato? Che altro dimostrano quello

tracce di sangue se non la sola esistenza della pruova generica, la sola certezza del corpo del delitto?

Era, insomma, la certezza del fatto noto da cui la giustizia dee cominciare le sue investigazioni per giungere allo scoprimento del fatto ignoto, che è l'autore del reato; ma se l'accusato non confessava, quei torreggianti circostanziali, di cui parla la G. Corte, sarebbero svaniti nell'ombre del dubbio e del mistero.

Fin da' primi argomenti, adunque, troviamo in questa Decisione la mancanza di critica legale e di valor filosofico, de' quali difetti vediam dipoi che la si contamina tutta quanta nel resto delle sue ragioni; epperò abbiam voluto fermarci alcun poco su questa parte della decisione, non perchè da essa potevamo trarre alcun motivo di annullamento, ma per dimostrare il suo metodo poco esatto nel rintracciare, o nel valutare i fatti elementari.

Così ella assicura che non avrebbe avuto bisogno della confessione dell'accusato, poichè tutti quegli accennati *torreggianti circostanziali* conclamavano il coniugicidio: mentre ritiene inseguito tutta intera la confessione di de Cristofaro, e da quella solamente tragge, e quindi in un Considerato va minutamente snocciolando tutti gli argomenti della premeditazione.

Ma se la G. Corte è stata finora così saggia e solerte nell'enumerare gli argomenti di reità desunti dalla confessione, quantunque avesse mostrato di dispreggiar questa pruova feroce e suicida, cosa ella dice dappoi su tuttociò che l'accusato aggiunse nella pubblica discussione, e che cangiò aspetto alla natura del reato, poichè invece d'un omicidio premeditato, si sarebbe trattato d'un omicidio volontario provocato da percosse e fe-

rite gravi, cosa dice, o Signori, su tutto questo la G. Corte?

Risponde precisamente come Virgilio rispose a Dante là nell'Inferno, quando gli domandava di quelle anime che poi seppe essere indegne di misericordia e di giustizia:

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

Non ragioniamo su queste aggiunzioni, risponde la Gran Corte. Ogni *discuito* sovra esse si rende superfluo e frustraneo, dopo avere assodata la qualifica nel coniugicida in parola.

Ma grande Iddio! Cosa intende qui la Gran Corte? Qual'è questa qualifica di cui favella?

Forse quella del coniugicidio?

Ebbene, l'articolo 383 parla precisamente di coniugicidio, e non ricusa all'uccisor della moglie il beneflzio della provocazione.

Ma intendesse ella forse la qualifica della premeditazione?

Ed allora, per qual ragione si rendea superfluo e frustraneo il discuito della provocazione, messa in campo dall'accusato nella pubblica discussione?

Forse perchè lo stesso articolo 383 parla di omicidio volontario in persona della moglie, e quindi implicitamente esclude il benefizio della scusa negli uxoricidi premeditati?

Ma Dio immortale! Qui non si trattava di ammettere la scusa della provocazione in omicidio premeditato. Si trattava bensì di ammetterla in omicidio volontario, poichè l'accusato nella pubblica discussione non favellò più di premeditazione, ma di semplice volontarietà.

Era tutt'altra la natura delle cose. Era tutt'altro il pensiero che lo spinse a delinquere. Era, insomma, per effetto di vilipeso onore e di provocato sdegno, che quel vegliardo sannita sacrificava la moglie alle Furie della Vendetta.

Ma qui potrà dirsi, che la G. Corte, avendo ritenuta la qualifica della premeditazione, non poteva accogliere la scusa della provocazione. Che la G. Corte, tra le due posizioni di fatto, era libera nel suo criterio di persuadersi e di ritenere piuttosto l'una che l'altra, e che per conseguenza la prima escludeva la seconda.

Or benississimo adunque. Tuttociò potea fare, anzi dovea farlo la G. Corte. Ma però nel trascegliere l'imputabilità emergente dalla confessione, non era ella in obbligo di analizzare e discutere tutto quello che dallo stesso labbro dell'accusato venne solennemente aggiunto nella pubblica discussione?

E che differenza potrà farsi, o Signori, tra il fallo commesso da questa Gran Corte, e quello che tuttodì voi censurate con sapienti arresti nelle decisioni mancanti di motivazione sul discarico presentato dal difensore dell'accusato?

È questo il palladio della nostra legislazione: ed il sostener questo assunto aprì la carriera della gloria ad uno de' più felici ingegni di Napoli, il Cavalier Filangieri: e ricordo che un magistrato di questo Collegio osservava, che mentre il giudice con la motivazione della sua persuasione si salva da ogni taccia, d'altra parte la nostra legislazione si colloca al di sopra d'ogni altra (1).

---

(1) Il Cavalier Longobardi.

E voi non cassate ogni volta, Sapientissimi Magistrati, supremi custodi del sacro valor delle Leggi, voi cui l'egregio Cavalier Agresti somigliava altra volta alle vigili Vestali, voi, dico, non cassate ogni volta così oltraggiose decisioni, non rivendicate voi i conculcati principî?

E se così è pel discarico, siccome lo dimostra il gran numero di arresti sulla materia, perchè dunque nol sarà in questa causa di tanta importanza?

In questa causa per la quale un'uomo a cinquant' anni lascerà volontario la testa sul patibolo, mentre nessuna prova lo avrebbe convinto reo, s'ei non apriva il labbro ad incomposte confessioni?

In questa causa in cui si è creduto inutile il discutere se l'accusato agì veramente con tutta la forza di sua ragione, ovvero fu spinto al delitto da trascendente aberrazione, siccome il difensore di Provincia ha motivato nel ricorso, e sul quale motivo io non poserommi di proposito, poichè credo di abbandonarlo alla critica di questo Supremo Collegio, parendomi abbastanza forte, ed operativo di annullamento quello che vò discutendo.

Nè credo di essermi ingannato nel reputar forte abbastanza il mezzo in disamina, se vi ho dimostrato che la Corte giudicatrice non ha discussa la causa nel suo vero ed unico aspetto.

Non l'ha discussa, perchè, avendo una sola pruova contro il ricorrente, cioè la confessione, era per coscienza e per legge, nell'obbligo severo di esaminare questa pruova, e motivare le ragioni del suo convincimento.

Si trattava di erigere un palco di morte sulla confessione giudiziale d'un imputato.

Ma l'imputato non ha renduta una sola confessione, ma per ben due volte ha schiuso il labbro innanzi ai suoi Giudici. Egli, adunque, reclamava che le sue parole fossero state valutate per quanto il criterio morale il comportasse.

La Gran Corte, ei vi dice, era libera nel suo criterio di scegliere e di ritenere quella parte delle confessioni che più si prestava allo scoprimento della verità; ma doveva ella però motivare le ragioni di questa scelta, non bastando il dire, come ha detto la Gran Corte, che ogni discussione sulle ulteriori confessioni di lui si rendea superflua e frustranea.

È questo un dispregio de'principî più salutari delle nostre leggi.

Le sentenze debbono essere motivate in fatto ed in dritto, e per motivazione non può intendersi al certo il poter rifiutare un elemento specifico o generico, senza addurre la ragion filosofica e legale di questo rifiuto.

Ed il mezzo, o Signori, rendesi vieppiù grave ed urgente, quando si ponga mente alla fralezza della pruova su cui poggia la causa, voglio dir la confessione.

Non vi ha scrittore di cose penali, che non dispregi questa pruova feroce ed antinaturale.

E chi disse dover ella esser rifiutata anche quando i rei venissero spontaneamente ad offerirla, come sarebbe nella nostra specie.

Chi disse esser nulla, perchè riguardata come testimonianza prevenuta dal proprio interesse.

Chi le niegò l'assentimento, anche quando è vestita del corpo del delitto (1).

Ma ammessa puranche la legalità di questa pruova, non potrete negare, o Signori, che bisognava discuterla e motivarla.

Non potrete negare esser questo un obbligo sacro delle Corti Criminali, e massime in questa causa, nella quale io veggo un vecchio disgraziato, tradito negli affetti più sacri, più teneri, più prepotenti.

Il veggo poscia macchiarsi del sangue della perfida traditrice; il veggo finalmente confessar le sue colpe, sol per la tema di compromettere un amico.

E d'altra parte io veggo una Corte giudicatrice far tanto tristo governo di tali spontanee confessioni: veggo così mal corrisposta la generosa lealtà di un miserabile delinquente.

Questo paragone, o Signori, mi ha fortemente commosso nello studiare il processo, ed ho sempre sperato nella vostra sapienza, nella quale or mi acqueto e confido.

Ma laddove, sventuratamente, i miei voti non fossero esauditi, permetterete, o Signori, che pria che cessi d'annoiarvi con queste disadorne parole, io implori, per obbligo di difesa, dalla vostra giustizia, l'ultimo scampo che schiuder potreste a questo disgraziato ricorrente, raccomandandolo alla Clemenza del nostro pio Monarca.

Non mandereste a piè del Trono un infame omicida,

---

(1) Quintiliano e Calpurnio Flacco.

Tommaso Hobbes, Grozio, Bentam, ed i nostri patri scrittori, come dimostra Winspear sulle Confessioni spontanee de' rei.

ma un uomo altamente tradito dalla donna ch' ei fè sua, e che, per troppo amare, immolava per furente e non ingiusta gelosia; e che, infine, riconoscendo i suoi torti, li ha pur troppo chiaramente confessati innanzi agli uomini e innanzi a Dio.

APPENDICE

Contenente gli Arresti della Corte Suprema sulle tre ultime Cause.

Qui vive la pietà quando è ben morta
Dante.

FERDINANDO II.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

L'anno 1844 il dì 11 settembre.

Alla Suprema Corte di Giustizia nella Camera Criminale.

Intervenendo i Signori Cavalier De Luca Vice Presidente, Barone Martinez Vice Presidente, Corvaja, Cavalier de Simone, Marchese Francia, Laudati, Ninfo, Pagano la Rosa, e Romano Consiglieri, Cavalier Gran Croce Longobardi Avvocato Generale, e Mola Vice Cancelliere.

Il Consigliere Pagano la Rosa ha fatto il rapporto della causa a carico di Giovanni d'Agostino, Tommaso Manzo, e Pantaleone Imparato Oliva concepito nei seguenti sensi.

Signori. I fatti che han dato luogo alla denunciata Decisione, traggono origine da un superstizioso pregiudizio retto dall'avidità di salire senza travaglio alle ricchezze: pregiudizio che torna altra volta a funestare i giudizi penali con quegli atroci eccessi, la di cui raccolta dalla diffusione de'lumi e dal progresso della civiltà erasi da più tempo abbandonata all'opera dei Romanzieri.

Ciò premesso, passo alla narrazione di tali fatti che nell' impugnata Decisione sono stati consegnati.

Volgeva il giorno 6 aprile del 1841 quando scomparve da Ravello, Comune sito nel Circondario di Amalfi, Provincia di Salerno, il ragazzo Onofrio Somma di anni tre circa.

I di lui genitori circa le ore 24 ne avvertirono la mancanza e si metterono in giro nel Paese a cercarlo. Ma riuscirono vane tutte le diligenze e ricerche da loro fatte.

E poichè in Ravello era ferma la credenza ch'esistevano dei grandi tesori sotto le ruine de'due famosi antichi e distrutti Palagi di Rufoli e di Confalone, avanzo della tiranna Aristocrazia e del barbaro feudalismo, e che con i soli mezzi della Magia e del Sortilegio potevansi tali tesori rinvenire; così Aniello Somma, padre del perduto ragazzo, fa cadere i suoi sospetti sopra Giovanni d'Agostino, Tommaso e Matteo Manzo, Bonaventura e Giovanni Amato, e Pantaleone Imparato Oliva, che opinione di stregoni in quella Comune avevano.

Presso costoro dunque il padre cerca il figlio. Tutti se ne mostrarono ignari.

Assicurato però dalla Monaca suor Rosa, che per la sua intemerata vita era denominata la *monaca santa*, di poter il solo Tommaso Manzo fargli restituire il figlio, fissa la sua attenzione particolarmente sopra costui.

Nel giorno 10 aprile si porta da Tommaso Manzo. Lo prega per fargli ritrovare lo smarrito figlio. Quegli continua a negare, ma replicate le preghiere per cooperarsi al rinvenimento del figlio, gli risponde: *voglio vedè.*

Ecco che il cuore del padre a tali parole si apre alla speranza di ricuperare lo smarrito figlio.

Ma son fallaci i giudizi dell' uomo, dacchè quel ragazzo nel giorno 21 aprile si ritrova morto vicino al Camposanto di Ravello, mutilato e tutto scarnificato, ed a breve distanza si ritrovano i pannellini che lo stesso vestiva.

Signori! Non si può senza la più sensibile commozione leggere il reperto.

Si ritrovarono troncati in quel corpicciuolo il braccio destro, la gamba sinistra, ed i padiglioni delle orecchie. Tagliati i muscoli della faccia, del collo, e delle glandole mammillari.

Tagliati circolarmente e simmetricamente i muscoli delle narici, e l' orbicolare delle palpebre, e quello delle labbra, dell'arco zicomatico destro, e del braccio sinistro. Recisa la lingua. Insomma scannato e mancante ancora dalla testa un ciuffetto di capelli.

Perlocchè giudicarono i periti sanitarî, che ciascuna delle suddette ferite, da per sè sola, era efficace a cagionare la morte, la quale era avvenuta da circa otto giorni addietro.

Colla pruova specifica poi restarono verificate le seguenti circostanze di fatto.

Che in Ravello era costante la opinione di trovarsi in quei due abbandonati e diruti palagi de' tesori nascosti.

Che l' unico modo per potersi impadronire di siffatti tesori era il sortilegio.

Che essendo riusciti inutili i diversi tentativi fatti per acquistare tali tesori, si diceva generalmente, che a placar lo spirito infernale vi si richiedevano il sa-

crifizio di un fanciullo di due in tre anni, o la chierica d' un prete.

Che in Ravello era generale la opinione di essere tutti i suddetti individui d'Agostino, fratelli Manzo, fratelli Amato, ed Imparato Oliva di pessima condotta, avversi al travaglio, vagabondi, e che sovente si univano in casa di Giovanni Amato, praticando e facendo regole magiche.

Che concertato tra loro fu l'acquisto d'un fancinllo di due in tre anni.

Che riuscito impossibile il mezzo d'acquistarlo col danaro, dacchè Lorenzo Battinelli uomo e padre, aveva ributtata la iniqua proposta fattagli da Imparato Oliva di voler venduto il proprio figlio per ducati sei, e che non erasi la di lni virtù piegata alle posteriori insinuazioni di esso Imparato Oliva, tutti determinarono di rapire ed involare un fanciullo.

Di fatti nel citato giorno 6 aprile, circa le ore di vespro, mentre il mentovato ragazzo Onofrio Somma, trovavasi con altri ragazzi nel largo della Chiesa S. Maria del Lacco, a curiosare il sepolcro che si stava formando, furono vednti venire da una delle quattro strade, detta gradone, Tommaso Manzo, Giovanni e Bonaventura Amato. Quest' ultimo abbracciando il fanciullo Onofrio lo ripose frettoloso nel Cofano che portava ad uso di riporre erba; e subito scomparvero da quel luogo.

Sulle prime fu portato il fanciullo in casa di Tommaso Manzo, dove fu inteso da Giovanni Esposito-Palumbo il di lui innocente pianto, e le minacce di Manzo, dicendogli di zittirsi, altrimenti lo avrebbe bastonato.

Poscia venne condotto nella casa rurale di Giovanni d'Agostino nella contrada Monte, ed affidato alla custodia della di lui madre, e dove pure fu inteso da Fra Domenico Paolillo il suddetto fanciullo, che reclamava il padre e la madre, e le assicurazioni del d'Agostino di non temere.

Finalmente nella notte del 16 aprile, circa le ore 5 i suddetti d'Agostino, Tommaso Manzo, Imparato Oliva, Giovanni e Bonaventura Amato, in compagnia di Matteo e Maria Manzo, e del suddetto Giovanni Esposito Palumbo, conducono il suddetto ragazzo nel palazzo Rufoli, tenendolo per mano d'Agostino.

Ivi giunto Palumbo rimane allo ingresso di guardia. Saliscono in una specie di Torrione. Si accende una lanterna, si sparge a terra un fiaschetto d'olio. Il d'Agostino continua a tener per mano il fanciullo, ed Imparato Oliva lo tiene per le spalle. Tommaso Manzo apre un libro grande tutto affumicato: libro in cui è scritto il destino della vittima da sagrificarsi, e comincia a leggere, facendo degli scongiuri.

Era scorsa quasi un'ora e mezzo che si facevano quelle operazioni magiche, e vedendo che nulla si ricavava (come dovea naturalmente succedere) d'Agostino si sdegna, ed esclamando: *Mannaggia l'anima del diavolo, qui non ne ricaviamo nulla,* risolsero tutti di compiere le operazioni nell'altro diruto palagio Confalone, dov'era l'abitazione di Giovanni Amato.

In effetto smorzato il lume, colà si portano, ed in quel luogo giunti si fermano in un vano di quell'edifizio, dove riaccesa la lucerna, Tommaso Manzo fa col coltello un cerchio sul suolo, e situato nel mezzo in piedi il suddetto fanciullo, tenuto per le spalle da am-

bedue le mani da Imparato Oliva, apre altravolta il libro, e comincia a leggere.

In questo frattempo d'Agostino situandosi avanti il ragazzo, impugna colla destra un temperino a due lame, e colla sinistra otturandogli la bocca lo uccide, recidendogli la canna della gola, ed indi lambisce il sangue di cui la lama era intrisa.

A siffatto atroce spettacolo la Maria Manzo sbalordita fugge, e si ritira nella sua casa. Fugge pure Palumbo; ma quest'ultimo viene inseguito, raggiunto, e ricondotto al luogo del sacrifizio, donde poi gli fu permesso di allontanarsi a patto e col giuramento di serbare silenzio, altrimenti avrebbe incontrato lo stesso destino del trucidato ragazzo.

Rimasero colà i suddetti d'Agostino, Tommaso Manzo, fratelli Amato, ed Imparato Oliva, e s'ignora ciò che abbiano praticato; ma il certo si è che la notte del 20 al 21 aprile il cadavere mutilato e scarnificato di quell'innocente fanciullo fu da costoro buttato nel luogo denominato fuori le Croci, vicino al Camposanto, dove la mattina seguente fu rinvenuto.

È questa la dolorosa storia del fatto consegnato nella denunciata decisione, come il risultato da'detti di parecchi testimoni, e particolarmente di Giovanni Esposito-Palumbo, e dalle stragiudiziali confessioni di Tommaso Manzo, e di Giovanni d'Agostino, sebbene negl' interrogatori e ne'costituti, nella pubblica discussione e nel difensivo, tanto essi che gli altri accusati si resero negativi, allegando l'alibi, e pretendendo infievolire la fede de' testimoni a carico. E sulle basi di tutte queste pruove, la Gran Corte Criminale di Salerno,

celebrata la pubblica discussione, con Decisione del 5 dicembre 1842.

A voti unanimi.

Dichiarò constare che Giovanni d'Agostino avea commesso omicidio volontario con premeditazione in persona del fanciullo Onofrio Somma.

Alla stessa unanimità.

Constare che Tommaso Manzo e Pantaleone Imparato aveano commesso complicità in detto omicidio, per avere scientemente assistito l'autore principale nelle azioni che l'hanno preparato, facilitato, e consumato.

A maggioranza di cinque voti sopra uno.

Con cooperazione tale, che senza di essa l'omicidio non si sarebbe commesso.

A voti unanimi.

Constare che Giovanni Amato avea commesso la medesima sciente complicità nell'omicidio del Somma, con cooperazione tale che senza di essa l'omicidio anche si sarebbe commesso.

A voti uniformi.

Non costare che Bonaventura Amato avea commesso sciente complicità nell'omicidio del Somma.

A maggioranza di cinque voti sopra uno.

Constare però di aver commesso sequestro del fanciullo Onofrio Somma per un tempo maggiore di tre giorni.

Alla unanimità.

Non constare che Matteo Manzo e Maria Manzo aveano commesso sciente complicità nell'omicidio di detto Somma.

Ed applicati gli articoli 351, 352 num. 4, 73, 74,

75, 169, 31, 34, LL. PP.; e 296 P. P. e 1.° del Real Decreto del 28 marzo 1823.

Alla unanimità.

Condannò Giovanni d' Agostino, Tommaso Manzo, e Pantaleone Imparato alla pena di morte.

Giovanni Amato alla pena di ferri per anni trenta.

Bonaventura Amato alla pena di anni dieci di ferri nel presidio.

Questi ultimi due alla malleveria di ducati cento per tre anni per ciascuno.

Tutti e cinque solidalmente alle spese del giudizio.

Avverso tale Decisione i soli condannati d'Agostino, Manzo, Imparato Oliva, e Giovanni Amato si sono provveduti di ricorso per annullamento, dedotto avendo solamente il d'Agostino unico mezzo, e Manzo ed Imparato altro mezzo, dacchè l'Amato non ne produsse alcuno.

Presso la Cancelleria poi di questa Corte Suprema di Giustizia, il d' Agostino ha prodotto altro mezzo, ed i suddetti Manzo ed Imparato ne hanno prodotto altri tre divisi in più numeri: mezzi che trovansi scritti nella stampa presentata dall'avvocato D. Stefano Pucci.

Da parte del ricorrente Amato non se n' è prodotto alcuno. Finalmente il difensore officioso D. Luigi d' Egidio in pubblica udienza ha prodotto altri due mezzi in difesa del ricorrente d'Agostino.

Per d'Agostino:

Coll' unico mezzo principale si allega la violazione degli articoli 293 Procedura Penale, e 219 Legge organica giudiziaria, dicendosi vagamente d'essersi ritenuti fatti non discussi, e di non essere state motivate tutte le pruove raccolte nel dibattimento.

Coll'unico mezzo aggiunto nella Cancelleria di questa Corte Suprema, e col secondo aggiunto in udienza dal difensore officioso signor d'Egidio, si allega la violazione dell'articolo 216 Procedura Penale, dicendo di essersi letto in pubblica discussione il verbale di reperto delle scarpe insanguinate registrato nel processo fol. 118 vol. 2, senza aver prestato giuramento la di lui moglie che assistette in tale verbale.

Per Manzo ed Imparato:

Coll'unico mezzo principale e col terzo aggiunto, si allega la violazione dell'articolo 74 Leggi Penali, lagnandosi di essere stati dichiarati complici necessarî nell'omicidio in esame, dicendo di non concorrere nella specie gli elementi costitutivi tale complicità necessaria

Col 1.° mezzo aggiunto diviso in parecchi numeri, si sostiene di essersi in più maniere violato l'articolo 293 Procedura Penale, cioè per essersi ritenuti fatti in contraddizione di quelli esaminati nella pubblica discussione; per non essersi esaminati taluni fatti emergenti dal processo; ed infine per essersi dalla Gran Corte creati nuovi fatti.

Col 2.° mezzo additatovi diviso pure in più numeri, si allega di essersi violato l'articolo 351 Leggi Penali, lagnandosi di essere stato caratterizzato come premeditato l'omicidio in esame, a causa di essere stata poggiata la convinzione della Gran Corte, sopra fatti illegalmente ritenuti.

Finalmente dal difensore signor d'Egidio col primo mezzo aggiunto si pretende sostenere la violazione degli articoli 219, legge organica e 414 Procedura Penale, per essersi obbliata la motivazione sulla complici-

tà, non potendosi ritenere il considerato sull'oggetto che trovasi scritto nel margine della Decisione fol. 138 vol. 6.°

Udito il rapporto.

Inteso D. Stefano Pucci avvocato de' ricorrenti.

Inteso l'Avvocato Generale Cavalier Gran Croce Longobardi, il quale ha conchiuso come segue:

Signori,

Svariati sono i mezzi co'quali si attacca d'illegalità la Decisione di condanna nella causa di cui si tratta.

Io mi propongo di seguire la scritta in istampa, che trovasi sotto gli occhi di ciascuno di voi, e nella quale dinotati sono tutti i motivi per nullità, così bellamente espressi dal giovine ed abile difensore signor Pucci (1).

---

(1) Iddio permise, che il valentuomo, il quale mi largiva una parola di compatimento nel giorno del mio primo aringo innanzi alla Corte Regolatrice, fosse colui che poi da Ministro di Grazia e Giustizia, segnasse il primo Decreto della mia nomina a Giudice. E però volli offerirgli un'attestato di riconoscenza nel dì suo Onomastico, col Sonetto che qui trascrivo per riverenza alla memoria del degno Statista.

Te nell'aula di Temi, altero ingegno,
Di sue leggi seder Custode io vidi;
E per tuoi pregi a' primi onor del Regno
Che innalzato saresti allor previdi.

Giuntovi poi, sprezzo opponesti e sdegno
D'insana turba a' ribellanti stridi;
E di pace spiegato il bianco segno,
L'onde frenasti tra' commossi lidi.

Ministra del rigor, con nuova lena,
Stringesti indi la spada; e al prisco onore
Tornò la Toga in la regal Sirena.

Tornò, per l'oprar tuo sempre ammirando,
L'Ordin, la Scienza; ed anco a'stolti in core
Tornò l'amor per l'immortal FERNANDO.

Pria però d'inoltrarmi all'esame de' mezzi per annullamento, mi conviene osservare, che non si è già disputato innanzi a' giudici del merito di semplici incantamenti, di magie con soli libri sibillini ed affumicati; nè di essersi offerto dall'ignoranza in olocausto alla cupidigia immagini di cera, o un qualche gallo; come si appose alla sventurata Concini, o al Curato di Ludun, sì che derisione anzichè pena, fosse più alla depressione opportuna, secondo l'avviso del nostro autore sulla scienza della legislazione, avviso del quale si è avvalso il difensore per tema del suo ragionamento. Si tratta sì bene di essersi dalla ignoranza coll'avidità congiunta sacrificata una innocente creatura col più maturo disegno. È la uccisione adunque premeditata il funesto soggetto della causa agitatasi in Gran Corte Criminale, sul che caduta una condanna di morte, tutto lo studio consiste nella disamina s'essa siasi o no legalmente renduta.

Per la negativa vi si paran davanti molti mezzi, dei quali andrete a pesare il giusto valore.

Il 1.° seguendo sempre la stampa, prende origine dalla violazione dell'articolo 293 Leggi di Procedura Penale, ed è diviso in sette numeri.

Il primo numero taccia la impugnata Decisione di aver ritenuto ne'fatti semplici, che il ricorrente Manzo non fosse nuovo nella carriera de' sortilegi, come era avvenuto un mese prima circa dell'avvenimento, in contrada S. Andrea, mentre dalle pruove discusse risulta, che il fatto avvenne *un anno prima e non già un mese.*

Ma il fatto che cadeva in disputa si era, se altra volta Manzo erasi o no lasciato imputare di sortilegio, perchè il passato potesse esser indice dell'avvenire, e

non già in qual epoca lo fosse stato, ciò che tornava frustraneo. Perocchè era solo necessario assodarsi, che reduce Manzo dall'espiazione della pena, cui trovavasi dannato per altro misfatto, fosse egli in patria a quel tempo, e di ciò non vi ha alcun dubbio.

Il 2.° numero non regge in fatto. Perciocchè si sostiene di non risultare da pruove discusse, che Manzo fosse reputato per così detto *Mastro di Stregoneria*, mentre basterà ravvisare le pruove esaminate in dibattimento fol. 74. e 99. v. 1.° fol. 204. vol. 2. per esserne certi.

Il 3.° numero dice non discusso il fatto consegnato nella Decisione, cioè che Palumbo udì la voce del *fanciullo quando stava questi in casa di Tommaso Manzo*: che l'udì ancora fra Paolillo, ma quando il fanciullo stava in casa di d'Agostino. Or questo fatto trovasi esaminato legalmente in dibattimento colla discussione de'vari deposti di Palumbo e di fra Paolillo. Nè converrebbe aggiungere altro se la quistione non volesse trasportarsi su quel terreno, su cui meno si dovrebbe in Corte Suprema, sulla credibilità, cioè, che accordar doveasi o no a Palumbo ed a fra Paolo. Perocchè, dicesi, Palumbo non meritava fede, giacchè non trovossi il fanciullo in casa di Manzo dietro la perlustrazione seguitane dalla polizia giudiziaria, e più perchè non splendeva luna a mezz'ora della notte 7 aprile 1841 col beneficio della quale Palumbo diceva di aver visto Matteo Manzo entrare in casa del ricorrente suo fratello Tommaso.

Ma la Gran Corte non si attiene al risultamento negativo della perlustrazione, ciò che era ne'suoi poteri, perchè ebbe essa luogo troppo tardivamente, tal che potette esser nascosto l'infelice fanciullo; tanto è vero

che la negligenza del magistrato fa sempre una larga piaga alla giustizia; nè poi si disse di aver visto, bensì di averne udito i lamenti. Se non che, fu veduto il Matteo introdursi nella casa del fratello, al che non potè fare ostacolo l'essere per allora apparsa o no la luna, se dall'insieme delle pruove trovò la Gran Corte come aggiustar fede a' detti del testimone; non altrimenti che in pari circostanze fede aggiustossi all'accusatore del primo vincitore della Sicilia, Alcibiade.

Il 4.° numero non è meno insussistente per legge, giacchè non è dato che a'Giudici di fatto il valutare il senso delle parole. Allorchè quindi la Gran Corte valutava come una quasi confessione stragiudiziale le risposte di uno tra'ricorrenti (d'Agostino) verso la testimone Amato, non faceva che uso delle facoltà concessele dalla Legge.

Il 5.° numero relativo a Pantaleone Somma, fratello dell'ucciso, non istà in fatto fol. 31 vol. corrente. La Gran Corte in mezzo a più deposizioni rimane libera nell'assentire all'una o all'altra. La nullità s'ingenera solamente nella Decisione, allorchè il fatto non è discusso, articolo 293. Procedura Penale 2. comma.

Il 6.° numero mette avanti un vero equivoco nella indicazione di uno dei palagi incantati, ciò che sublimar non vuolsi a nullità, perciocchè la Gran Corte non si ferma che su quanto accadde di criminoso nel secondo palagio.

Il 7.° finalmente costituisce un attacco diretto contro la convinzione della Gran Corte, la quale non parla di coincidenza di epoca tra il parere dei periti chirurgi e il rinvenimento dell'ucciso, che in via approssimativa

e di convincimento, anzichè da Fattore o Castaldo che sia, come si dice nel numero del mezzo.

Esaurito il primo motivo per annullamento, diviso come sopra in sette numeri, va a cominciare un'altra serie di numeri che contiene il secondo mezzo per nullità, derivante egualmente dalla stessa violazione dell'articolo medesimo.

Il 1.° numero dice offeso il disposto dell'articolo suddetto, perchè non risulta discusso quel brano della Decisione che ritiene cioè *esser voce pubblica che si praticassero de' circoli magici nel palagio Rufoli ed in quello di Confalone*. Ma questo brano della Decisione emerge discusso fol. 1 6, vol. corrente, 34, 38 e 99, vol. 2.

Il 2.° numero non sta parimenti in fatto, poichè fol. 47 e 48 vol. 1.° risulta esaminato in dibattimento quel brano della Decisione che si cerca censurare, cioè che circa 15 anni prima del misfatto di cui si tratta un furbo Siciliano a nome D. Paolo, profittando della, dabbenaggine de' Ravellesi, *spacciò essere istruito nell'arte magica*. L'accorto difensore cita in questo numero due testimoni non dati in nota nè uditi, invece di citare que' del folio 47 e 48 volume 1.° di cui lascia a me la cura.

Di eguale insussistenza in fatto, fol. 61 vol. 2, è il 3.° numero relativo al deposto del testimone Palumbo, il quale narra i detti del figlio del ricorrente Manzo Se poi Palumbo meritasse o no fede era ciò riserbato a'soli Giudici del merito.

Il 4.° concerne il brano della Decisione circa al numero delle vittime, che il mal talento di quei miserabili intendeva di sacrificare a deità immaginarie, ed esso brano leggesi discusso fol. 47 e 48 volume 1. E

qui si avverta che essendo molti testimoni che deponevano tale circostanza non era uopo di tutti designarli nella nota; sol che la Gran Corte non fondasse il convincimento di lei sulle pruove discusse.

Fa seguito ora il 3 mezzo per nullità distinto anche esso in soli tre numeri di cui sarà agevole la indicazione. Per essi credesi non risultare discussi i seguenti fatti consegnati nella impugnata Decisione:

1. *Che dal processo traspare che il fanciullo fosse stato trasportato nella contrada Monte nella casa rurale ivi esistente ed affidato alla madre di Giovanni d'Agostino cui la casa appartiensi.*

2. *Che Tommaso Manzo univasi sovente e concertava in casa di Giovanni Amato, praticando e facendo regole magiche.*

3. *Che in casa di Giovanni Amato assembravansi gli accusati allorchè Tommasone praticava regole magiche.*

Or quanto al 1 numero tutta la difesa sta, oltre a presentare smozzicati i vari brani della Decisione, nel confondere un concetto espresso dalla Gran Corte con fatti materiali discussi in dibattimento. Il 1 numero non attacca che un concetto della Gran Corte sostenuto per altro, e puntellato da'deposti di quei testimoni, i quali udirono le voci d'un fanciullo nella casa rurale di d'Agostino. I fatti poi chiusi nel 2 e 3 numero si ravvisano discussi nei folii 75 81 e 38 volume 2.

Eccomi ora alle violazioni che diconsi di Leggi Penali. La prima si fa derivare dall'articolo 351. LL. PP. che figura la circostanza addizionale al misfatto, la premeditazione, di cui se vi ha omicidio che ne sia corredato, lo è certamente quello di cui trattasi.

La trascrizione del suddetto articolo fattane nella

stampa mi dispensa dal difendere la Decisione. La legge in detto articolo annovera fra gli omicidi premeditati quello di cui si faccia dipendere la esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione. La Legge Romana vi era d'accordo.

Nel giorno 6 aprile si sequestra il misero fanciullo nel fine d'immolarlo; nel 16 come ritiene la Gran Corte viene scorticato ed ucciso. A prescindere dal reo disegno pria del sequestro, quello dal 6 al 16 è troppo bastevole ad incontrarsi nella ipotesi e definizione dell'articolo 351 LL. PP.

Perciocchè ad ammettere volentieri che il disegno di immolarlo si fosse fatto dipendere dal realizzarsi o no le efimere speranze, dopo le preghiere, non mi saprei dire a chi, riuscite vane, sicchè esigevasi allora per prezzo di creduto tesoro la vita di quella innocente creatura, premeditazione derivante da questa condizione non sarebbe meno specchiata.

La Decisione del resto non debbe chiudere che i fatti della premeditazione, articolo 293 Procedura Penale 1.° comma, e di questi fatti la decisione abbonda. Più, questi fatti debbonsi trovare in armonia colla trattane conseguenza logico-legale, articolo 327 Procedura Penale, e questa concordanza si appalesa bene nella Decisione. Tutto il resto è opera della coscienza dei giudicanti, come fatto ignoto da fatti noti. Ora il lungo mezzo non tende che a combattere la convinzione della Gran Corte.

A questo fine mira ancora l'ultimo mezzo combattendo la graduazione della reità ritenuta dalla Gran Corte per ciascuno de' tre ricorrenti, dannati a morire. Non è quistione di d'Agostino: questi con volontà di

uccidere uccide materialmente e con premeditazione, quindi non si osa neppure di mettere in bilico la sua reità in principale.

Tutti gli schermi della difesa si rivolgono contro la Decisione per Manzo ed Imparato, dichiarati complici di primo grado, e perciò messa la reità loro allo stesso livello di quella di d'Agostino, articoli 74 e 75 LL. PP.

Ma in Corte Suprema, la legalità della Decisione vien ristretta a'limiti che la stessa legge impone, e questi limiti s'incontrano nell'obbligo che ha una Gran Corte d'insinuare nella Decisione tutti i fatti che menano allo scioglimento della quistione di dritto, e trattandosi di complicità essi non possono uscire dalla sfera dell'articolo 74 LL. PP. numero 1.° a 4.° A quest'obbligo va unito essenzialmente il legame morale, la scienza, cioè, che tali fatti servir debbano al fine comune de' vari delinquenti.

Or a questo doppio obbligo ha adempito la Gran Corte. Perocchè ritiene secondo i fatti discussi.

1.° Che Manzo dirigesse la rea tregenda ed assistesse scientemente, ad un tempo, all'orrendo sacrifizio, quindi complice nell'omicidio per uno de' casi del secondo numero dell'articolo 74 LL. PP. e per uno del 4.°

2.° Che Imparato scientemente assistesse alla medesima tragica scena, e che mettendo l'empie sue mani su quel misero fanciullo, quasi per non farlo uscire dal fatale magico cerchio, lo trattenesse sotto il ferro del carnefice, cioè d'Agostino. Ritenuti tali fatti, e rimasti con ciò eseguiti gli articoli 293 primo comma, e 327 procedura penale e 74 Leggi penali, la quistione sulla complicità diventa assai semplice in Corte Suprema.

Perciocchè se l'articolo 75 Leggi penali prescrive disputarsi sul grado d'influenza di fatti costitutivi della complicità, lo scioglimento di tale quistione rientra nella valutazione de' fatti, di cui è solo giudice la rettitudine e la dottrina de' giudicanti. Laonde a prescindere che Manzo non troverebbesi nella eccezione dell'articolo 75 Leggi penali, amendue i complici Manzo ed Imparato non attaccano d'illegalità la decisione, che attaccando la convinzione della Gran Corte contro il disposto dello articolo 293 Leggi di procedura penale.

E con ciò il dover mio avrebbe termine, se or ora all'udienza, il difensore d'Egidio presentato non avesse altri motivi per nullità, che convien mettere ad esame per non lasciar nulla a desiderare.

Questi motivi non sono che due. Il primo si compenetra nell'ultimo già analizzato, circa il grado delle rispettive imputabilità de' condannati, se non che si aggiunge la riflessione che, nella Decisione originale, parte de' Considerati trovasi scritta nel margine della Decisione medesima. Ma ciò non mostra, tutto al più, che un difetto di attenzione del copista, non potendosi dubitare dell'autenticità della Decisione.

Il 2.° motivo reca la violazione degli articoli 202, 204, e 246, Procedura Penale, perchè si legge in dibattimento il verbale folio 118 volume 2.° senza opposizione, motivo questo già presentato nel 5 settembre corrente mese ed anno nella Cancelleria della Corte Suprema dal difensore signor Pucci, nello interesse del condannato d'Agostino, ed obbliato dal Pucci medesimo nella scritta in istampa: tanto insussistente ne risulta il mezzo.

Nel suddetto verbale si ravvisa l'assistenza prestata

dalla moglie di d'Agostino alla perlustrazione fatta nella casa maritale dal Giudice Istruttore a' testimoni e periti, i quali tutti giurarono.

Or la legge non esige giuramento che da' testimoni e periti, articolo 61, a 74, e 216, Leggi di Procedura Penale.

L'imputato, i suoi parenti, a' quali piace di assistere alle visite domiciliari, non possono nè debbono giurare, nel fine di non compromettere la santità del giuramento in faccia al privato interesse, che farebbe certamente spergiurare. Tutto ciò quindi ch' essi adducono nel momento della visita, e che vien consegnato nel verbale dall'Istruttore, si confonde in ciò che il Giudice verbalizza, senza che le assertive del Giudice, relative alle sue operazioni, sieno soggette a giuramento, perchè nè il Giudice nè il Cancelliere giurano.

Riguardato poi il mezzo sotto le varie disposizioni della legge relative a' testimoni, esse non concernono che testimoni generici, o specifici. Sarebbe ridevole ritenere per testimoni del genere l'imputato stesso, o chi assiste per lui alla perlustrazione della sua casa. Non trattandosi dunque di testimone generico, non vi ha nullità assoluta.

Come specifico, già osservossi che, non si ha la divisa di testimone; ma se avessesi, gli articoli 202, 203, e 251, procedura penale, non ne farebbero che una nullità relativa, coverta già col silenzio, dopo la lettura del verbale senza opposizione e protesta.

Quanto infine al ricorso di Giovanni Amato, l'è desso sfornito di mezzi, nè io trovo d'officio a presentarne alla Corte Suprema.

Chieggo adunque:

Rigettarsi i ricorsi di d'Agostino, di Manzo, ed Imparato; e dichiararsi irricevevole quello di Giovanni Amato.

La Corte Suprema di Giustizia deliberando nella Camera del Consiglio.

Visti gli atti, la Decisione, ed i ricorsi, co' mezzi aggiunti.

Sul ricorso di Giovanni Amato.

Osserva che tale ricorso non indica alcun testo di legge violato, nè la Corte Suprema trova di poter supplire di officio a siffatta mancanza.

Visto l'articolo 324 Procedura Penale.

Dichiara irricettibile il ricorso di Giovanni Amato.

Su i ricorsi di Giovanni d'Agostino, Tommaso Manzo, e Pantaleone Imparato Oliva.

Adottando le osservazioni del Pubblico Ministero.

Visto l'articolo 325 Leggi di Procedura Penale.

Rigetta i ricorsi.

Fatto, giudicato, e pubblicato all'udienza, in presenza del P. M. il suddetto dì 11 settembre 1844.

FERDINANDO II.

Per la Grazia di Dio Re del Regno. delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

L'anno 1846 il dì 13 luglio.

Alla Suprema Corte di Giustizia nella Camera Criminale.

Intervenendo i signori Cavalier de Luca vice Presidente, Barone Martinez vice Presidente, Cavalier de Simone, Marchese Francia, Laudati, Ninfo, Romano, Castaldo, e Croce, Consiglieri, Cavalier Gran Croce Longobardi Avvocato Generale, ed il Giudice di Gran Corte Civile Mola Cancelliere.

Il Consigliere Laudati ha fatto il rapporto della causa a carico di Rocco Tramontana, donde risulta quanto siegue.

Il Pubblico Ministero presso la Gran Corte Criminale in Reggio accusò Rocco Tramontana e Livia Giuliano, il primo d'omicidio premeditato in persona della propria moglie Angela la Rosa, e l'altra di complicità in detto omicidio.

Quella Gran Corte in risultamento del pubblico esame, con Decisione del 24 febbraio 1845 dichiarò.

A pieni voti.

Constare di aver Rocco Tramontana commesso omicidio volontario in persona della propria moglie Angela la Rosa.

Non constare della premeditazione.

A parità di voti.

Non constare che Livia Giuliano sia complice nel misfatto.

Ed a pieni voti.

Ordinò in conformità dell'articolo 280 Leggi Penali di prendersi più ampia istruzione sul conto della Giuliano, secondo la norma data, ritenuta in carcere la detta Giuliano.

Ed in quanto al Tramontana, applicando gli articoli 353 Leggi Penali, e 296 Leggi di Procedura Penale.

Alla unanimità.

Condannò Rocco Tramontana alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

Avverso tale Decisione, a nome del condannato, si è prodotto ricorso per annullamento, sostenuto da' tre mezzi che seguono.

1. Mezzo. Violazione degli articoli 219 Legge Organica Giudiziaria, e 330 Leggi di Procedura Penale.

Per essersi, con la deliberazione del 24 febbraio 1845, rigettata la dimanda per la udizione di taluni testimoni a discarico; tra perchè non vedesi motivata la dichiarazione della niuna necessità ed utilità, e perchè ammessa una volta la loro udizione in sostegno della difesa, ed implicitamente ritenuta la necessità ed utilità di ascoltarsi que' testimoni, non era più concesso di decidere in controsenso, e col danno della difesa medesima.

2. Mezzo. Violazione dell'articolo 293 Leggi di Procedura Penale.

Per non aver la Gran Corte inserito nel fatto quanto fu dichiarato, specialmente in pubblica discussione, da Saveria Timboli Catalano, che anzi il detto di lei venne alterato.

Col 3.° Mezzo.

Si chiese la raccomandazione alla grazia Sovrana.

Udito il rapporto.

Inteso D. Stefano Pucci Avvocato del ricorrente.

Inteso l'Avvocato Generale Cavalier Gran Croce Longobardi, il quale si è così espresso.

Signori del Collegio,

La Decisione di condanna, posta sotto la censura della Corte Suprema mostra assai chiaro, pe' fatti che vi si ritengono, che la cronaca delle grandi laidezze si è resa ormai comune.

Un tal Mazzitelli (viene indicato nella Decisione) fa di una tal Giuliani l'oggetto delle sue impure e peccaminose compiacenze: egli se ne annoia col tempo, e cerca fiamma novella in persona della uccisa la Rosa, per avvicinarsi alla quale si avvale dell'opera della stessa Giuliani.

La Rosa intanto trafitta viene dall'oltraggiato marito, il quale dannato nel capo ne combatte la Decisione con due motivi per annullamento, oltre un terzo aggiunto all'udienza dal diligente difensore di lui: io dirò di essi mezzi quanto più breve potrò.

Col primo si pretende essersi violati gli articoli 219 Legge Organica Giudiziaria, e 330 Procedura Penale.

Ad intendere il motivo convien ricordare che il secondo termine a difesa si chiese senza presentarsi al-

cuna posizione di discolpa; non fu che in dibattimento che si esibì un discarico colla fede d'indigenza del ricorrente. La Gran Corte accolse il discarico fol. 18 e 19 volume corrente, e fece di più ancora, ordinando ad istanza del M. P. un esperimento di fatto relativo al deposto dalla testimone di vista Teresa Attanasio.

Or tra i testimoni del discarico uditi dal Giudice locale per delegazione della Gran Corte fuvvi chi chiamò in contesto altri due, cioè la Gamba e Sigillo, su circostanze per nulla influenti alla difesa, ed all'udienza della Gran Corte si chiese dal difensore del ricorrente sentirsi i suddetti due testimoni.

La Gran Corte ritenne che non sorgeva circostanza alcuna per renderli utili e necessarî, e rigettò la dimanda, dal che due attacchi nascono contro la indicata deliberazione; il primo, cioè, difetto di motivazione detto articolo 219 Legge Organica Giudiziaria, il secondo per non essersi aderito alla dimanda, detto articolo 330 Procedura Penale.

Ma il primo attacco non regge sì perchè trattandosi di deliberazione renduta nel corso del dibattimento, non debb'essere motivata in fatto, a senso dell'articolo 219 Legge Organica Giudiziaria, e 293 Procedura Penale, 1.ª parte; sì perchè in effetti la deliberazione fu motivata per quanto basta, folio 37, dicendosi che non sorgeva da'deposti de' testimoni a discarico circostanza alcuna degna da indurre la Gran Corte a secondare la dimanda.

Del secondo attacco non accade quasi tener discorso giacchè l'articolo 330 Procedura Penale, non si viola rispondendo alla dimanda, bensì omettendo, o ricusando di rispondere.

Circa al merito poi della dimanda l'articolo 243 Procedura Penale, non è che potestativo; e di questa potestà non credette la Gran Corte avvalersi perchè le circostanze di fatto non gliela consigliarono.

Il 2. mezzo di nullità dice violato l'articolo 293 Procedura Penale, perocchè la Gran Corte non ritiene nei fatti della Decisione tutto intero il deposto della testimone Timboli-Catalano fol. 39 e 104 volume 1 ; ma questo mezzo non può avere alcuna forza perciocchè la Gran Corte menziona il deposto della Timboli, ed era ne'suoi poteri di delibarne ciò che più credea consentaneo alla giustizia. La Gran Corte però, lungi di delibarne ciò che più aggravava il ricorrente non fece conto alcuno di quanto aggiunse la testimone all'udienza, cioè d'una vera confessione stragiudiziale del ricorrente, benchè sotto la scusante delle laidezze della moglie. E non è che da queste stesse laidezze della uccisa che si trae il terzo motivo per nullità discorso all'udienza della Corte Suprema.

Ma questo mezzo non trova appoggio in dritto, perchè nol trova ne'fatti. L'articolo 388 Leggi Penali, ha sancito derivare la scusante di un marito, se costui sorprende la moglie in adulterio, vale a dire nel caso di flagranza, articolo 50 Procedura Penale, o sia *in ipsa turpitudine.*

Ora i fatti accolti dalla Gran Corte mostrano il contrario, cioè che il marito tutto solo in casa, fermata la porta d'ingresso, scannò la propria moglie, addolorato qual era perchè ella rinserrar non sapea i suoi affetti nel letto nuziale

Chiedo quindi rigettarsi il ricorso.

La Corte Suprema di Giustizia, deliberando nella Ca-

mera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del P. M.

Veduti gli atti, la Decisione, ed il ricorso.

Sul primo mezzo. Violazione degli articoli 219 Legge Organica, e 330 Leggi di Procedura Penale.

Attesochè nello esame de' due testimoni a discolpa, vennero per talune circostanze nominati D. Nicola Sigillo e Francesco La Gamba. Il difensore insistette perchè costoro fossero intesi a maggior sostegno delle posizioni, folii 22, 23, 24 e 27 volume secondo, e 36 e 37 volume terzo.

La Gran Corte in conformità della requisitoria del P. M. con ragionata deliberazione ritenne e dichiarò non necessaria nè utile la udizione de' suddivisati Sigillo e La Gamba, folio 37 volume terzo. Intanto fuvvi protesta.

Attesocchè trattandosi de' testimoni non dati in nota dal ricorrente nel tempo utile delle difese, ma di persona il cui nome sorgeva per la prima volta nel corso della pubblica discussione, era nella facoltà discrezionale della Gran Corte di vagliare la necessità ed utilità di loro udizione: epperò la rispondente deliberazione che ora s'impugna, e che vedesi d'altronde convenientemente *motivata*, va sostenuta dalle disposizioni dell'articolo 243 parte seconda leggi di Procedura Penale. Intorno alle quali cose non cape censura; e gli articoli 219 Legge Organica Giudiziaria, e 330 Leggi di Procedura Penale veggonsi quindi male a proposito invocati per nullità.

Sul 2.° mezzo. Violazione dell' articolo 293 Leggi di Procedura Penale.

Attesochè la Gran Corte nel riportare in sua Decisione talune circostanze risultanti dalle deposizioni di Sa-

veria Catalano-Timboli, per nulla ne alterò i detti, fol. 45 e 58 vol. 3.°

Che se non riferì lo intiero contenuto nelle citate deposizioni, questa mancanza non può ingenerar vizio di nullità nella impugnata Decisione: imperocchè attiensi al prudente arbitrio della Gran Corte di enunciare quei fatti discussi, da'quali derivar può la soluzione delle quistioni: lo che non porta che sieno da trascriversi le dichiarazioni intere de'testimoni, ma quella parte solamente che in se chiuda circostanze reputate *gravi ed influenti*, e di cui la Gran Corte medesima sia rimasta convinta.

È questo il vero senso e lo spirito del 1.° comma dell'articolo 293 Leggi di Procedura Penale, che nella specie non offresi nè punto nè poco violato.

Il mezzo adunque dall'un canto urta col fatto, e d'altronde non ha consistenza legale.

Sul 3.° mezzo.

Questo mezzo non presentando motivi di nullità, nè violazione di Legge, non può fornir materia per la discussione del ricorso in via di annullamento.

Sul mezzo aggiunto dall'avvocato officioso alla udienza della Corte Suprema sulla violazione dell'articolo 388 Leggi Penali.

Con questo mezzo si è dedotta la omissione della Gran Corte di proporre la quistione sulla scusa, derivante dalla sorpresa fatta dal ricorrente della sua moglie in flagranza di adulterio con Vincenzo Mazzitelli.

All'uopo è mestieri osservare che non solamente i fatti ritenuti non prestansi a stabilire l'atto della sorpresa in flagranza di adulterio, tranne l'assertiva dello stesso ricorrente, risultante dagl'interrogatori di lui,

e le vaghe dichiarazioni di taluni de' testimoni a discolpa; ma eziandio la Gran Corte ne' consideramenti della Decisione, richiamò non pertanto tutto ad esame, e con precisa motivazione ritenne, di non essere rimasta affatto provata l'asserta flagranza, e che il ricorrente Tramontana uccise la moglie per aver tradita la fede coniugale, *ma non già per averla rinvenuta in flagrante crimine col Mazzitelli*, folio 58 e 59 volume 3. Con che venne implicitamente compresa e legalmente risoluta nella quistione principale anche quella attinente alla scusa, per la voluta sorpresa *in flagranza* di adulterio, secondo le norme dell'articolo 283 Leggi di Procedura Penale.

Epperò il mezzo non sussiste in diritto, e l'articolo 388 Leggi Penale non offresi punto violato.

Per siffatti motivi.

Veduto l'articolo 325 Leggi di Procedura Penale.

Rigetta il ricorso.

Fatto, deciso, e pubblicato all'udienza in presenza del P. M. il suddetto dì 13 luglio 1846.

FERDINANDO II.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

L'anno 1847 il dì 25 giugno.

Alla Corte Suprema di Giustizia, nella Camera Criminale.

Intervenendo i signori cavalier De Luca Vice Presidente, Corvaja, Gallotti, cavalier De Simone, Marchese Francia, Laudati, Ninfo, Pagano la Rosa, Croce, Consiglieri, cavalier Agresti Procurator Generale del Re. E Mola Giudice di Gran Corte Civile, Cancelliere.

Il Consigliere Pagano la Rosa ha fatto il rapporto della causa di Francesco de Cristofaro, da cui risulta il seguente fatto.

Il nominato Francesco de Cristofaro, di Ripalimosani, domiciliato in Campobasso, agnominato Cefalo, uomo d'indole perversa, feroce, e libidinoso. Sebbene ammogliato traeva vita separata dalla moglie per nome Angela di Santo, abbandonandola nella più deplorabile miseria, maltrattandola e spesso percotendola, ed intanto egli lieto vivea lautamente con altra donna in illecita tresca.

Morta in dicembre 1845 la moglie, pensò di passare a seconde nozze con la giovinetta Maria Varriano, nozze ch'ebbero luogo in febbraio 1846.

Questo matrimonio però fu più infelice del primo per la tragica fine come si sciolse. Perciocchè appena era scorso poco tempo il de Cristofaro cominciò a disgustarsi della moglie, dicendo di aver tradita la fede coniugale, come egli stesso se n'era accertato, come gli era stato da più individui assicurato, e come già pubblicamente si vociferava. Dippiù rimproverava la moglie di non essere atta alla economia delle faccende domestiche, e di essere prodiga dando tutto al di lei padre.

Perlocchè continui alterchi vi erano tra marito e moglie, e spesso il primo maltrattava la seconda, la percuoteva, e la minacciava.

Finalmente deliberava di disfarsi della stessa ed ucciderla: progetto che disegna, medita, esamina, matura, e prepara nell'animo suo per tutto il corso del giorno 9 agosto, e che mette ad esecuzione nella immediata sussecutiva notte.

Di fatti in quella sera del 9 agosto, abitando nella sua casetta rurale sita vicino il monistero de' PP. Cappuccini territorio del Comune di Campobasso, dopo di aver cenato colla moglie circa l'ora una di notte, si mettono ambidue a letto. La moglie è presa da profondo sonno. Egli però sta veglio, ed attende il momento favorevole di eseguire il suo pravo disegno di trucidare la moglie dacchè allora eragli d'impedimento il continuo rumore de'carri e carrettieri che transitavano lunghesso la limitrofa strada consolare.

Cessato a mezzanotte ogni rumore, si alza pian pia-

nino dal letto, e tacito esce fuori. Si assicura veramente che tutto era silenzio d'intorno, rientra in casa, ne chiude la porta con la chiave dalla parte di dentro. Indi si avvicina al letto dove la moglie giaceva a dormire, ed otturandole colla mano sinistra la bocca, colla destra impugnando un coltello, le vibra vari colpi. La moglie a quei colpi si scuote, si desta, e procura di alzarsi per fuggire, chiamando a nome il marito, ed invocando dallo stesso pietà. Ma lo snaturato de Cristofaro, qual belva feroce e sitibonda di sangue, la ghermisce, e tenendola ferma sotto di se, le figge e le rifigge più volte il coltello alla gola, finchè la vede estinta a terra, nuotante nel proprio sangue.

Soddisfatta in tal barbaro modo la propria vendetta, pensa il de Cristofaro al mezzo di sottrarsi al giudizio, ed alla pena che si avea meritata.

In sulle prime, visti gli abiti che indossava sporchi di sangue se li toglie, e li ficca nel vicino pozzo, dove pur egli si gitta producendosi delle contusioni in testa e nelle spalle.

Ma trovatovi poca acqua, esce, e collo stesso coltello con cui avea trafitta la misera donna, si tira in gola un colpo, e poi lo gitta nella vicina vigna. Indi si lava le mani, apre la porta, e si pone a letto, innanzi cui stava a terra l'esangue spoglia della trafitta moglie, ed in questa situazione rimane sino al mattino seguente, quando al far del giorno, a Francesco Zampino ch'è il primo a trovarlo in questo stato, e poscia agli uffiziali della investigatrice polizia giudiziaria, afferma che tre individui ignoti aveano in quella notte aperta la porta, si erano introdotti in casa, e lo aveano assalito, nel mentre che dormiva a letto con

sua moglie, avendo uccisa quest'ultima, ed avendo ridotto lui in quel deplorabile stato.

Intanto è tradotto nello spedale civile di Campobasso, ed ivi manifesta prima al suo nipote Gaetano de Cristofaro, e poscia al Custode di quello stabilimento di essere stato egli l'uccisore di sua moglie.

Di fatti la stessa manifestazione fa a quel Giudice compilatore del processo, dichiarando il fatto nel modo come testè è stato espresso, sebbene nella pubblica discussione, cambiando linguaggio, abbia dichiarato ch'egli in quella sera alterossi colla moglie per averla rimproverata della sua notoria infedeltà, che in tale alterco la moglie si permise di percuoterlo in testa con un legno; che egli vedendosi così maltrattato cacciò dalla tasca un coltelluccio, e nel mentre lo apriva gli fu tolto dalla moglie, e collo stesso gli vibrò un colpo nella gola; che nel vedersi così gravemente ferito ed asperso di sangue, si sdegnò, ed aggredendo la moglie, le riguadagnò il coltello con cui la uccise nel modo già spiegato nel suo ultimo interrogatorio e costituto.

Di fatto, assodatosi l'ingenere, si osservarono nel cadavere della Varriano due lievi ferite nella mascella, e due letali ferite nel collo, profonde fino alla trachea. Le quali avendo recise le due grandi vene iugulari, erano state la immediata cagione efficiente di quella violenta istantanea morte.

Nella persona poi del de Cristofaro furono osservate una ferita lacera contusa in testa verso il parietale destro e sinistro, ed una ferita tagliente nel collo, giudicate gravi per gli accidenti: pericolo che in seguito svanì. Ed inoltre fu osservata una contusione nella sca-

pola, ed una lieve ferita nel dito indice della mano destra.

Si repertarono le vesti del de Cristofaro rinvenute nel pozzo, e vi furono osservate delle macchie di sangue.

Venne inoltre repertato il coltello feritore nel luogo indicato da esso de Cristofaro.

Si liquidò infine che nessuna traccia di violenza vi era nella porta, e che questa avrebbe potuto aprirsi, o colla stessa chiave, o con chiave simile.

Celebratasi la pubblica discussione, ed esaminate tutte le pruove contestanti il sopra enunciato fatto, la Gran Corte Criminale in Campobasso con Decisione del 2 settembre 1846 dopo di avere con lungo ragionamento dimostrata la premeditata volontà del de Cristofaro di uccidere la moglie, e dopo di aver considerato che si rendeva inutile qualunque discussione sul dedotto da esso de Cristofaro in sua difesa nella pubblica discussione, dacchè trattavasi di omicidio premeditato; a voti uniformi dichiarò di constare che Francesco de Cristofaro avea commesso omicidio volontario con premeditazione in persona della moglie Maria Varriano, e quindi visti e trascritti gli articoli 351, 353, LL. PP. e 296 P. P., alla stessa unanimità, lo condannò alla pena di morte da espiarla col primo grado di pubblico esempio ed alle spese del giudizio.

Avverso questa Decisione il condannato de Cristofaro è ricorso per annullamento, spiegato avendo i seguenti due mezzi.

1.° Violazione degli articoli 219 Legge organica, e 2:4 Procedura Penale, per difetto di motivazione sulla provocazione dedotta da esso ricorrente nella pubblica discussione.

2.° Violazione de' citati articoli, e dell'articolo 41. LL. PP. per non essere stata elevata e risoluta la quistione sulla involontarietà nel commettersi tale omicidio atteso il disordine delle facoltà intellettuali in cui esso si trovava per causa di onore.

Udito il rapporto.

Inteso D. Stefano Pucci difensore officioso del ricorrente.

Inteso il procurator Generale del Re Cavalier Agresti nelle sue orali conclusioni, uniformi al presente arresto.

La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio;

Veduti gli atti, la Decisione, ed il ricorso.

Sul 1.° mezzo.

Osserva che questo mezzo trova l'ostacolo in ciò che ha la Corte Giudicatrice legalmente considerato in fine del suo ultimo rilievo morale relativo alla esistenza della premeditazione nell'omicidio in parola, cioè che, *ritenuta la qualifica della premeditazione nel coniugicida in parola, ogni altro discuito sulle asserzioni del giudicabile aggiunte in pubblica discussione, si rende superfluo e frustraneo*, folio 60 volume secondo.

Sul 2.° mezzo.

Osserva che questo mezzo non ha valore in dritto. La legge nell'articolo 283 Procedura Penale, prescrive di doversi proporre separatamente e risolvere le quistioni di scusa, e di qualità minoranti, o di non imputabilità per l'omicidio, e per la pena del colpevole, quantevolte non sieno comprese nella soluzione delle precedenti. Nella specie la Gran Corte avendo proposta la quistione di fatto, *Se il de Cristofaro aveva commes-*

so omicidio volontario premeditato in persona della propria moglie Maria Varriano, avendo tanto nella parte storica che considerativa della impugnata decisione ritenuto la preconcepita volontà di esso ricorrente nel disfarsi della moglie, ed avendolo infine dichiarato colpevole di omicidio volontario premeditato, era inutile l'agitarsi quistione su la pretesa involontarietà.

Per tali considerazioni.

Veduto l'articolo 325 Leggi di Procedura Penale.

Rigetta il ricorso.

Fatto, deciso, e pubblicato alla udienza in presenza del P. M. il suddetto dì 25 giugno 1847.

INDICE